

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 148° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 marzo 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 78. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto della questione - Norma risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilità.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50; (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189).
- Costituzione, art. 27, comma terzo

Pag. 17

N. 79. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per evasione e ai recidivi reiterati - Possibilità di concessione, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Mancata previsione - Violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 26 luglio 1975, n. 375, art. 58-*quater*, commi 1 e 7-*bis*, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo

» 22

N. 80. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sanità pubblica - Organizzazione sanitaria - Emanazione di atti ministeriali per verificare il fenomeno delle liste di attesa - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Violazione della sfera di competenza provinciale in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri e di controllo sugli atti e sugli organi delle U.S.L. - Non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della Salute, del potere di disporre in materia, con efficacia nei confronti della Provincia di Bolzano - Annulamento degli atti impugnati.

- Nota del Ministro della salute del 5 maggio 2005; nota del Direttore generale del Ministero della salute del 5 maggio 2005; verbale del Comando Carabinieri-NAS di Trento del 18 maggio 2005.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, n. 7, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *m*); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, secondo comma.....

» 25

N. 81. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a), e) e s), 118, primo comma, e 120, primo comma.

Ricorso dello Stato - Disposizioni oggetto di impugnazione - Individuazione in base alla decisione assunta dal Governo e al tenore complessivo del ricorso - Superamento della elencazione (incompleta e imprecisa) contenuta nell'epigrafe del ricorso.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 34.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle licenze di pesca e delle «misure di sostenibilità», dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, della competenza e delle modalità per il rilascio delle licenze - Ricorso dello Stato - Genericità delle censure riferite ad alcuni parametri - Inammissibilità della questione ad essi riferita.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a) ed e), e 120, primo comma.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina dell'autorizzazione alla pesca per fini di ricerca scientifica, ivi compresa la pesca del novellame di alcune specie ittiche - Ricorso dello Stato - Assenza di specifici elementi argomentativi a sostegno delle censure, genericamente formulate - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 2, comma 1, lettere e) e f), 14, comma 1, lettera b), 18 e 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a), e) e s), 118, primo comma, e 120, primo comma.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle licenze di pesca e delle «misure di sostenibilità», dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, della competenza e delle modalità per il rilascio delle licenze - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inosservanza del principio di leale collaborazione, contrasto con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di pesca marittima - Esclusione (attesa anche la sussistenza di sufficienti strumenti di coordinamento tra funzioni regionali e statali nella materia) - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera s), e 118, primo comma; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, art. 12, comma 5.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina del riconoscimento e dell'organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura - Ricorso dello Stato - Contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali - Indebita regionalizzazione dei distretti di pesca - Violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata interferenza con le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema, irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, contrasto con l'esigenza di attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative allo Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 2, comma 1, lettera c), 10 e 11.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a), e) e s), e 118, primo comma; d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, art. 4

Pag. 33

N. 82. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessità di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 - Applicazione delle disposizioni previste per le Regioni a statuto ordinario in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta lesione del principio di specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale - Esclusione - Applicabilità, in via transitoria, della disposizione censurata fino alla conclusione dell'accordo, ancorché intervenuto oltre il termine prescritto - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10

Pag. 44

N. 83. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità mentale - Pericolosità sociale - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Possibilità di ricovero in una comunità terapeutica - Esclusione - Denunciata lesione del diritto inviolabile alla salute e del principio di eguaglianza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore - Mancato riferimento alla più recente giurisprudenza in materia - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32

» 48

N. 84. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto ai destinatari di atti aventi natura penale - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo

» 50

N. 85. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensionati residenti nella Regione siciliana - Crediti pensionistici derivanti da declaratoria di incostituzionalità di norma ostativa al loro riconoscimento - Termine prescrizionale - Decorrenza, secondo «il diritto vivente» della giurisdizione contabile siciliana, dalla data di pubblicazione della sentenza di illegittimità - Dedotta disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti residenti nel restante territorio nazionale - Prospettazione di questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.

- R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739), art. 2, secondo e quarto comma.
- Costituzione, art. 3

Pag. 53

N. 86. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Marche - Consiglieri regionali - Indennità di carica - Ritenuta obbligatoria, nella misura del 20%, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia previdenziale - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, artt. 3, comma 2, e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o).....

» 57

N. 87. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova a scopo terapeutico - Applicabilità della misura per più di due volte - Esclusione - Dedotta disparità di trattamento con la misura ordinaria dell'affidamento in prova al servizio sociale nonché lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto alla salute - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 32

» 60

N. 88. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Pluralità di questioni riferite a materie diverse - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Applicabilità nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le disposizioni statutarie - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Eccezione di inammissibilità, essendo prospettata una questione di natura interpretativa - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 610.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Eccezione di inammissibilità in relazione all'asserita facoltà delle Regioni di applicare o meno le disposizioni impugnate - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Possibilità di realizzazione anche tramite concessione di beni demaniali marittimi o mediante riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti - Facoltà dei soggetti promotori di presentare le relative proposte alla Regione interessata - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione, trattandosi di ampliamento, piuttosto che di restrizione, delle prerogative regionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 583.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Introduzione di un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo, del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione ad emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 584.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione delle caratteristiche e degli elementi identificativi degli insediamenti - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione - Legittimità del riferimento ad ambiti di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 585.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione con regolamento interministeriale dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti abilitati a presentare le proposte - Necessità che il regolamento sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni - Mancata previsione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 586.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Necessaria redazione delle proposte di insediamento secondo modelli definiti con regolamento interministeriale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, in ragione della intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 586 - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 587.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Obbligo per le Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 588.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione dettagliata delle verifiche a cui le Regioni devono sottoporre le proposte di insediamento, dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute, e del silenzio assenso in caso di inerzia - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 589 e 590.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione degli effetti giuridici dell'accordo di programma (variazione degli strumenti urbanistici e sostituzione delle concessioni edilizie) - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Disposizione strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 591.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, commi quarto e secondo, lettera s), e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Pluralità di proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali - Obbligo delle Regioni, prima della stipula dell'accordo di programma, di indire la gara rispettando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Esclusione, in conseguenza della dichiarata incostituzionalità dei commi 589, 590 e 591 - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 592.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Facoltà dei comuni interessati di prevedere regimi agevolati dei contributi di costruzione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione di competenze regionali - Esclusione, dovendo i regimi agevolati essere conformi ai parametri indicati dalla Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 593.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

n. 89. Sentenza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Pluralità di questioni - Trattazione separata, per ragione di omogeneità di materia, di alcune questioni rispetto alle altre sollevate con il medesimo ricorso.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Riduzione dei trasferimenti erariali per l'acquisto da terzi di immobili in misura pari alla differenza tra la spesa 2006 e quella media sostenuta nel quinquennio precedente - Obbligo trimestrale di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio dell'informativa relativa agli acquisti e alle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 4, 45 e 48-bis; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, artt. 7 e 8; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Riduzione dei trasferimenti erariali per l'acquisto da terzi di immobili in misura pari alla differenza tra la spesa 2006 e quella media sostenuta nel quinquennio precedente - Deroga ai prescritti limiti per gli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili - Obbligo trimestrale di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio dell'informativa relativa agli acquisti e alle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Regione Siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento - *Ius superveniens* - Abrogazione delle disposizioni censurate - Mancata attuazione *medio tempore* delle stesse - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 14, lettera p), 20 e 23; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83, 84 e Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; legge 30 novembre 1989, n. 386; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. da 48 a 54; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Prevista esclusione dall'osservanza dell'obbligo da parte degli enti territoriali - Ricorso della Regione Veneto - *Ius superveniens* - Abrogazione della disposizione censurata - Intervenuta attuazione *medio tempore* della stessa - Insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 23.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Esclusione dell'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali - Mancata previsione - Ricorso della Regione Veneto - Esorbitanza dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di questione relativa a disposizioni correlate.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 23.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Pag. 74

N. 90. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari ed incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della subordinazione, rispettivamente, al rapporto di lavoro esclusivo e all'esercizio dell'attività assistenziale esclusiva - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25

Pag. 80

N. 91. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 82

N. 92. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Termini di prescrizione - Modifiche normative - Applicabilità ai soli imputati in procedimenti «non ancora incardinati» - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché lamentata lesione della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel complesso e, in particolare, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 111

» 84

N. 93. Ordinanza 5 - 16 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai rimettenti.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117

» 86

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2007 (della Regione Siciliana).

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni dei redditi da determinarsi con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - Modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni da determinarsi con atto del direttore dell'Agenzia delle dogane - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata previsione di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali anziché con la Conferenza unificata, nonché omessa previsione di intesa con la Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, lesione delle attribuzioni regionali, irragionevolezza.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 54 e 55.
- Costituzione, artt. 3, 5, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome dell'esercizio di funzioni statali - Disciplina per l'attuazione, per il coordinamento della manovra finanziaria statale e l'ordinamento della finanza regionale, e per il versamento dell'Irap e dell'addizionale sull'Irpef - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato trasferimento di funzioni senza adeguate risorse economiche, risparmio per il bilancio dello Stato perseguito con squilibrio finanziario del bilancio regionale, nonché predeterminazione unilaterale del contenuto delle future norme di attuazione - Denunciato contrasto con il criterio di simmetria previsto nello Statuto, lesione dei principi in tema di copertura di nuove spese e di autonomia finanziaria, lesione dei principi di armonizzazione e coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica, lesione del principio di pariteticità.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 661 e 662.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - Applicazione oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata previsione di prelievo senza indicazione dell'aliquota - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra cittadini residenti nelle diverse regioni, con il principio della capacità contributiva, con il principio dell'unitarietà del sistema tributario e con il principio perequativo, lesione dell'autonomia finanziaria regionale di entrata e di spesa.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 23 e 119; Statuto della Regione Siciliana, art. 36.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione siciliana - Aumento della quota di compartecipazione della Regione, previsione di intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, nonché retrocessione del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione e simmetrico aumento del concorso della Regione alla spesa sanitaria - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato aumento unilaterale della quota di compartecipazione senza trasferimento di risorse aggiuntive, determinazione di grave squilibrio nella finanza regionale, arbitrarietà - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del principio della copertura delle spese, del principio di corrispondenza delle risorse alle funzioni pubbliche attribuite, lesione delle norme statutarie con riferimento al ruolo della Commissione paritetica in materia finanziaria.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 830, 831 e 832.
- Costituzione, artt. 3, 81 e 119; Statuto della Regione Siciliana, art. 43

N. 105. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 20 dicembre 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3 Pag. 100

N. 106. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 20 dicembre 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3 » 101

N. 107. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 20 dicembre 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3 » 103

N. 108. Ordinanza del Tribunale di Roma del 10 maggio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole, riconosciuto dal diritto comunitario e dal diritto internazionale.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 10, 11 e 117, primo comma » 104

N. 109. Ordinanza del Giudice di pace di Padova del 13 luglio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

– Costituzione, artt. 2, 3 e 27 » 110

N. 110. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa del 10 luglio 2006.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sostanziale ed irragionevole imposizione al proprietario di un comportamento inesigibile consistente nel preteso adempimento di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Ipotetica rilevanza penale di false attestazioni rese dal proprietario alla stregua dell'art. 483 del codice penale - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere* operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, e 180, comma 8.

– Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 111

N. 111. Ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 6 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

– Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.

– Costituzione, artt. 3, 111 e 112 » 112

N. 112. Ordinanza della Corte di cassazione del 6 settembre 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

– Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

– Costituzione, art. 3 » 116

N. 113. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 7 giugno 2006.

Straniero - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti un'invalidità totale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico - Violazione del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lett. *b-bis*).

– Costituzione, artt. 3, 29 e 30 » 118

N. 114. Ordinanza del Giudice di pace di Novara del 4 agosto 2006.

Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza - Ingiustificato deteriore trattamento del convivente padre rispetto al marito padre (cui si applica il divieto di espulsione in conseguenza della sentenza della Corte n. 376/2000) - Lesione di diritto inviolabile della persona - Violazione dei principi di tutela della famiglia (anche naturale) e della maternità ed infanzia.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. *d*).

– Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31 » 121

N. 115. Ordinanza della Corte d'appello di Milano del 28 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento tra il pubblico ministero e la parte civile.

- Codice di procedura penale, art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 123

N. 116. Ordinanza del Giudice di pace di Locri del 4 luglio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, lett. c) n. 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 126

N. 117. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 5 giugno 2006.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca, per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Contraddittorietà - Irragionevolezza - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 129

N. 118. Ordinanza del Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena, del 29 giugno 2006.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25, in combinato disposto con l'art. 2 del codice penale.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco o scommessa - Contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 98/34/CE).

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione, art. 117, in riferimento alla direttiva n. 98/34/CE.....

» 132

N. 119. Ordinanza del Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena, del 29 giugno 2006.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25, in combinato disposto con l'art. 2 del codice penale.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco o scommessa - Contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 98/34/CE).

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione, art. 117, in riferimento alla direttiva n. 98/34/CE.....

Pag. 134

N. 120. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 luglio 2006.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 136

N. 121. Ordinanza della Corte d'appello di Trento del 24 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo

» 139

N. 122. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 novembre 2005.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

In via subordinata: Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegato - Difformità dai principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 366/2001 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366

» 141

N. 123. Ordinanza del Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, del 20 settembre 2006.

Ambiente - Nuove norme in materia ambientale - Disciplina della gestione dei rifiuti - Sottoprodotti soggetti a tale normativa - Esclusione delle ceneri di pirite - Contrasto con la normativa comunitaria in materia (in particolare direttiva 2006/12/CE) - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. n), quarto periodo.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma.....

Pag. 146

N. 124. Ordinanza del Giudice di Monza del 4 luglio 2006.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Causa di diritto societario introdotta con rito ordinario - Ordinanza di mutamento del rito e prosecuzione del giudizio nelle forme del rito societario - Effetti preclusivi in danno dell'attore a seguito dell'avvenuta notificazione da parte del convenuto dell'istanza di fissazione dell'udienza - Denunciata irragionevole lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 1, comma 5, o, alternatively, 7.
- Costituzione, art. 24

» 152

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 78

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto della questione - Norma risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilità.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50; (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189).
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 24 maggio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento relativo a R. E. O., iscritta al n. 545 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe specificata, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

In punto di fatto, il rimettente osserva che, dopo aver concesso a R. E. O, condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il suddetto provvedimento sul presupposto che il detenuto, cittadino extracomunitario, era illegalmente presente sul territorio nazionale.

In particolare, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, ha ritenuto che la concedibilità delle misure alternative alla detenzione è subordinata — oltre che all'esistenza delle condizioni per ciascuna di esse specificamente previste — al rispetto del limite di legalità estrinseca dell'ordinanza che concede il beneficio, costituito dall'assenza di contrasto con norme imperative. Da ciò consegue che, essendo *contra legem* la permanenza nello Stato di uno straniero che non ha rinnovato il permesso di soggiorno, l'esecuzione della pena in regime di misura alternativa non potrebbe che avvenire, nel caso di specie, con violazione o, comunque, elusione delle norme che regolano il fenomeno dell'immigrazione.

Il rimettente ritiene che tale interpretazione, vincolante nel giudizio *a quo*, sia in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena al quale si ispirano i diversi benefici penitenziari extramurari, giustificandosi il trattamento carcerario solo fino al limite del pieno ravvedimento del condannato, limite oltre il quale non è consentita la prosecuzione della detenzione.

Osserva, infatti, il giudice *a quo* che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, per i detenuti stranieri non appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione europea che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non sarebbe possibile accedere ai suddetti benefici seppure ritenuti, nel caso concreto, più idonei a soddisfare l'esigenza rieducativa del condannato, in tal modo creandosi un regime penitenziario speciale per tali soggetti, individuati non già alla stregua di indici rivelatori di una particolare pericolosità, quanto piuttosto di un dato del tutto estrinseco e formale, oltre che tendenzialmente imm modificabile, quale la loro presenza irregolare nel territorio nazionale.

Tale disciplina, sempre secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui ogni misura incidente in senso sfavorevole sul regime penitenziario del detenuto, come la revoca di un beneficio, deve conseguire ad una condotta addebitabile al condannato, in quanto la finalità rieducativa della pena, seppure non può ritenersi in senso assoluto prevalente su ogni altro valore costituzionale, non può, comunque, essere compressa fino al punto di venire del tutto cancellata da altri valori di rango costituzionale come, nel caso di specie, la disciplina dei flussi dei fenomeni migratori.

Conclude il rimettente ritenendo che l'art. 47, della legge n. 354 del 1975, che disciplina l'affidamento in prova, e gli artt. 5, 5-bis, 9, 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedono, in caso di assenza di un titolo abilitativo, l'obbligatoria espulsione dello straniero irregolare, così come interpretati dalla Corte di cassazione, violerebbero l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Ad analogo esito ricostruttivo si deve pervenire, sempre a parere del giudice *a quo*, con riferimento alla misura dell'ammissione al regime di semilibertà, misura che il Tribunale rimettente ritiene applicabile nel caso di specie, sia pure in via subordinata, qualora non dovesse concedere l'affidamento. In tal caso, peraltro, il contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione coinvolge, oltre agli artt. 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, anche l'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce, a differenza di quanto avviene nel caso dell'affidamento, uno dei presupposti per l'ammissione al regime di semilibertà; per cui l'inderogabilità del divieto penale per il datore di lavoro che impieghi lo straniero irregolare in attività di lavoro subordinato, contenuta nel citato art. 22, configurerebbe un limite alla possibilità di accedere al beneficio in questione per il detenuto.

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che la eventuale sanzione di incostituzionalità che dovesse colpire le disposizioni censurate sarebbe suscettibile di riverberarsi sul giudizio principale, potendo in tale caso emettersi un provvedimento che consentirebbe al ricorrente, il quale ha nel frattempo portato avanti la misura in modo del tutto impeccabile, di proseguire nel percorso di reinserimento attraverso l'affidamento o la semilibertà.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata, senza motivare le suddette richieste.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis,

9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Il rimettente, investito del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento con il quale era stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ad un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, assume che il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cui egli è vincolato, implicherebbe il contrasto delle norme sopra indicate con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo detto principio di diritto, la permanenza nello Stato dello straniero privo di un valido ed efficace permesso di soggiorno non può trovare titolo nella concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'applicazione della suddetta misura comporterebbe, infatti, una deroga al d.lgs. n. 286 del 1998, ponendosi, anzi, in contrasto con l'art. 13 dello stesso decreto che disciplina, limitandone l'estensione e gli effetti, i casi di interferenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla posizione dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato.

A parere del rimettente, il cennato principio di diritto determinerebbe, in violazione del precetto costituzionale della finalità rieducativa della pena, un regime penitenziario speciale e di sfavore nei confronti di un insieme di persone condannate, vale a dire i cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, individuati, non già sulla base di indici rivelatori di una particolare pericolosità sociale — secondo modalità già sperimentate nell'ambito dell'ordinamento penitenziario — quanto sulla scorta di un dato «estrinseco e formale», quale il difetto di titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato. In tal modo risulterebbe eluso, sempre a parere del giudice *a quo*, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale ogni misura incidente in senso sfavorevole sul trattamento penitenziario deve conseguire ad una condotta colpevole addebitabile al condannato, non potendo le esigenze di difesa sociale — ancorché rilevanti sul piano costituzionale, perché sottese alla regolamentazione dei flussi migratori — annullare la finalità rieducativa della pena.

2. — In via preliminare, va affermata la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993) ha, infatti, statuito la piena legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, e ciò in quanto il rimettente deve fare applicazione nel giudizio di rinvio della norma nel significato in tal modo attribuitole e non si è, dunque, al cospetto di rapporti «esauriti».

Il vincolo di conformazione del giudice di rinvio al principio di diritto, peraltro, non viene meno in caso di successivi mutamenti degli indirizzi interpretativi del medesimo giudice di legittimità, sì da consentire al giudice del rinvio l'adozione di approcci ermeneutici diversi dai contenuti cristallizzati nel principio di diritto ed eventualmente risolutivi del dubbio di costituzionalità (sentenza n. 130 del 1993).

Stante, dunque, l'obbligatoria applicazione delle *regulae iuris* enunciate all'esito del giudizio rescindente da parte del giudice di rinvio e la facoltà riconosciuta a quest'ultimo di revocare in dubbio, sotto il profilo della legittimità costituzionale dette regole, oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma nella «lettura» fornita dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 501 del 2000), essendo ininfluenti, ai fini del presente giudizio, eventuali diverse interpretazioni fornite dal giudice di legittimità delle norme impugnate.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Il dubbio di costituzionalità ha, alla sua radice, il problema ermeneutico legato alla possibile interazione tra le disposizioni della legge n. 354 del 1975, che prevedono le modalità e le condizioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, e le regole contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998, che disciplinano l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari.

Al riguardo, si è posto l'interrogativo se le misure alternative — ed, in specie, con riguardo al caso in esame, l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà — possano applicarsi al cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno, cioè ad un soggetto che, se non si trovasse a dover espia una pena, andrebbe espulso dal territorio nazionale.

Il vaglio interpretativo della Corte di cassazione ha registrato, in proposito, due contrastanti indirizzi.

Per il primo di essi — fatto proprio anche dalla sentenza di annullamento con la quale è stato enunciato il principio di diritto censurato — la condizione di clandestinità o irregolarità dello straniero precluderebbe senz'altro l'accesso alle misure alternative. Ciò in quanto, nel rigore della disciplina dettata dal testo unico in materia di immigrazione, non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena, nei confronti dello straniero presente *contra legem* nel territorio dello Stato, abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità; senza considerare, poi — si aggiunge — che, con particolare riferimento all'affidamento in prova, risulterebbe impossibile instaurare, proprio a fronte della condizione in discorso, la necessaria interazione tra il condannato e il servizio sociale.

Per contro, alla stregua di altra corrente interpretativa — confortata da una recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, successiva all'ordinanza di rimessione (sentenza n. 14500 del 28 marzo 2006) — la presenza illegale nel territorio dello Stato, pur esponendo lo straniero all'espulsione amministrativa, da eseguire dopo l'espiazione della pena, non osterebbe alla concessione delle misure alternative, quante volte il giudice — sia pure in esito ad un vaglio adeguatamente rigoroso, in correlazione alla particolare situazione del richiedente — ravvisi comunque la sussistenza dei presupposti di accesso alle misure medesime, quali stabiliti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. In particolare, secondo tale ultimo orientamento, le misure alternative — che costituiscono altrettante modalità di esecuzione della pena e le cui prescrizioni rivestono, dunque, carattere «sanzionatorio-afflittivo» — mirano ad attuare i «preminenti valori costituzionali della eguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione)», con la conseguenza che la loro applicazione non può essere esclusa *a priori* ed in ragione di una presunzione assoluta di inidoneità legata alla condizione di clandestinità o irregolarità della presenza sul territorio nazionale del detenuto, dovendosi, per contro, formulare in concreto il richiesto giudizio prognostico attinente alla rieducazione del condannato ed alla prevenzione del pericolo di reiterazione dei reati.

4. — A fronte delle delineate diverse soluzioni interpretative va, preliminarmente, rilevato che, conformemente a quanto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 354 del 1975, nell'indicare i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il trattamento penitenziario, statuisce, per un verso, che nei confronti dei condannati ed internati debba essere attuato, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al «reinserimento sociale» degli stessi; e, per altro verso, che il trattamento penitenziario debba essere «improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose» (art. 1).

Questa Corte, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975, con riferimento alla finalità rieducativa della pena, ha, d'altro canto, costantemente affermato che detta finalità deve contemperarsi con le altre funzioni che la Costituzione assegna alla pena medesima (vale a dire: prevenzione generale, difesa sociale, prevenzione speciale). Tale principio di armonica coesistenza deve ispirare l'esercizio della discrezionalità che in materia compete al legislatore, le cui scelte risulteranno non irragionevoli e rispettose del precetto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, allorquando, pur privilegiando l'una o l'altra delle suddette finalità, il sacrificio che si arreca ad una di esse risulti assolutamente necessario per il soddisfacimento dell'altra e, comunque, purché nessuna ne risulti obliterata (sentenze n. 257 del 2006 e n. 306 del 1993).

Su siffatte premesse, questa Corte, tenuto conto dei principi di proporzione e individualizzazione della pena propri del trattamento penitenziario, ha ritenuto che contrastano con la finalità rieducativa della stessa quelle norme che precludono l'accesso ai benefici penitenziari in ragione del semplice *nomen iuris* del reato per il quale è stata pronunciata la condanna (si veda la già citata sentenza n. 306 del 1993). La Corte ha, altresì, statuito l'incompatibilità costituzionale, rispetto all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, della preclusione all'ottenimento di una nuova liberazione condizionale da parte del condannato all'ergastolo, cui tale misura sia stata in precedenza revocata in conseguenza della commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole o della trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata; e ciò anche quando sussista il presupposto del sicuro ravvedimento (sentenza n. 161 del 1997, che ha dichiarato, di conseguenza, costituzionalmente illegittimo l'art. 177, comma 1, ultimo periodo, del codice penale). Una simile preclusione, per il suo carattere assoluto ed automatico, avrebbe, infatti, escluso il condannato in modo permanente e definitivo dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.

Tali principi risultano pienamente conferenti in relazione all'odierno scrutinio di costituzionalità.

Invero, l'incompatibilità rispetto all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che attinge le norme censurate in esito al vincolante principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, deriva dal fatto che quest'ultimo si risolve nella radicale esclusione dalle misure alternative alla detenzione di un'intera categoria di soggetti, individuata sulla base di un indice — la qualità di cittadino extracomunitario presente irregolarmente sul territorio dello Stato — privo di univoco significato rispetto ai valori rilevanti ai fini considerati.

Detta esclusione assume, cioè, carattere assoluto quanto all'oggetto, abbracciando indistintamente l'intera gamma delle misure alternative alla detenzione e, dunque, un complesso di misure dai connotati profondamente diversificati e dai contenuti estremamente variegati, in quanto espressione dell'esigenza di realizzare una progressione del trattamento. Al tempo stesso, tale preclusione risulta collegata in modo automatico ad una condizione soggettiva — il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato — che, di per sé, non è univocamente sintomatica né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo attraverso qualsiasi misura alternativa, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura medesima. In conseguenza di siffatto automatismo, vengono quindi ad essere irragionevolmente accomunate situazioni soggettive assai eterogenee: quali, ad esempio,

quella dello straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso e detenuto proprio per tale causa, e quella dello straniero che abbia semplicemente omissso di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e che sia detenuto per un reato non riguardante la disciplina dell'immigrazione.

Quanto, poi, alla incompatibilità fra la disciplina del testo unico in materia di immigrazione e l'applicazione di misure alternative alla detenzione, pure evocata a fondamento del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, occorre considerare che, in realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione della pena che abilita *ex lege* — ed anzi costringe — lo straniero a permanere nel territorio dello Stato; e ciò, tanto se l'esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbia luogo, invece — a seguito della eventuale concessione di misure alternative — in forma extramuraria. In altre parole, nel momento stesso in cui prevede che l'esecuzione della pena «prevalga», sospendendone l'attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitario sarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica l'accettazione della perdurante presenza dello straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazione della pena stessa. Da ciò consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale.

Il legislatore ben può, ovviamente — tenuto conto della particolare situazione del detenuto cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno — diversificare, in rapporto ad essa, le condizioni di accesso, le modalità esecutive e le categorie di istituti trattamentali fruibili dal condannato o, addirittura, crearne di specifici, senza però potersi spingere fino al punto di sancire un divieto assoluto e generalizzato di accesso alle misure alternative nei termini dinanzi evidenziati. Un simile divieto contrasta con gli stessi principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario che, sulla scorta dei principi costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), non opera alcuna discriminazione in merito al trattamento sulla base della liceità della presenza del soggetto nel territorio nazionale.

L'assoluta preclusione all'accesso alle misure alternative alla detenzione, nei casi in esame, prescinde, peraltro, dalla valutazione prognostica attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, cosicché la finalità repressiva finisce per annullare quella rieducativa.

Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, delle quali il giudice rimettente è chiamato a fare applicazione ai fini della richiesta concessione di misure alternative, ed alle quali va quindi limitata la declaratoria di incostituzionalità, ove interpretate nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione previste dai medesimi articoli. Resta ferma la evidenziata facoltà del legislatore di tenere eventualmente conto — in sede di modifica della disciplina vigente — della particolare situazione dello straniero clandestino o irregolare, nei termini e nei limiti che si sono in precedenza indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 79

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per evasione e ai recidivi reiterati - Possibilità di concessione, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Mancata previsione - Violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 26 luglio 1975, n. 375, art. 58-*quater*, commi 1 e 7-*bis*, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Catania, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 6 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui dette disposizioni, modificando l'art. 58-*quater*, commi 1 e 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), prevedono che le nuove preclusioni stabilite per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale si applichino anche ai condannati per condotte punibili ai sensi dell'art. 385 del codice penale, o recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, «indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire».

In punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sull'istanza, proposta in data 2 maggio 2005, di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale con riguardo all'esecuzione della pena di mesi nove di reclusione. Tale pena è stata inflitta al richiedente per il reato di evasione, con sentenza del

Tribunale di Catania in data 12 dicembre 2001, che ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata. Il rimettente precisa, inoltre, che l'istante ha già fruito di un precedente affidamento in prova al servizio sociale, disposto con ordinanza in data 24 marzo 2004 e concluso, con esito positivo, in data 13 settembre 2004.

La rilevanza della questione sarebbe evidente in quanto, per effetto del mutamento di quadro normativo seguito all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, l'istanza, per quanto ammissibile all'atto della proposizione, non lo è più al momento della decisione, risultando ostativi sia il titolo del reato per il quale è stata inflitta la condanna da eseguire, sia la precedente ammissione alla misura alternativa, di cui l'istante, recidivo reiterato, ha fruito relativamente ad altra pena.

Il rimettente ritiene, in particolare, che sia applicabile al procedimento in corso la più rigorosa disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, osservando come l'art. 10 di tale legge preveda una particolare disciplina transitoria soltanto per le disposizioni contenute nell'art. 6, relative ai termini di prescrizione, limitandosi, per tutte le altre, a richiamare l'art. 2 cod. pen., norma generale in materia di successione delle leggi penali nel tempo, la quale sancisce, al terzo comma (oggi, quarto), la prevalenza della legge più favorevole al reo, salvo il limite derivante dal giudicato.

Secondo il giudice *a quo* tale ultima disposizione, riguardando le norme penali sostanziali, non troverebbe applicazione nella fase esecutiva della pena. Né sarebbe utilmente invocabile il principio di irretroattività della legge meno favorevole, posto che l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale circoscriverebbe alle sole norme penali incriminatrici l'ambito di operatività dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Il rimettente richiama nondimeno la giurisprudenza della Corte costituzionale circa i limiti che il legislatore incontra nell'adottare norme dotate di efficacia retroattiva, le quali devono trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza» e non possono porsi in contrasto «con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti».

Tali limiti, a parere del giudice *a quo*, risulterebbero travalicati dalle disposizioni censurate, con le quali il legislatore, modificando con efficacia retroattiva l'art. 58-*quater* della legge n. 354 del 1975, ha introdotto nuove presunzioni di pericolosità, fondate l'una sul titolo del reato e l'altra sull'avvenuta applicazione della recidiva reiterata, senza considerare né il dato temporale dell'epoca del commesso reato, né quello della condotta successiva del condannato. Di qui la non manifesta infondatezza della questione concernente le disposizioni censurate, sotto il profilo della irragionevolezza e della violazione del necessario finalismo rieducativo della pena. La preclusione dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in danno dei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo, si tradurrebbe infatti in un ingiustificato arresto di tale percorso.

Il rimettente evidenzia come nel caso di specie, per effetto delle disposizioni censurate, l'istante incorrerebbe in una «sopravvenuta inammissibilità» della nuova richiesta di affidamento, pur riguardando detta richiesta una pena irrogata per un fatto risalente nel tempo, coevo a quello in relazione al quale l'interessato ha già fruito, con esito positivo, di analoga misura alternativa.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, modificando l'art. 58-*quater*, commi 1 e 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), prevedono che le nuove preclusioni stabilite per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale si applichino anche ai condannati per condotte punibili ai sensi dell'art. 385 codice penale, o recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, «indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire».

2. — La questione è fondata.

2.1. — Va ribadito che — secondo un orientamento giurisprudenziale costante ed univoco di questa Corte — la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare

l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione.

La massima valorizzazione dei percorsi rieducativi compiuti da chi deve espiare una pena mal si concilia con la vanificazione, in tutto o in parte, degli stessi, per effetto di una mera successione delle leggi nel tempo. Le diverse valutazioni di carattere generale e preventivo, operate dal legislatore in ordine alla previsione di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, non possono incidere negativamente sui risultati già utilmente raggiunti dal condannato. Nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda da un beneficio una data categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva già maturato, secondo la previgente disciplina, le condizioni per godere del beneficio stesso, rappresenta, rispetto all'*iter* rieducativo, «una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato» (sentenza n. 445 del 1997). Tale interruzione pone nel nulla le positive esperienze già registrate ed ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione (sentenza n. 137 del 1999). In tal modo «l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo [...] al di fuori di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti» (sentenza n. 257 del 2006).

2.2. — Le norme censurate — da intendersi circoscritte, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, alle previsioni contenute nell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005 — incorrono nel medesimo vizio di legittimità costituzionale già riscontrato da questa Corte nelle norme che hanno formato oggetto delle pronunce sopra citate, in quanto escludono i condannati per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) dalla possibilità di ottenere i benefici di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario ed escludono, altresì, che l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà possano essere concessi più di una volta ai recidivi reiterati. Non è previsto infatti che i benefici in questione possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati i quali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

L'identità della *ratio decidendi* comporta che si debba dichiarare, come nelle pronunce di questa Corte sopra citate, l'illegittimità costituzionale delle norme censurate nella presente sede, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 375 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 80

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sanità pubblica - Organizzazione sanitaria - Emanazione di atti ministeriali per verificare il fenomeno delle liste di attesa - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Violazione della sfera di competenza provinciale in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri e di controllo sugli atti e sugli organi delle U.S.L. - Non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della salute, del potere di disporre in materia, con efficacia nei confronti della Provincia di Bolzano - Annullamento degli atti impugnati.

- Nota del Ministro della salute del 5 maggio 2005; nota del Direttore generale del Ministero della salute del 5 maggio 2005; verbale del Comando Carabinieri-NAS di Trento del 18 maggio 2005.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, n. 7, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *m*); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tre enti sorto a seguito della nota del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), della nota del direttore generale del Ministero della salute in pari data (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a) e del verbale del Comando carabinieri per la sanità, nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento del 18 maggio 2005, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 30 giugno 2005, depositato in cancelleria il successivo 8 luglio ed iscritto al n. 23 del registro conflitti tra enti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 30 giugno 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 8 luglio, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), alla nota del direttore generale del Ministero della salute in pari data (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché al verbale del Comando carabinieri per la sanità, nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, atti tutti aventi ad oggetto la verifica del fenomeno delle cosiddette «liste d'attesa» nella sanità.

2. — Con lettera del 5 maggio 2005, il Ministro della salute — nel richiamare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nonché sul presupposto che la legge finanziaria per l'anno 2005 ha attribuito al medesimo Ministero la competenza per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza — informava il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano di voler verificare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia della tutela della salute, e di aver chiesto «al Comando Carabinieri per la sanità di effettuare una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, relativamente agli stessi fenomeni».

Con nota in pari data, il direttore generale del Ministero della salute comunicava all'Assessore alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano l'iniziativa intrapresa dal Ministero.

Infine, il 18 maggio 2005 i NAS di Trento effettuavano i controlli in questione; dagli stessi emergeva che nella Provincia di Bolzano «i tempi d'attesa sono molto inferiori ai tempi previsti dalla delibera provinciale e dall'accordo nazionale Stato-Regioni».

3. — Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente prospetta la violazione delle proprie attribuzioni statutarie come stabilite, in particolare, dagli artt. 4, primo comma, numero 7; 9, primo comma, numero 10; 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dalle relative norme di attuazione, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), e l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

3.1. — A sostegno della propria iniziativa, la Provincia autonoma ha dedotto quanto segue.

Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisce alla Regione la competenza primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» (art. 4, primo comma, n. 7) e riconosce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10), con le connesse potestà amministrative (art. 16, primo comma).

La competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 7, dello statuto speciale alla Regione, è stata ripartita, con l'art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 aprile 1980, n. 6 (Ordinamento delle unità sanitarie locali), fra la Regione stessa e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel senso che è stato attribuito a queste ultime il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali.

L'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 ha ulteriormente puntualizzato, a sua volta, la sfera di competenza fra la Regione e le Province autonome nella materia della sanità, attribuendo alla prima la disciplina del «modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari», ed alle seconde «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari». Nell'esercizio di dette potestà, le Province devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Inoltre, in forza del suddetto art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, la Provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative, senza, peraltro, che l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, riconosca a quest'ultimi poteri di verifica o di controllo.

L'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ha, infine, statuito che «nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

In attuazione delle proprie competenze in ordine alla gestione e vigilanza degli enti sanitari, la Provincia autonoma di Bolzano ha proceduto al riordino del Servizio sanitario con la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), prevedendo all'art. 16 una dettagliata disciplina per le verifiche sulle attività delle Aziende sanitarie provinciali.

Con la legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1 (Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità sanitarie locali), la stessa Provincia ha istituito (art. 16) presso «il direttore generale» un «nucleo di valutazione», con il compito di verificare la funzionalità, l'efficienza e la produttività «dell'azione amministrativa dell'Azienda sanitaria». In particolare, il comma 6 dello stesso art. 16 precisa che, «a prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie».

La prova della serietà ed efficienza delle verifiche della Provincia sull'attività delle proprie Unità sanitarie locali è costituita, peraltro, dai risultati dei controlli svolti dai NAS di Trento.

Ad avviso della ricorrente, quindi, appare evidente come al Ministro della salute non spetti alcuna competenza in tema di «verifica» sulle liste di attesa nelle singole Unità sanitarie locali, dovendo, invece, lo stesso, acquisire i dati dalla Provincia autonoma in sede di rendiconto.

La verifica delle cosiddette «liste di attesa» pertiene, infatti, al funzionamento ed alla gestione degli enti sanitari e, come tale, rientra nella specifica competenza della Provincia di Bolzano. D'altro canto, l'intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005, richiamata dal Ministero a «giustificazione» dei controlli effettuati dal Comando Carabinieri nelle Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano, non sarebbe idonea a fondare l'iniziativa governativa, dato che l'intesa medesima, all'art. 13, fa espressamente salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Né può essere invocato il nuovo testo dell'art. 117 Cost. a fondamento delle verifiche effettuate, in quanto la competenza in materia di controlli delle attività delle Unità sanitarie locali è riconosciuta alla Provincia autonoma dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Secondo l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), infatti, le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle Province autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (al riguardo, vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 145 del 2005, numeri 103 e 48 del 2003, n. 408 del 2002).

3.1.1. — Infine, la ricorrente rileva come anche questa Corte costituzionale si sia già espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le Unità sanitarie locali di Trento e di Bolzano.

In proposito, è richiamata la sentenza n. 228 del 1993, relativa ad un caso di controllo disposto dal Ministero del tesoro nei confronti della Unità sanitaria locale di Merano, nonché la sentenza n. 182 del 1997, relativa ad altro conflitto di attribuzione, sempre in tema di controllo da parte del Ministero del Tesoro nei confronti della Unità sanitaria locale di Trento.

La Provincia autonoma di Bolzano chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta allo Stato esercitare controlli presso le Unità sanitarie locali di Bolzano per la verifica delle cosiddette «liste di attesa» e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Deduce il resistente che la limitazione circa l'attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative, di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, opera esclusivamente con riferimento alle materie di competenza propria delle Province autonome, vale a dire con riguardo a quegli ambiti in cui queste ultime godono di competenza primaria. Nel caso di specie, invece, la stessa Provincia ha affermato che la propria competenza in materia di funzionamento e di gestione delle istituzioni e degli enti sanitari (di cui al d.P.R. n. 474 del 1975) trova espresso limite nella necessità di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

In presenza di tali esigenze, quindi, la competenza provinciale trova un preciso limite nella competenza statale, in quanto solo gli organi dello Stato possono verificare che l'erogazione delle prestazioni fornite dagli enti e dagli organi provinciali, competenti in materia di igiene e sanità, rispettino gli standard minimi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Non sarebbe, pertanto, fondata la tesi della Provincia, secondo la quale il d.P.R. n. 474 del 1975, nell'individuare le competenze riservate allo Stato, non avrebbe riconosciuto a quest'ultimo poteri ispettivi o di controllo. Nel caso di specie, infatti, il Ministero della salute non ha invocato la sussistenza di generici poteri volti a sindacare l'attività delle Aziende sanitarie locali provinciali, ma ha agito all'esclusivo fine di accertare l'effettiva erogazione di prestazioni conformi agli standard nazionali e comunitari, finalità che esula dalle competenze ascrivibili agli organi provinciali, tanto più in un ambito, come quello del diritto alla salute, che costituisce al contempo diritto inalienabile del cittadino e dovere inderogabile posto dalla Costituzione (art. 32).

A conferma delle proprie argomentazioni la difesa dello Stato rileva, quindi, che l'attività in questione rientra nella previsione del nuovo testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In proposito, il resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002, con la quale la Corte ha precisato che quella da ultimo menzionata non integra una «materia» in senso stretto, ma una competenza del legi-

slatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitare o condizionare le stesse.

5. — In data 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha ribadito l'insussistenza della prospettata violazione delle competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la difesa dello Stato ha dedotto che il Ministro della salute ha operato nell'ambito delle competenze statali che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali dei cittadini, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in ragione dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

Ricorda, altresì, che l'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 prevede, come limite alla potestà legislativa ed amministrativa provinciale, proprio l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

L'Avvocatura dello Stato richiama, quindi, la legislazione in ordine ai livelli essenziali di assistenza e in particolare l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), gli artt. 52 e 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), gli accordi Stato-Regioni del 14 febbraio e dell'11 luglio 2002.

La legittimità dell'operato del Ministero della salute troverebbe, inoltre, conferma in alcune pronunce della Corte e segnatamente nella sentenza n. 270 del 2005, nonché nella pronuncia n. 97 del 2001, quest'ultima relativa alle funzioni istituzionalmente proprie dell'Arma dei Carabinieri.

6. — La Provincia autonoma di Bolzano, in data 9 gennaio 2007, ha depositato una memoria volta essenzialmente a confutare le difese statali.

Nel ribadire che lo statuto regionale — art. 4, primo comma, numero 7, e art. 9, primo comma, numero 10 — attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige le competenze nei settori «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri», nonché «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», la ricorrente sottolinea come la predetta Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano abbiano provveduto a ripartire la competenza, in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri», con l'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1980, attribuendo, in particolare, alle seconde il controllo sugli atti e gli organi delle Unità sanitarie locali.

Ribadisce, inoltre, che le Province autonome esercitano — ai sensi del già più volte citato art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 — le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre non spettano, invece, allo Stato — nell'ambito delle prerogative pur ad esso riconosciute dal successivo art. 3 del medesimo d.P.R. — poteri ispettivi o di controllo sugli enti sanitari o ospedalieri. Per contro, anzi, l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede che, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Richiamate, poi, nuovamente, le già menzionate previsioni delle leggi provinciali n. 1 del 2000 e n. 7 del 2001, la Provincia autonoma di Bolzano confuta i rilievi svolti dall'Avvocatura generale dello Stato, e segnatamente la sua pretesa di fondare la legittimità degli atti impugnati richiamando il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Rileva, difatti, la ricorrente che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni del novellato Titolo V della Carta fondamentale si applicano alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sicché lo Stato non può avvalersi dell'art. 117 della Costituzione per limitare le competenze statutarie e di attuazione statutaria della Provincia di Bolzano (sono nuovamente richiamate le sentenze n. 145 del 2005, numeri 103 e 48 del 2003, n. 408 del 2002).

Infine, la difesa della Provincia ribadisce non solo l'illegittimità ma anche la superfluità dei disposti controlli statali, giacché sarebbe bastato che il Ministro avesse richiesto alla Provincia autonoma i dati di proprio interesse, e li avrebbe immediatamente ottenuti.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005, la nota del direttore generale del Ministero della salute, anch'essa del 5 maggio 2005, nonché il verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, tutti aventi ad oggetto la verifica del fenomeno delle «liste d'attesa nella sanità».

1.1. — Premette la ricorrente che, con lettera del 5 maggio 2005, il Ministro della salute, nel richiamare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sul presupposto che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), ha attribuito allo stesso Ministero la competenza per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, comunicava al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che, nell'ambito di «un'indagine a livello nazionale, anche in riferimento all'accertamento del fenomeno della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e di ricovero», si rendeva «essenziale acquisire i provvedimenti» adottati in materia. Pertanto, chiedeva «di voler mettere a disposizione (...) ogni utile elemento informativo» e comunicava di aver chiesto «al Comando Carabinieri per la sanità di effettuare una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, relativamente agli stessi fenomeni».

1.2. — Inoltre, con nota in pari data, il direttore generale del Ministero della salute comunicava all'Assessore alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano che il Ministero aveva avviato «un'indagine nazionale sul fenomeno delle «liste di attesa»».

1.3. — Il 18 maggio 2005, quindi, i NAS di Trento effettuavano, presso il Centro unico di prenotazione dipendente dalla direzione medica dell'Ospedale di Bolzano, «gli accertamenti inerenti le liste di attesa circa le prestazioni ambulatoriali» e rilevavano tempi d'attesa «molto inferiori» a quelli «previsti dalla delibera provinciale e dall'accordo nazionale Stato-Regioni».

2. — Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto, a fondamento del ricorso, la violazione delle proprie attribuzioni statutarie come stabilite, in particolare, dagli artt. 4, primo comma, numero 7; 9, primo comma, numero 10; 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dalle relative norme di attuazione, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), e l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Ha chiesto, pertanto, che la Corte dichiari che «non spetta allo Stato esercitare controlli» presso le Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano «per la verifica delle cd. «liste di attesa»» e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.

3. — Costitutosi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che gli atti impugnati sono riconducibili alla potestà legislativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e ha dedotto che la previsione di cui all'art. 4 del citato d.lgs. n. 266 del 1992, secondo la quale «nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione», opera esclusivamente con riferimento alle materie in cui le Province godono di competenza primaria. Nel caso di specie, invece, la stessa ricorrente ha affermato che la propria competenza in materia di funzionamento e gestione delle istituzioni ed enti sanitari (di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975) trova un espresso limite nella necessità di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Secondo la difesa dello Stato, in presenza di tali esigenze, pertanto, solo gli organi statali possono verificare che l'erogazione delle prestazioni fornite dagli enti ed organi provinciali competenti in materia di igiene e sanità rispettino i suddetti standard minimi.

4. — Oggetto del conflitto sono, dunque, gli atti mediante i quali lo Stato ha svolto attività di verifica presso strutture sanitarie della Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 117, secondo

comma, lettera *m*), Cost., in ordine all'erogazione delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di assistenza (cosiddetti LEA), sotto il profilo delle liste di attesa; atti ritenuti, invece, dalla suddetta Provincia lesivi delle proprie competenze statutarie.

5. — In via preliminare, è necessario illustrare il quadro normativo di fondo in cui si colloca il conflitto così proposto. L'esame del ricorso richiede, in particolare, una sia pure sommaria ricostruzione, oltre che delle competenze in materia della Provincia ricorrente, anche delle disposizioni che, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, regolano i LEA in materia sanitaria e le liste di attesa per la fruizione degli stessi.

5.1. — Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 4, primo comma, numero 7, attribuisce alla Regione la competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» e conferisce, in base all'art. 9, primo comma, numero 10, competenza legislativa concorrente alle Province autonome in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera». Ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello statuto, «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative», in precedenza attribuite allo Stato, «sono esercitate rispettivamente dalla Regione o dalla Provincia».

Sul presupposto che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano, nelle norme di attuazione dello statuto regionale le due distinte sfere di competenza sono state precisate nel senso che alla Regione spetta la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle Province autonome è attribuita potestà legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 474 del 1975). In particolare, proprio l'art. 2, comma 2, del citato d.P.R. n. 474 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto speciale, stabilisce che le Province «nell'esercizio di tali potestà (...) devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». E l'art. 3 del medesimo decreto enumera gli ambiti in cui restano ferme le competenze degli organi statali.

Le attribuzioni delle suddette Province in materia di assistenza sanitaria trovano la loro disciplina, oltre che nelle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione dello statuto, nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale competono «alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera», ed, in particolare, la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette Aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

Detto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

5.2. — Ciò premesso, va ricordato che — su un piano generale — già nella legge di riforma sanitaria del 1978 si rinviene il nucleo di base della disciplina dei LEA sanitari. Infatti, l'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), ha posto il principio secondo il quale «la legge dello Stato, in sede di approvazione del Piano sanitario nazionale», deve fissare i «livelli essenziali delle prestazioni che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini».

5.2.1. — La normativa successiva alla citata legge ha affidato la definizione di livelli uniformi di assistenza sanitaria (tra i quali — come si è specificato — sono certamente compresi quelli concernenti gli standard relativi alle liste di attesa) ad atti di intesa tra lo Stato e le Regioni, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405.

A questo riguardo, deve essere ricordato, in particolare, il d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), il quale — nel recepire l'accordo raggiunto, in sede di Conferenza permanente, il 22 novembre 2001 — ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza.

Rilevante è, inoltre, la circostanza che l'allegato 5 del medesimo d.P.C.m. — introdotto dal successivo d.P.C.m. 16 aprile 2002 — detta le linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, confermando, ulteriormente, lo stretto collegamento tra i LEA e le cosiddette «liste di attesa».

Del pari rilevante, nella medesima prospettiva, è la disposizione contenuta nell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), secondo cui «le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale» sono quelle di cui al già citato d.P.C.m. 29 novembre 2001.

La legislazione statale successivamente intervenuta ha poi confermato il predetto sistema di determinazione dei suddetti livelli, senza sostanziali modificazioni.

6. — Così delineato il quadro normativo che fa da sfondo alla tematica in questione, deve passarsi all'esame specifico del conflitto promosso dalla ricorrente Provincia autonoma con riguardo agli atti mediante i quali lo Stato ha esercitato direttamente poteri di verifica sulla osservanza dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture di sanità pubblica provinciale.

7. — La ricorrente, a questo proposito, ha dedotto che gli atti impugnati sarebbero lesivi della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dalle norme dello statuto speciale e di attuazione di esso.

Il ricorso è fondato.

La lettera del Ministro della salute e i conseguenziali atti provenienti da organi statali sono lesivi della sfera di autonomia organizzativa della Provincia di Bolzano, quale risulta prevista e disciplinata da norme dello statuto speciale e di attuazione di esso. Essi, infatti, incidono su ambiti di competenza riservati alla Provincia medesima in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché in materia di funzionamento e gestione degli enti sanitari (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975).

7.1. — In via preliminare, occorre considerare come la materia sulla quale incidono gli atti contestati con il ricorso sia quella dell'assistenza sanitaria, la quale rientra nella competenza legislativa della Regione. Peraltro, come si è innanzi precisato, l'esercizio della competenza regionale in tale materia è stato ripartito, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, tra la Regione e le due Province autonome, con la specificazione che a queste ultime spettano (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975) «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», con il limite che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». Ciò, peraltro, non esclude che, nella materia in esame, operi anche la competenza statale esclusiva relativa alla determinazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare, in forza di quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Si versa, pertanto, in una tipica ipotesi nella quale si verifica una concorrenza di competenze, statali e regionali, che postula, di necessità, la individuazione di una linea di demarcazione tra le stesse, con specifico riferimento alla verifica sulla operatività delle liste di attesa.

A questo riguardo, ancora su un piano generale, salvo quanto si osserverà per la Provincia autonoma ricorrente, deve rilevarsi che non appare dubbia la riconducibilità delle predette liste di attesa all'area dei livelli essenziali di assistenza. Del pari, è indubitabile che rientra nella medesima area anche l'attività di verifica diretta allo scopo di accertare se gli standard qualitativi e quantitativi indicati negli atti di determinazione dei livelli in questione vengono effettivamente rispettati.

8. — Alla luce delle suindicate considerazioni deve, dunque, riconoscersi carattere prevalente alla competenza statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. E, coerentemente con il suddetto quadro normativo di riferimento, l'art. 1, comma 172, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha demandato al Ministero della salute il potere di effettuare accessi presso le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, nonché presso altre strutture sanitarie, al fine di verificare l'effettiva erogazione dei LEA, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, «compresa la verifica dei relativi tempi di attesa». E non è senza rilievo che tale proposizione normativa non abbia formato oggetto di impugnazione da parte delle Regioni.

Giova, comunque, precisare che l'attribuzione allo Stato del potere di verificare l'osservanza dei tempi di attesa, data la già rilevata intrinseca inerenza di esso al potere di determinazione dei LEA, non esclude affatto che le singole Regioni, a statuto ordinario o speciale, possano adottare autonomi e ulteriori meccanismi di moni-

toraggio del settore e possano provvedere ad accertare che effettivamente le strutture sanitarie rispettino tali tempi. E l'esame della norme primarie e regolamentari adottate in materia da varie Regioni conferma che molteplici disposizioni regionali hanno provveduto in tal senso.

Si può, altresì, rilevare come, successivamente alla proposizione del presente conflitto, nell'intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, n. 2648 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute), si sia ritenuto «necessario (...) individuare in modo condiviso le regole e le procedure di verifica e controllo delle attività delle Regioni per garantire i LEA su tutto il territorio nazionale».

Ora, la disposizione contenuta nel comma 172 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2005 è invocata dalla difesa dello Stato come fonte legittimatrice dell'intervento statale anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Tuttavia — a prescindere dal significato da dare al comma 569 dell'art. 1 della citata legge, secondo il quale tutte le disposizioni contenute nella stessa legge sono applicabili «nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» — va rilevato che la normativa statutaria e, segnatamente, quella di attuazione dello statuto, conferiscono ad entrambe le Province autonome specifici poteri di verifica su tutta l'attività svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere ed in genere dalle strutture di sanità pubblica; poteri che devono intendersi riferiti anche al settore concernente i tempi di attesa con riguardo all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria.

In particolare, come si è innanzi precisato, in sede di attuazione dello statuto regionale, l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975 ha previsto, espressamente, che le Province autonome, non solo esercitano «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», ma anche che «nell'esercizio di tali potestà» esse sono tenute a «garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». D'altra parte, l'art. 3 del medesimo decreto, nell'enumerare gli ambiti in cui restano ferme le competenze degli organi statali, non contiene alcun riferimento, neppure indiretto, all'organizzazione dei servizi sanitari o alla verifica relativa alla fruizione degli stessi da parte degli utenti.

Ne consegue che è la stessa disciplina attuativa dello statuto regionale a radicare la competenza delle Province autonome quanto all'attività di verifica delle liste di attesa, data la stretta inerenza di queste ultime con la «garanzia» della erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo standard non inferiori a quelli previsti a livello nazionale o comunitario, che esse sono tenute ad assicurare.

9. — A conforto ulteriore di tale conclusione, devono essere richiamate due pronunce di questa Corte, vale a dire le sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993.

La Corte — sia pure con riferimento ad altri ambiti di attività — ha riconosciuto che il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, «in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza», deve «ritenersi riferito» unicamente alle Province autonome, «con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo» del Ministero del Tesoro (sentenza n. 228 del 1993). La Corte ha, inoltre, ricordato «che, anche nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80)».

10. — Né appare senza significato, infine, la circostanza che — sul presupposto della propria competenza statutaria — la Provincia ricorrente, con l'art. 16 della propria legge 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), abbia previsto (e continui a prevedere, pur all'esito della sostituzione operata dalla legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9, recante «Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale») «un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese», che tenga conto, tra l'altro, «dell'appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza».

11. — Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che non spetta allo Stato procedere a verifiche sulle liste di attesa nelle strutture sanitarie della Provincia di Bolzano, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento della lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), della nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché del verbale del Comando Carabinieri per la sanità, NAS di Trento, del 18 maggio 2005.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della salute, disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa;

Annulla, per l'effetto, la lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/199), la nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché il verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

07C0321

N. 81

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a), e) e s), 118, primo comma, e 120, primo comma.

Ricorso dello Stato - Disposizioni oggetto di impugnazione - Individuazione in base alla decisione assunta dal Governo e al tenore complessivo del ricorso - Superamento della elencazione (incompleta e imprecisa) contenuta nell'epigrafe del ricorso.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 34.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle licenze di pesca e delle «misure di sostenibilità», dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, della competenza e delle modalità per il rilascio delle licenze - Ricorso dello Stato - Genericità delle censure riferite ad alcuni parametri - Inammissibilità della questione ad essi riferita.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a) ed e), e 120, primo comma.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina dell'autorizzazione alla pesca per fini di ricerca scientifica, ivi compresa la pesca del novellame di alcune specie ittiche - Ricorso dello Stato - Assenza di specifici elementi argomentativi a sostegno delle censure, genericamente formulate - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 2, comma 1, lettere e) e f), 14, comma 1, lettera b), 18 e 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a), e) e s), 118, primo comma, e 120, primo comma.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle licenze di pesca e delle «misure di sostenibilità», dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, della competenza e delle modalità per il rilascio delle licenze - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inosservanza del principio di leale collaborazione, contrasto con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di pesca marittima - Esclusione (attesa anche la sussistenza di sufficienti strumenti di coordinamento tra funzioni regionali e statali nella materia) - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 1, lettera *b*), 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera *s*), e 118, primo comma; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, art. 12, comma 5.

Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina del riconoscimento e dell'organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura - Ricorso dello Stato - Contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali - Indebita regionalizzazione dei distretti di pesca - Violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata interferenza con le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema, irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, contrasto con l'esigenza di attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative allo Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 2, comma 1, lettera *c*), 10 e 11.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere *a*), *e*) e *s*), e 118, primo comma; d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, lettera *b*) e 2; 2, comma 1, lettere *c*), *e*), ed *f*); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2006, depositato in cancelleria il successivo 21 febbraio ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato, presso la cancelleria della Corte, il successivo 21 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), ed *s*), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in relazione al limite territoriale delle competenze legislative regionali, nonché al principio di leale

collaborazione tra Stato e Regioni, degli articoli 1, commi 1, lettera *b*) e 2; 2, comma 1, lettere *c*), *e*), ed *f*); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

Nell'evocare l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost., in ordine alla disciplina regionale dei distretti di pesca, la difesa dello Stato richiama, altresì, il regolamento (CE) n. 2371 del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) e il regolamento (CE) n. 3690 del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca).

1.1.— Il ricorrente ha proposto l'impugnazione in esame nelle more del giudizio di costituzionalità avente ad oggetto le questioni promosse dalla Regione Toscana avverso la legge delega 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), nonché il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), questioni decise con sentenza n. 216 del 2006. Il ricorrente, dando atto di questa circostanza, ha rilevato che, senza attendere l'esito dei suddetti giudizi, la Regione Toscana ha approvato la legge oggetto di censura.

1.2.— La difesa dello Stato formula un primo gruppo di censure rispetto alle seguenti norme della legge regionale impugnata: art. 1, commi 1, lettera *b*), e 2; art. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*); art. 3 (comma 1, lettera *d*); artt. 7, commi 7 (lettere *a* e *c*), e 8; 12; 13; 14; 18 e 19.

Il sospetto di illegittimità costituzionale investe tali disposizioni, in quanto le stesse disciplinano le licenze di pesca e le autorizzazioni per la pesca a fini scientifici, anche in relazione alla pesca del novellame di alcune specie ittiche (in proposito il ricorrente richiama gli artt. 1, comma 1, lettera *b*; 2, lettere *e* ed *f*; 3, comma 1, lettera *d*; 7, comma 8; 12; 13; 14; 18 e 19), nonché le modalità di esercizio delle attività di pesca marittima, di cui all'art. 7, comma 7 (lettere *a* e *c*).

Le richiamate norme regionali sarebbero lesive di più parametri costituzionali, nonché del principio di leale collaborazione, e, in via preliminare, se ne assume la contrarietà con il limite rappresentato dal dato territoriale.

In proposito, il Presidente del Consiglio rileva, richiamando anche l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come il previgente art. 117 della Costituzione attribuiva alle Regioni competenze solo in materia di pesca nelle acque interne.

1.3.— Le suddette disposizioni contrasterebbero, pertanto, in primo luogo, con l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Il contingentamento delle licenze di pesca, infatti, costituisce il primo e più efficace strumento per preservare le risorse ittiche disponibili e, quindi, l'ecosistema di cui la fauna marina fa parte, in linea con le convenzioni internazionali in materia e con il diritto internazionale della pesca marittima. L'Unione europea e lo Stato hanno, in tale prospettiva, operato per ridurre il numero dei pescherecci e i «tempi» di pesca marittima. Pertanto, una gestione delle licenze di pesca a livello regionale e provinciale appare non compatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee e con la oggettiva mobilità delle navi in uno spazio marino che è per sua natura senza confini.

Ulteriore profilo di doglianza risiede nella dedotta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 120, primo comma, della Costituzione.

Ed infatti, la produzione legislativa e regolamentare, nonché l'esercizio delle competenze amministrative delle singole Regioni, non possono introdurre turbative alla corretta e fisiologica competizione tra imprenditori ittici operanti nell'ambito nazionale e in quello dell'Unione europea, riservando trattamenti e discipline più favorevoli a quelli localizzati in determinati territori regionali.

Le norme impugnate contrasterebbero, altresì, con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, in riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 154 del 2004. Lo Stato ha, infatti, competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Le disposizioni in esame violerebbero anche l'art. 118, primo comma, della Costituzione. In via logicamente subordinata, la difesa dello Stato rileva che l'attività di pesca marittima richiede necessariamente l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con riflessi sulla funzione legislativa (in merito sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

1.4.— Un altro gruppo di censure è formulato rispetto agli artt. 2, comma 1, lettera *c*); 10 e 11 della legge regionale n. 66 del 2005, che «riservano» alla Regione, e per essa alla Giunta, la determinazione dei criteri di organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura e dei contenuti minimi della strategia di sviluppo, nonché

le regole di procedura per il riconoscimento dei distretti, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, per la revoca di quest'ultimi, nonché la disciplina della partecipazione al finanziamento degli interventi. L'art. 11, in particolare, definisce le funzioni affidabili ai distretti.

In via preliminare, la difesa dello Stato richiama la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), che all'art. 1, commi 366 e 367, contiene norme ordinamentali e di principio, in ordine ai distretti produttivi, adottate ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettere *a*) — anche in relazione al regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca), e al regolamento (CE) n. 3690/1993, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) —, *e*) ed *s*), e 118 della Costituzione.

Quindi, osserva come le disposizioni regionali impugnate determinino una irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca marittima, soprattutto se svolta in mare libero o nelle acque territoriali di un altro Stato, ed anche con l'art. 4 (*recte*: art. 12, comma 4) del d.lgs. n. 154 del 2004.

1.5.— Secondo la difesa erariale, tutte le disposizioni in esame appaiono ancor più lesive laddove si consideri che non è prevista alcuna forma di leale collaborazione con lo Stato, e che, anzi, l'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 66 del 2005, stabilisce che cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

Né nella legge regionale oggetto di censura è rinvenibile un riferimento ad intese tra Stato e Regioni, tra l'altro ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 154 del 2004.

2.— In data 28 febbraio 2006 la Regione Toscana ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili e, comunque, non fondate le questioni di costituzionalità promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La resistente deduce che la normativa impugnata non interferisce nelle materie di competenza statale, né eccede l'ambito territoriale regionale, rispettando, invece, i limiti delle attribuzioni che l'art. 117 della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di pesca e acquacoltura.

3.— In data 12 gennaio 2007, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle difese svolte e nelle conclusioni già formulate.

La difesa dello Stato ha richiamato la sentenza n. 213 del 2006 con la quale la Corte ha enunciato alcuni principi in materia di pesca, nonché la sentenza n. 370 del 2003, ponendo in evidenza come l'assenza di forme di leale collaborazione abbia costituito oggetto di specifica censura.

Ha chiesto, quindi, in via subordinata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle singole disposizioni, nella parte in cui non rispettano il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

4.— In data 24 gennaio 2007, la Regione Toscana ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In via preliminare, la resistente eccepisce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta in ordine all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 66 del 2005, in quanto tale norma non è compresa nel novero delle disposizioni di cui alla relazione ministeriale recepita nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso.

Analoga eccezione di inammissibilità, sia pure sotto un diverso profilo, è formulata in ordine alla questione avente ad oggetto gli artt. 3 e 7, comma 7, della legge regionale, in quanto lo Stato avrebbe autorizzato l'impugnazione della sola lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3, e delle sole lettere *a*) e *c*) del comma 7, dell'art. 7 della legge stessa.

Nel merito, la Regione Toscana conclude per la non fondatezza del ricorso, e richiama anch'essa, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, la sentenza della Corte n. 213 del 2006.

In particolare, la difesa regionale osserva come allo Stato, in materia di pesca, sia riservato il potere di indirizzo, di determinazione dei principi, di fissazione del nucleo minimo ed indefettibile di salvaguardia della specie ittica ed il controllo sul rispetto di tutto quanto così determinato, ma ciò non significa accentramento delle funzioni di rilascio delle licenze di pesca.

Infatti, una volta stabiliti i criteri, gli indirizzi e le misure di sostenibilità, legittimamente le Regioni possono provvedere (direttamente o con allocazione delle funzioni agli enti locali) al rilascio licenze di pesca, nel rispetto delle misure definite dallo Stato.

Analogamente, ad avviso della Regione, sono infondate le censure formulate in ordine alla disciplina dei distretti di pesca. Al riguardo, la difesa regionale richiama, nuovamente, la sentenza n. 213 del 2006, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato in ordine all'art. 4, comma 2, lettera *a*), della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere *a*), *e*) ed *s*), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in ragione del limite territoriale delle competenze legislative regionali e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

1.1.— In via preliminare, va rilevato che nell'epigrafe del ricorso le disposizioni impugunate sono state individuate negli artt. 1, comma 2; 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge regionale in esame.

Nella relazione del Ministro per gli affari regionali, richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2005, vengono citate, invece, le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, lettera *b*); 2, comma 1, lettere *c*), *e*) ed *f*); 3, comma 1, lettera *d*); 7, commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19.

Ciò premesso, deve essere dichiarata, innanzitutto, l'inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge in esame (il quale disciplina le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e acquacoltura), in quanto non compreso nell'elenco delle norme oggetto di impugnazione contenuto nella citata relazione ministeriale.

Al riguardo va ricordato, infatti, che la scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura (*cf.* sentenza n. 3 del 2006).

2.— Occorre, altresì, precisare l'oggetto dell'impugnazione, in ragione sia della mancata indicazione che della non precisa corrispondenza di alcune delle disposizioni contenute nell'epigrafe del ricorso, rispetto a quelle indicate, invece, nella citata relazione del Ministro per gli affari regionali.

Nella premessa del ricorso non è fatta menzione dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), e dell'art. 2, comma 1, lettere *c*), *e*) ed *f*), della legge regionale in esame, che, tuttavia, costituiscono oggetto di censure nella motivazione.

Si fa, altresì, espresso riferimento agli artt. 3, e 7, comma 7, tout court, mentre nella delibera del Consiglio dei ministri sono ritenuti lesivi l'art. 3, comma 1, lettera *d*), e l'art. 7, comma 7, lettere *a*) e *c*), della legge regionale in esame.

2.1.— Orbene, sotto un primo aspetto va ricordato che l'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce, al primo comma, che i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli artt. 31, 32 e 33 — tra cui rientrano, tra l'altro, i ricorsi dello Stato contro le leggi delle Regioni — devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23, cioè le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziato da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate (*cf.* sentenza n. 384 del 1999).

2.2.— Sotto un secondo aspetto, inoltre, deve ricordarsi che questa Corte ha avuto modo di affermare che l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (*cf.* sentenze n. 106 del 2005 e n. 338 del 2003), ferma la valutazione della Corte medesima in ordine all'eventuale nesso di inscindibilità tra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge non investite da autonome censure ritualmente proposte.

2.3.— Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la prospettazione di illegittimità costituzionale delle norme in esame, sia pure formulata nella sola motivazione del ricorso, in presenza della relativa delibera di autorizzazione all'impugnazione e tenuto conto del complessivo tenore del ricorso (v. sentenza n. 447 del 2006), consente di ritenere oggetto del giudizio di costituzionalità anche l'art. 1, comma 1, lettera *b*), nonché l'art. 2, comma 1, lettere *c*), *e*) ed *f*), della legge regionale censurata.

Inoltre, proprio in ragione del contenuto autorizzatorio della suddetta delibera governativa, l'art. 3 deve ritenersi impugnato solo con riguardo al comma 1, lettera *d*), e l'art. 7, comma 7, deve ritenersi impugnato, a sua volta, solo con riguardo alle lettere *a*) e *c*), come, d'altra parte, si rileva dal tenore delle argomentazioni contenute nella motivazione del ricorso.

2.4.— In conclusione, l'oggetto dell'impugnazione deve ritenersi delimitato con riguardo alle seguenti disposizioni della legge regionale in esame: l'art. 1, comma 1, lettera *b*); l'art. 2, comma 1, lettere *c*), *e*), ed *f*); l'art. 3, comma 1, lettera *d*); l'art. 7, commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8, nonché gli artt. 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19.

3.— Passando alla disamina del merito, va osservato che un primo gruppo di censure riguarda la disciplina delle licenze di pesca e delle misure di sostenibilità, contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera *d*), nell'art. 7, commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8, e — in quanto connessi — nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), e negli artt. 12, 13 e 14, comma 1, lettera *a*).

3.1.— Giova richiamare, in breve, il contenuto di tali disposizioni.

In ragione dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), il rilascio delle licenze di pesca rientra tra gli oggetti disciplinati dalla legge regionale n. 66 del 2005.

Spetta alle Province rilasciare, «nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca» (art. 3, comma 1, lettera *d*).

I commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8 dell'art. 7 fissano alcuni dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, individuati precipuamente nelle «limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate», nelle «determinazioni di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite», nonché nella fissazione, per ciascuna Provincia, del «numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che alla data di entrata in vigore della (presente) legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla data stessa, dal Ministero delle politiche agricole e forestali».

L'art. 12, a sua volta, disciplina le modalità di rilascio delle licenze di pesca.

L'art. 13 costituisce, presso le Province costiere, il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca.

Infine, l'art. 14, comma 1, lettera *a*), rimette all'adozione di regolamenti regionali di attuazione la fissazione delle modalità del rilascio delle licenze e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale.

3.2.— Le suddette proposizioni normative, ad avviso del ricorrente, sarebbero lesive di più parametri costituzionali — anche in relazione al limite rappresentato dall'ambito territoriale di specifica competenza di ciascuna Regione — nonché del principio di leale collaborazione.

3.3.— Esse contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Il contingentamento delle licenze di pesca, secondo il ricorrente, rappresenta il primo e più efficace strumento per preservare le risorse ittiche disponibili e quindi l'ecosistema di cui la fauna marina fa parte, in linea con le convenzioni internazionali in materia e con il diritto internazionale della pesca marittima. L'Unione europea e lo Stato, in tale prospettiva, hanno operato per ridurre il numero dei pescherecci e i «tempi» di pesca marittima. Pertanto, un governo delle licenze di pesca a livello regionale e provinciale dovrebbe ritenersi incompatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee e con la oggettiva mobilità delle navi in uno spazio marino, che è per sua natura senza confini.

3.4.— Ulteriore profilo di doglianza risiede nella dedotta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 120, primo comma, della Costituzione.

L'esercizio delle funzioni legislativa e regolamentare, nonché l'esercizio delle competenze amministrative delle singole Regioni, non possono introdurre turbative alla corretta e fisiologica competizione tra imprenditori ittici operanti in ambito nazionale o europeo e quelli operanti in sede locale, riservando trattamenti e discipline più favorevoli ai secondi rispetto ai primi.

3.5.— Le norme impugnate contrasterebbero, altresì, con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, anche in riferimento all'art. 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), la cui rubrica reca «Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche».

Ciò in quanto lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

3.6.— Le disposizioni in esame lederebbero anche l'art. 118, primo comma, della Costituzione. In proposito, la difesa dello Stato rileva che l'attività di pesca marittima richiede necessariamente l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con evidenti riflessi sulla funzione legislativa (in merito sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

4.— Un secondo gruppo di censure riguarda gli artt. 2, comma 1, lettera *c*); 10 e 11 della legge regionale n. 66 del 2005, che riservano alla Regione, e per essa alla Giunta, la determinazione dei criteri di organizzazione

dei distretti di pesca e di acquacoltura, e dei contenuti minimi della strategia di sviluppo, nonché le regole di procedura per il riconoscimento dei distretti medesimi, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, per la revoca di quest'ultimi, nonché la disciplina della partecipazione al finanziamento degli interventi.

4.1.— La difesa dello Stato ricorda che in tema di distretti produttivi, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), all'art. 1, commi 366 e 367, contiene norme ordinamentali e di principio, adottate in forza dell'art. 117, primo comma, lettera *a*), anche in relazione a regolamenti comunitari, nonché delle successive lettere *e*) ed *s*), e dell'art. 118 della Costituzione. Il ricorrente richiama, altresì, l'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che reca la disciplina dei distretti di pesca.

4.2.— Viene dedotto, in particolare, che le disposizioni regionali in questione determinano una non razionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto sia con i suddetti parametri costituzionali, sia con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca marittima, soprattutto se svolta in mare libero o nelle acque territoriali di altro Stato, ed anche con l'art. 4 (recte: art. 12, comma 4) del d.lgs. n. 154 del 2004.

5.— Lo Stato impugna, infine, un terzo gruppo di norme — prospettando in ordine alle stesse le medesime censure formulate rispetto agli artt. 3, comma 1, lettera *d*); 7, commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8; nonché, in quanto connessi, agli artt. 1, comma 1, lettera *b*); 12; 13 e 14, comma 1, lettera *a*) — relative alla pesca per fini scientifici, anche in relazione alla pesca del novellame di alcune specie ittiche, secondo quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*); 14, comma 1, lettera *b*); 18 e 19.

Secondo tali disposizioni, sono riservate alla competenza regionale «il rilascio dell'autorizzazione alla pesca a fini scientifici» e «il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro» (rispettivamente, art. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*).

L'art. 18 disciplina la pesca del novellame di alcune specie ittiche, rinviando, per la determinazione delle modalità, al regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b*).

L'art. 19 regola la pesca a fini scientifici, e, analogamente, rinvia, per la determinazione delle modalità, al regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b*).

6.— Tutte le disposizioni impugnate, come rimarcato dalla difesa dello Stato nella memoria depositata il 12 gennaio 2007, tenuto conto della sentenza di questa Corte n. 213 del 2006, intervenuta nelle more del presente giudizio, sarebbero ancora più lesive laddove si consideri che non è prevista alcuna forma di leale collaborazione con lo Stato, e che, anzi, l'art. 25, comma 2, della legge regionale in esame stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, cessano di avere applicazione in Toscana le corrispondenti discipline statali.

Inoltre, secondo il ricorrente, nella legge regionale oggetto di censura non è rinvenibile alcun riferimento ad intese tra Stato e Regioni, come richiesto, invece, dall'art. 21 del d.lgs. n. 154 del 2004.

7.— Così precisato l'ambito complessivo delle questioni di legittimità costituzionale, appare necessario procedere, innanzitutto, alla ricognizione del quadro normativo statale che fa da sfondo rispetto alle disposizioni oggetto di impugnazione, anche con riferimento ai principi affermati da questa Corte in materia di «pesca» nella citata sentenza n. 213 del 2006.

7.1.— Occorre al riguardo ricordare, per quanto attiene all'allocazione delle funzioni amministrative in materia di pesca, che — come affermato da questa Corte (sentenza n. 213 del 2006) — già con gli artt. 79 e 100 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), vennero trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle acque interne», ricomprendendovi, tra l'altro, l'esercizio della pesca e il rilascio delle relative licenze, nonché le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno.

Successivamente, il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), all'art. 1, comma 2, a sua volta, conferì alle Regioni «tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero» delle risorse agricole, alimentari e forestali, «relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione», tranne quelli (elencati nell'articolo 2), riservati al neo istituito Ministero per le politiche agricole.

L'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha poi stabilito che «per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le Regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle Capitanerie di porto».

E in attuazione del d.lgs. n. 143 del 1997 sono state emanate leggi regionali di individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse. In particolare, la Regione Toscana ha adottato, in proposito, la legge 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

7.2.— Per quanto più specificamente attiene alla disciplina delle licenze di pesca, va ricordato che l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), poi abrogato dal d.lgs. n. 154 del 2004, ha sancito il passaggio dal permesso di pesca, originariamente regolato dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), alla licenza di pesca intesa come «documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi».

7.3.— A sua volta, l'art. 4 del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) ha riaffermato che le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca, mentre l'art. 2, comma 1, ha stabilito che, una volta adottato il regolamento di attuazione, coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione nell'apposito registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto. Le disposizioni del d.lgs. n. 153 del 2004, come è affermato nel suo art. 1, comma 1, rispondono a principi «di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli ecosistemi».

7.4.— Il d.lgs. n. 154 del 2004, che, come si è detto, ha disposto l'abrogazione della legge n. 41 del 1982, ha dettato disposizioni relative al Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura, il quale, in particolare, è proposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro» (art. 5 del d.lgs. n. 154 del 2004).

Il Programma nazionale, alla cui redazione, dunque, partecipano le Regioni in forza del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni medesime, è chiamato a definire, tra l'altro, gli obiettivi per il perseguimento delle finalità di cura delle risorse ittiche, di sviluppo sostenibile e di valorizzazione della produzione della pesca, coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi di gestione internazionale (art. 12, comma 1, in riferimento all'art. 4, comma 1, lettere a e b, del d.lgs. n. 154 del 2004).

Le Regioni, a loro volta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di programmazione nazionale, devono predisporre i programmi regionali per la pesca e l'acquacoltura contenenti l'indicazione degli interventi di competenza (art. 5 del d.lgs. n. 154 del 2004).

È, altresì, previsto — sul presupposto che le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello «sforzo di pesca» e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, dei tempi di pesca, delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati — che il controllo sulle suddette misure, garantendo il rispetto di norme e obiettivi comunitari, sia esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche attraverso le licenze di pesca (art. 12, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 154 del 2004).

7.5.— Può essere utile, inoltre, ricordare come in sede comunitaria sia stato adottato il regolamento (CE) n. 1281 del 3 agosto 2005 (Regolamento della Commissione relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 3690 del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca), abrogato dal regolamento (CE) n. 700 del 25 aprile 2006.

7.6.— Per completare il quadro normativo che fa da sfondo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, occorre ora fare riferimento alla disciplina statale relativa ai distretti di pesca.

Tali distretti, quali «aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico», rinvencono la loro disciplina nell'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, il quale, al comma 1, prevede l'istituzione degli stessi «al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità».

Il comma 2 del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che «le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria».

8.— Questa Corte, pronunciandosi sull'assetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), ha rilevato che nella materia «pesca» è riscontrabile la sussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Ha affermato, inoltre, che la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, tanto statali, quanto regionali.

Per loro stessa natura, infatti, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

La Corte ha così ritenuto che assume, in definitiva, peculiare rilievo, nell'esame delle concrete fattispecie sottoposte al suo giudizio, l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che «si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale» (sentenza n. 213 del 2006).

9.— La Corte è, quindi, pervenuta alla conclusione della non fondatezza della questione di costituzionalità allora sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, dell'art. 4, comma 2, lettera *a*), della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), con la quale si è stabilito che il piano regionale per la pesca e l'acquacoltura deve contenere, tra l'altro, «l'articolazione territoriale dei distretti di pesca, intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano».

È stato così affermato che la «disposizione» (in quel giudizio) «impugnata, che opera comunque nell'ambito della pianificazione regionale, non si sovrappone alle competenze statali» (disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001), e che non è dato ravvisare alcuna sua interferenza «con la potestà esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.» (sentenza n. 213 del 2006).

10.— Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale si può, dunque, ritenere che le questioni ora sottoposte all'esame della Corte esigono, innanzitutto, che si proceda alla qualificazione, con riguardo alla materia incisa, dei settori oggetto di disciplina, dal momento che — come si è rilevato — con la materia «pesca» possono interferire interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa, anche al fine della verifica della sussistenza o meno di ragioni tali da giustificare un'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo statale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.

11.— Ed è proprio con riferimento a quanto già affermato da questa Corte che la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, comma 1, lettera *b*); 3, comma 1, lettera *d*); 7, commi 7, lettere *a*) e *c*), e 8; 12; 13 e 14, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 66 del 2005 deve essere dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata.

11.1.— Sono, innanzitutto, inammissibili le censure formulate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *a*), ed *e*), e all'art. 120 Cost., in quanto redatte in modo generico, in contrasto con l'esigenza, ripetutamente enunciata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (v., *ex multis*, le sentenze n. 246 e n. 51 del 2006, n. 360 e n. 336 del 2005).

11.2.— Non è, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alle medesime norme, da ultimo richiamate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *s*), e 118, primo comma, Cost., anche in ragione del limite territoriale della competenza regionale, e al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Nonostante attengano ad una materia, quella della pesca appunto, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ex art. 117, quarto comma, Cost., le disposizioni in esame si intrecciano con competenze sta-

tali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema; inoltre, possono ritenersi sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere — in ipotesi — l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia o la previsione di meccanismi di attuazione del richiamato principio di leale collaborazione. Nella specie, però, tali esigenze e ragioni possono ritenersi già soddisfatte da una serie di norme contenute nella legge regionale in esame, nonché dal complessivo sistema di regolamentazione della pesca disegnato dalla Regione resistente con la medesima legge.

Occorre rilevare, infatti, che le norme oggetto di impugnazione, tanto relative alle licenze di pesca, quanto alle misure di sostenibilità dello «sforzo di pesca», trovano collocazione nel programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, il quale costituisce, insieme con il programma nazionale — che deve tenere, altresì, conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali — lo strumento cardine nella definizione delle politiche della pesca.

Di significativo rilievo è, inoltre, la disposizione statale (art. 5 del d.lgs. n. 154 del 2004) secondo la quale il piano regionale deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'adozione del piano nazionale, dato che quest'ultimo è predisposto d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione del c.d. «Tavolo azzurro». È evidente, quindi, che i due strumenti di programmazione sono destinati naturalmente ad integrarsi secondo le rispettive competenze, grazie alla previsione di meccanismi idonei a dare attuazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Nel prevedere, in particolare, che il programma regionale, fissa, per ciascuna Provincia, «il numero massimo delle licenze di pesca concedibili», il comma 8 dell'art. 7 della legge censurata chiarisce che le stesse «non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate (...) dal Ministero delle politiche agricole e forestali». È chiaro, poi, che il suddetto contingentamento delle licenze di pesca presuppone, logicamente, anche la predeterminazione dei requisiti oggettivi e soggettivi (*cfr.* il citato atto di programmazione nazionale), che, con riferimento, tra l'altro, alle diverse tipologie di pesca, devono sussistere ai fini del loro rilascio, in vista proprio delle esigenze di salvaguardia della sostenibilità dello «sforzo di pesca», le quali sono correlate alla competenza statale in ordine alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

In tal modo, il coordinamento tra funzioni regionali e funzioni statali in materia è assicurato dalla specifica previsione secondo cui spetta allo Stato la individuazione del numero complessivo e della tipologia delle licenze concedibili, mentre compete alla Regione, attraverso il suddetto programma regionale, ripartire tale numero, in relazione appunto ai diversi tipi di pesca, tra le Province. Queste ultime, a loro volta, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale in esame, provvedono nei singoli casi al rilascio delle licenze medesime. È significativo, in questo quadro, quanto disposto dall'ultimo periodo del citato art. 7, comma 8, secondo cui «il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato» dal predetto Ministero «in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca».

Ne risulta, in definitiva, un sistema che non confligge né con il riparto delle competenze in materia di licenza di pesca quale desumibile dal novellato Titolo V della parte seconda della Costituzione, né con quanto indicato, quale norma interposta, dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 154 del 2004, secondo il quale «il controllo sulle misure di sostenibilità» nel settore della pesca (fondate principalmente sulla «regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati», in forza di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo) è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali «anche attraverso le licenze di pesca».

12.— Del pari, non può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera *c*); 10 e 11 della legge regionale impugnata, relativi ai distretti di pesca e di acquacoltura.

Ed infatti, le suddette disposizioni — in modo analogo alle norme sopra esaminate — operano nell'ambito della pianificazione regionale e non si sovrappongono, come già affermato nella sentenza n. 213 del 2006 con riguardo alla normativa della Regione Marche, alle competenze statali disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, cui possono ricondursi, in linea generale, le aggregazioni in esame, né è dato ravvisare alcuna interferenza delle disposizioni stesse con le potestà legislative esclusive dello Stato, *ex* art. 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), ed *s*), Cost. Sotto altro aspetto, poi, non possono ritenersi sussistenti, nella specie, e con particolare riferimento alla sopracitata disposizioni regionali, i necessari presupposti per l'assunzione, in via sussidiaria, *ex* art. 118, primo comma, Cost., a livello statale, delle funzioni amministrative nella materia in esame, con conseguenti riflessi sul riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni.

A ciò è da aggiungere che, tenuto conto delle finalità dei distretti (art. 10, comma 1, della legge impugnata) «di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore», non è dato comprendere, in particolare, in qual modo le disposizioni censurate potrebbero arrecare un *vulnus*, da un lato, alle regole della concorrenza, e, dall'altro, alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema.

13.— Resta da esaminare, infine, il terzo gruppo di disposizioni della legge regionale impugnata, contenute negli artt. 2, comma 1, lettere e) ed f); 14, comma 1, lettera b); 18 e 19.

Tali disposizioni, come si è accennato, tra l'altro, prevedono — rinviando ai regolamenti di cui al citato art. 14 — da un lato, che la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro è consentita «ai soli fini di ricerca», e, dall'altro lato, che la Regione «può autorizzare le Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini». Esse coinvolgono, dunque, oltre la materia di competenza residuale della Regione costituita dalla pesca, anche quella di competenza concorrente della ricerca scientifica.

La questione di legittimità costituzionale di dette disposizioni deve essere dichiarata inammissibile.

Nel ricorso, infatti, non si rinviene alcun elemento argomentativo che possa giustificare una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione, la cui impugnazione è solo genericamente collegata alle espressioni introduttive del ricorso, le quali fanno riferimento alla presunta violazione da parte di varie norme contenute nella legge regionale, dei parametri costituzionali di cui agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla territorialità delle competenze regionali, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e) e f); 14, comma 1, lettera b); 18 e 19, della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), e s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c); 10 e 11, della citata legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il rettore: MAZZELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 82

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessità di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 - Applicazione delle disposizioni previste per le Regioni a statuto ordinario in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta lesione del principio di specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale - Esclusione - Applicabilità, in via transitoria, della disposizione censurata fino alla conclusione dell'accordo, ancorché intervenuto oltre il termine prescritto - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 4 marzo 2006 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso, tra numerose altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), per violazione della legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione e delle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. Come riferisce la Regione, la norma censurata dispone che «per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005»; e che «in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario».

3. La ricorrente, dopo aver premesso di non contestare né il proprio dovere di partecipare ai vincoli conseguenti al patto di stabilità, né il principio dell'accordo, che vale per tutte le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, censura, da un lato, la disposizione che pone il termine del «31 marzo di ciascun anno» per il conseguimento dell'accordo, dall'altro, la disposizione secondo la quale «in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario». Essa sostiene che il principio dell'accordo tra la Regione interessata ed il Ministero dell'economia e delle finanze ha il suo fondamento nella specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale, cui si correla anche la specifica dimensione delle funzioni legislative ed amministrative affidate a ciascuna di esse. In tale prospettiva, detto principio sarebbe svuotato di significato dalla norma censurata, la quale, disponendo che in caso di mancato accordo si applichino alle autonomie speciali i limiti di spesa dettati per le Regioni ordinarie, anche qualora risulti che la responsabilità del mancato accordo non sia della Regione stessa ma di un possibile atteggiamento ostruzionistico, o almeno non collaborativo, del Ministero, consentirebbe al Governo di «far scattare» per la Regione Friuli-Venezia Giulia il regime delle Regioni ordinarie «trascinando inutilmente le trattative per l'accordo».

4. Con atto di costituzione depositato in data 14 marzo 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. L'Avvocatura, dopo aver rilevato che oggetto del ricorso è soltanto l'inciso «entro il 31 marzo di ciascun anno» ed il periodo secondo cui «in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario», osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il riferimento al 31 marzo non pone un termine perentorio e che il mancato raggiungimento dell'accordo era eventualità già considerata dalla normativa di attuazione.

5. Con memorie depositate nei termini la Regione ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni rispettivamente svolte negli atti introduttivi.

Considerato in diritto

1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), per violazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle relative norme di attuazione e delle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La disposizione impugnata prevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che in caso di mancato accordo si applichino le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario.

2. Secondo la Regione ricorrente, la norma censurata, sottoponendo le trattative finalizzate a detto accordo al termine del 31 marzo e disponendo, in caso di mancato accordo, l'applicazione alle autonomie speciali dei limiti di spesa dettati per le Regioni ordinarie, anche qualora risulti che la responsabilità del mancato accordo non sia della Regione stessa ma di un possibile atteggiamento non collaborativo del Ministero, consentirebbe al Governo di far scattare per la Regione Friuli-Venezia Giulia il regime delle Regioni ordinarie. In tale modo, la disposizione censurata svuoterebbe di significato il principio di specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale, cui si correla anche la specifica dimensione delle funzioni legislative ed amministrative affidate a ciascuna di esse.

3. Preliminarmente, deve essere disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1, comma 148, della legge n. 266 del 2005, dalle altre che investono diversi commi dello stesso art. 1, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso e che formano oggetto di distinte pronunce.

4. La questione non è fondata.

5. La disposizione impugnata si inserisce nel contesto delle norme sul cosiddetto patto di stabilità interno per gli enti territoriali, contenute negli ultimi anni in tutte le leggi finanziarie dello Stato. Essa stabilisce limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali, relativamente sia alle spese correnti, sia a quelle in conto capitale, ivi comprese le spese di personale, proponendosi l'obiettivo di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nelle misure dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli anche di origine comunitaria in ordine al disavanzo pubblico.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», e che, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del 2004).

Tali vincoli, come questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire, devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 e nn. 353, 345 e 36 del 2004).

6. Un tale obbligo, però, deve essere temperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti. In tale prospettiva, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la previsione normativa del metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del temperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto «patto di stabilità» (sentenza n. 353 del 2004).

Nella predetta decisione questa Corte ha affermato che il metodo dell'accordo, introdotto per la prima volta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), seguito dall'art. 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e riprodotto in tutte le leggi finanziarie successivamente adottate, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2000), fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), deve essere tendenzialmente preferito ad altri, dato che «la necessità di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di questi ultimi».

7. Dalla sentenza citata si desume che, tuttavia, in materia di controlli di spesa delle Regioni ad autonomia speciale, il metodo dell'accordo deve risultare compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni speciali devono farsi carico. Il necessario inquadramento di tale metodo in un assetto più complesso di condizioni, del resto, discende dalla previsione, contenuta nell'art. 48, Statuto Reg. Friuli-Venezia Giulia, della necessaria armonizzazione dell'autonomia finanziaria di tale Regione con i principi della solidarietà nazionale.

In coerenza con tale premessa, questa Corte, nella sentenza citata, ha ritenuto legittima la previsione, contenuta nella legge finanziaria 2002, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in pendenza delle trattative tra Stato e Regioni a statuto speciale, per la determinazione, fino al raggiungimento dell'accordo, dei flussi di cassa verso gli enti predetti, ancorandoli ai limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario. Tale regime, infatti, è da considerarsi, a giudizio di questa Corte, non solo rispettoso del principio di tendenziale preferenza del metodo dell'accordo, fino a quel momento attuato, ma anche non arbitrario, proprio per effetto del predetto collegamento del provvedimento ministeriale ad un preciso dato normativo.

8. Nella disposizione qui impugnata, come nelle leggi finanziarie successive a quella scrutinata dalla Corte nella citata pronuncia, il legislatore ha sostituito la previsione del potere unilaterale del Ministro di determinare i flussi di spesa — che la Corte aveva ritenuto legittimo solo in quanto legato al regime legislativamente previsto per le Regioni ordinarie — con la statuizione che debbano ritenersi direttamente operanti, senza l'intermediazione di alcun provvedimento amministrativo, i limiti di spesa previsti dalla stessa legge finanziaria per le Regioni ordinarie. Si aggiunge, però, «in caso di mancato accordo».

È tuttavia da escludere che, con questa ultima formulazione, il legislatore abbia inteso trasformare il termine del 31 marzo da ordinatorio in perentorio. La mancata conclusione dell'accordo entro il termine previsto non comporta,

a giudizio di questa Corte, la definitiva applicazione del regime di spesa delle Regioni a statuto ordinario. Tale interpretazione trova conferma nella prassi applicativa, dato che fino al 2006 gli accordi in concreto stipulati da Stato e Regioni a statuto speciale sono stati conclusi quasi tutti alcuni mesi dopo lo scadere del termine del 31 marzo. Deve dunque ritenersi che, in base alla norma censurata, sostanzialmente omogenea a quella già scrutinata da questa Corte, e dalla stessa ritenuta non contraria a Costituzione, in caso di mancata tempestiva definizione dell'accordo entro il termine del 31 marzo si applicano i limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario, ma ciò solo in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente.

9. In tale prospettiva, l'applicazione alle Regioni a statuto speciale dei limiti di spesa previsti per quelle a statuto ordinario, proprio perché transitoria, non comporta quello svuotamento del principio dell'accordo denunciato dalla ricorrente. Allo Stato, infatti, non potrebbe bastare far scadere il termine per imporre definitivamente alle Regioni a statuto speciale i limiti previsti dalla finanziaria per le Regioni ordinarie, perché le trattative possono ben proseguire dopo la scadenza del termine.

10. Per converso, l'ablazione della norma impugnata richiesta dalla Regione ricorrente determinerebbe inevitabilmente, in caso di inutile decorso del termine del 31 marzo, la proroga dell'efficacia della norma sui limiti di spesa contenuta nella legge finanziaria dell'anno precedente.

11. Del resto, la lamentata, astratta possibilità di un uso distorto del potere pubblico, quale potrebbe essere il temuto comportamento ostruzionistico posto in essere dallo Stato per impedire l'accordo, non è argomento idoneo a rendere tale potere per ciò solo costituzionalmente illegittimo. Infatti, nel caso si verificasse una simile eventualità, la Regione ben potrebbe, per far valere concrete lesioni della propria autonomia finanziaria, utilizzare, oltre ai rimedi giurisdizionali a sua disposizione, anche il conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di altri commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento alla legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e relative norme di attuazione ed alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il presidente: BILE

Il rettore: MAZZELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 83

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità mentale - Pericolosità sociale - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Possibilità di ricovero in una comunità terapeutica - Esclusione - Denunciata lesione del diritto inviolabile alla salute e del principio di eguaglianza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore - Mancato riferimento alla più recente giurisprudenza in materia - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 205, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza del 29 giugno 2005 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P.C., iscritta al n. 572 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 29 giugno 2005 e pervenuta a questa Corte il 26 novembre 2005, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi con rito abbreviato sulla responsabilità penale di imputato affetto al tempo di commissione del fatto da accertata incapacità di intendere e di volere, ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2) e 222, primo comma, del codice penale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che il giudice *a quo*, premesso che l'imputato in caso di vizio totale di mente va prosciolto ai sensi dell'art. 88 cod. pen., osserva che la persistenza della pericolosità sociale dello stesso, accertata tramite perizia psichiatrica, comporta l'applicazione di idonea misura di sicurezza;

che, prosegue il remittente, nel giudizio *a quo* il perito ha concluso per il carattere «esageratamente contenitivo» dell'ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.), ritenendo «ottimale» «l'inserimento in una comunità terapeutica psichiatrica»;

che il remittente si dichiara consapevole che la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 222 cod. pen., consentendo al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale dell'infermo di mente;

che, tuttavia, nel caso oggetto di giudizio non vi sarebbe alcuna misura di sicurezza atta a tale scopo, posto che la libertà vigilata non risulterebbe «sufficientemente contenitiva», mentre il solo inserimento nella comunità psichiatrica apparirebbe soddisfacente;

che il giudice *a quo*, riproducendo integralmente le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di assise di Torino in qualità di remittente di identica questione decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 254 del 2005, ritiene che tale assetto normativo confligga con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, poiché priva l'infermo di mente del trattamento terapeutico più adeguato, obbligando all'interruzione delle cure in corso di somministrazione presso una comunità psichiatrica e all'allontanamento del soggetto dal luogo ove vivono i famigliari, con cui questi ha legami affettivi, utili alla terapia stessa, benché la possibilità del ricovero in adeguata struttura terapeutica sia prevista nella fase anteriore al proscioglimento;

che, secondo il remittente, le disposizioni impugnate sarebbero perciò incostituzionali, nella parte in cui impongono il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario del soggetto socialmente pericoloso, prosciolto per infermità psichica, anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento in una comunità terapeutica psichiatrica.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2) e 222, primo comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui impongono al giudice di disporre nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, privilegiando le esigenze di controllo della pericolosità rispetto a quelle di cura e di riabilitazione anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in una adeguata struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo;

che, in particolare, il giudice *a quo* stima, sulla base della perizia psichiatrica disposta a tal scopo, che la misura della libertà vigilata, applicabile per effetto della sentenza di questa Corte n. 253 del 2003, sarebbe idonea a contenere la pericolosità sociale dell'imputato, e che unica soluzione adeguata a tal fine, capace nel contempo di non ledere il diritto alla salute dell'imputato medesimo, sarebbe l'inserimento in una comunità psichiatrica «prevista dall'ordinamento socio-sanitario»;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 254 del 2005;

che, come si è in tale occasione evidenziato, «in sostanza, il giudice *a quo* chiede alla Corte di creare e di disciplinare una nuova misura di sicurezza destinata a soggetti prosciolti per infermità psichica e socialmente pericolosi, individuata nel ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo, non riconducibile ad alcuna delle misure di sicurezza previste dal Capo I del Titolo VIII del Libro I del codice penale»;

che, come ulteriormente evidenziato nella predetta ordinanza, «questa Corte deve ribadire quanto ha già avuto occasione di affermare in relazione ad altre questioni volte ad ampliare la tipologia delle misure di sicurezza applicabili all'imputato prosciolto per infermità psichica, e cioè che esulano dalla sfera dei propri poteri interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore «(si veda ordinanza n. 88 del 2001; nonché la sentenza n. 228 del 1999 e le ordinanze n. 396 e n. 333 del 1994, n. 24 del 1985)»;

che, inoltre, il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non dà conto della più recente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la libertà vigilata, accompagnata da opportune prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati, può essere eseguita anche in una struttura psichiatrica protetta;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2) e 222, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: FLIK

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

07C0324

N. 84

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto ai destinatari di atti aventi natura penale - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 13 ordinanze del 22 giugno 2005 dal Giudice di pace di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. da 196 a 208 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26 e 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che con tredici ordinanze di identico contenuto, depositate il 22 giugno 2005 e pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti relativi alla convalida dei decreti di espulsione emessi nei confronti di diversi cittadini extracomunitari, il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione;

che, a parere del rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe sufficiente, a garanzia del diritto di difesa del destinatario del decreto di espulsione, la mera informativa del diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia;

che la lesione del diritto di difesa, sempre secondo il rimettente, sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che il provvedimento di espulsione e quelli ad esso connessi incidono sulla libertà personale dello straniero destinatario di tali atti, non potendosi confinare la tutela di detto diritto al solo ed eventuale successivo giudizio di convalida;

che, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il rimettente, evocando l'art. 13 della Costituzione, osserva che la garanzia del diritto di difesa assume maggior rilievo in tutti quei casi in cui un soggetto risulti destinatario di un provvedimento limitativo o, comunque, restrittivo della libertà personale;

che, per il giudice *a quo*, la norma denunciata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, poiché il decreto di espulsione, sebbene sia un atto amministrativo, in considerazione degli effetti che da esso derivano, deve essere equiparato agli atti aventi natura penale e, per tale motivo, deve contenere la nomina di un difensore per il destinatario;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale, rilevato che il rimettente non ha fornito alcuna descrizione delle fattispecie sottoposte al suo giudizio, eccepisce l'irrilevanza della questione, in quanto, da un lato, la norma censurata attiene ad una fase del procedimento di espulsione anteriore al giudizio di convalida, risultando quindi inidonea ad influenzarne l'esito e, dall'altro, rientra tra i poteri del giudice *a quo*, proprio nel corso del suddetto giudizio, verificare la legittimità del procedimento;

che, nel merito, l'Avvocatura ritiene la questione manifestamente infondata, poiché la norma denunciata è espressione della discrezionalità del legislatore che, nel disciplinare il fenomeno dell'immigrazione, tenuto conto dei diversi interessi pubblici coinvolti, ha inteso privilegiare l'effettività del decreto emesso dal prefetto, essendo, comunque, l'intero procedimento di espulsione assistito da idonea tutela giurisdizionale;

che proprio la richiesta del rimettente di anticipare al momento dell'emissione del decreto di espulsione, avente natura di atto amministrativo, le garanzie tipiche delle fasi giurisdizionali determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, come l'arresto e il fermo, non assistiti da identica garanzia.

Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione;

che le ordinanze di rimessione propongono la medesima questione, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa erariale, avendo il rimettente fornito una sufficiente descrizione delle fattispecie sottoposte al suo giudizio, dovendo, altresì, il giudice *a quo* fare applicazione della norma impugnata;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, il diritto di difesa, quale diritto inviolabile, è garantito nella sua effettività nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento (sentenza n. 12 del 1997), laddove la norma censurata disciplina una fase amministrativa; pertanto, essendo solo eventuale il ricorso all'autorità giudiziaria, la disciplina impugnata non può ritenersi in contrasto con il dedotto parametro, in quanto il destinatario del decreto di espulsione è posto nelle condizioni di potersi avvalere dei rimedi giurisdizionali che l'ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti;

che il richiamo all'art. 13 della Costituzione — e alla necessità che il diritto di difesa sia maggiormente garantito nei casi in cui vengano in esame provvedimenti che incidono sulla libertà personale — non sostiene, per come prospettato dal rimettente, una autonoma censura, ma deve intendersi riferito alla più ampia questione relativa alla violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che, quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rimettente, denunciando l'ingiustificata disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe per il destinatario del decreto di espulsione rispetto al destinatario di un atto avente natura penale, pone a raffronto fattispecie assolutamente eterogenee;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Roma va dichiarata manifestamente infondata, in quanto nessuno dei parametri evocati risulta violato dalla norma censurata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Gsjudice di pace di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 85

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensionati residenti nella Regione siciliana - Crediti pensionistici derivanti da declaratoria di incostituzionalità di norma ostativa al loro riconoscimento - Termine prescrizionale - Decorrenza, secondo «il diritto vivente» della giurisdizione contabile siciliana, dalla data di pubblicazione della sentenza di illegittimità - Dedotta disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti residenti nel restante territorio nazionale - Prospettazione di questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.

- R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739), art. 2, secondo e quarto comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, promossi con ordinanze del 23 marzo, del 17 e del 4 maggio 2005 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana rispettivamente iscritte ai nn. 412, 504 e 537 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37, 41 e 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di Marino Nicola relativo al giudizio iscritto al n. 537 del registro ordinanze 2005 nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007, relativamente al giudizio iscritto al n. 537 del registro ordinanze 2005, e nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007, relativamente agli altri giudizi, il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Paolo Guerra per Marino Nicola e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze, del 23 marzo 2005 (r.o. n. 412 del 2005), del 17 maggio 2005 (r.o. n. 504 del 2005) e del 4 maggio 2005 (r.o. n. 537 del 2005), il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), testo vigente, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, «nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente «diritto vivente» nell'ambito della giurisdizione contabile siciliana, che il termine prescrizionale per i ratei dell'indennità di contingenza o altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedito dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale»;

che, secondo quanto riferito nell'ordinanza di rimessione del 4 maggio 2005, il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso di un titolare di pensione privilegiata tabellare, concessa dal Ministero della difesa ed erogata dal Ministero delle finanze, il quale lamenta la mancata attribuzione sul predetto trattamento (in godimento dal 1° febbraio 1973) dell'indennità integrativa speciale nella misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa presso l'ANIC di Gela, dal 3 marzo 1975 sino al 31 gennaio 2003, data del collocamento a riposo;

che, a fondamento del diritto invocato, il ricorrente, nel predetto giudizio, richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 232 del 1992 e n. 566 del 1989, in tema di cumulo dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità con trattamenti retributivi corrisposti per lo svolgimento di attività lavorativa, dichiarative dell'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 97, primo comma, e dell'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non viene legislativamente previsto un ragionevole limite oltre il quale i suddetti trattamenti non competono;

che, secondo il giudice *a quo*, a seguito di tali decisioni, non è controverso il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale nella misura intera e della tredicesima mensilità, sussistendo, invece, la questione concernente la decorrenza del termine della prescrizione del diritto agli arretrati dell'indennità integrativa speciale, eccipita dall'Amministrazione convenuta;

che, ad avviso del rimettente, qualora fosse applicato alla fattispecie l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di declaratoria di incostituzionalità di una norma ostativa al riconoscimento di un credito, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa sentenza di questa Corte, il ricorrente dovrebbe percepire gli arretrati sin dal 3 marzo 1975, data in cui ha iniziato a cumulare il trattamento pensionistico privilegiato con il compenso per l'attività lavorativa;

che, peraltro, sempre ad avviso del rimettente, qualora fosse applicato il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione inizia comunque a decorrere, per ogni credito o per ogni suo rateo, dalla data di maturazione, il diritto ai ratei arretrati potrebbe essere fatto valere solo a partire dal 20 marzo 1988 (cioè dai cinque anni antecedenti alla «domanda in via amministrativa» inviata dal ricorrente all'amministrazione erogante il trattamento pensionistico);

che, per il giudice *a quo*, quest'ultimo orientamento è quello accolto dalla Corte di cassazione, secondo la quale il vizio di legittimità costituzionale, non ancora dichiarato da questa Corte, non configura un impedimento legale all'esercizio del diritto, ma costituisce una mera difficoltà di fatto, che non incide sulla decorrenza della prescrizione;

che, secondo il rimettente, questo principio, da lui condiviso, è stato affermato anche dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di altre Regioni, nonché dalle sezioni riunite della Corte dei conti;

che, invece, la sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con giurisprudenza ormai assolutamente costante, ha fatto proprio il primo indirizzo, ritenendo che la prescrizione decorra dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma;

che, per il rimettente, in considerazione della struttura del processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, che non prevede ulteriori gravami alle sezioni riunite, deve considerarsi acquisito come «diritto vivente» l'orientamento della Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, sia pure con riferimento ai soli giudizi pensionistici relativi ai ricorrenti residenti in Sicilia;

che, sempre ad avviso del rimettente, tale orientamento determinerebbe una situazione di palese disparità di trattamento sotto un duplice profilo: l'uno intrinseco alla norma censurata e l'altro «di sistema»;

che, quanto al primo profilo, la norma denunciata, come viene interpretata secondo il «diritto vivente siciliano», sarebbe in contrasto con i principi fatti propri sul punto dalla giurisprudenza di tutte le giurisdizioni, concernenti anche i crediti da lavoro dipendente, nonché di quelli pensionistici di competenza, in sede di appello, delle altre sezioni della Corte dei conti, con conseguente disparità di trattamento tra i titolari di crediti pensionistici, a seconda che siano o meno residenti nella Regione siciliana;

che, quanto al secondo profilo, c.d. «di sistema», l'applicazione di due diversi e contrastanti «diritti viventi» violerebbe l'art. 3 Cost., poiché la individuazione della competenza risulterebbe predeterminabile dall'interessato, essendo stabilita con riguardo alla residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso;

che si è costituito il ricorrente del giudizio principale, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione, in quanto il rimettente non ha sperimentato la possibilità di un'interpretazione della norma conforme a Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;

che, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente non ha assolto l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma censurata un significato tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, verifica non impedita dalla asserita esistenza di un «diritto vivente» di segno contrario (ordinanza n. 395 del 2004);

che, d'altro canto, la Corte costituzionale ha chiarito che, di fronte ad un'alternativa interpretativa, spetta al giudice *a quo* risolverla dando alla norma, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il significato conforme a Costituzione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione n. 412 del 2005, il rimettente è chiamato a decidere sul ricorso di sei pensionate statali, cumulanti un ulteriore trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità a carico della Regione Siciliana, le quali lamentano la mancata percezione, sul trattamento di quiescenza regionale, dell'indennità di contingenza di cui alla Tabella O, lettera B), annessa alla legge Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale);

che, nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione n. 504 del 2005, il giudice *a quo* è investito dell'esame del ricorso degli eredi di un pensionato regionale — che cumulava, in vita, un trattamento di quiescenza diretto a carico della Regione Siciliana con altro trattamento di quiescenza privilegiato tabellare statale — i quali lamentano la mancata percezione, sul trattamento di quiescenza regionale, dell'indennità di contingenza di cui alla citata Tabella O, lettera B), annessa alla legge regionale n. 41 del 1985;

che, in entrambi i giudizi, i ricorrenti principali, a fondamento del diritto invocato, hanno richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 516 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Tabella O, lettera B), terzo comma, della legge regionale n. 41 del 1985, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo, oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensione ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza ed indennità similari;

che, secondo i giudici *a quibus*, pur essendo i ricorsi fondati, l'amministrazione regionale convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale invocando l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, con la conseguenza che è controverso se il diritto alla corresponsione degli arretrati decorra dalla data di pubblicazione della sentenza di incostituzionalità n. 516 del 2000, per tutti i ratei maturati in data antecedente, ovvero se esso decorra, per ogni rateo, dalla data di maturazione, anche se precedente alla citata sentenza;

che entrambi i rimettenti censurano l'art. 2, secondo e quarto comma, del r.d.l. n. 295 del 1939, per i profili e con argomentazioni identici a quelli svolti nell'ordinanza n. 537 del 2005, sottolineando, altresì, la rilevanza delle sollevate questioni ai fini del decidere, in quanto l'opzione interpretativa circa il significato della norma denunciata determina una diversa quantificazione degli arretrati spettanti ai ricorrenti;

che, in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, riproponendo le argomentazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza n. 537 del 2005.

Considerato che, con tre distinte ordinanze di identico contenuto, il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, dubita — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), testo vigente, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, «nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente “diritto vivente” nell'ambito della giurisdizione contabile siciliana, che il termine prescrizionale per i ratei dell'indennità di contingenza o altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedito dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una situazione di manifesta disparità di trattamento sotto un duplice profilo: l'uno intrinseco alla norma interpretata e l'altro definito «di sistema»;

che, per il giudice *a quo*, quanto al primo profilo, la norma censurata, nell'interpretazione datane dal «diritto vivente siciliano», sarebbe in contrasto con i principi fatti propri sul punto dalla giurisprudenza di tutte le giurisdizioni, concernenti anche i crediti da lavoro dipendente, nonché quelli pensionistici, ma di competenza, in sede di appello, delle sezioni della Corte dei conti non aventi sede nella Regione Siciliana;

che, inoltre, quanto al secondo profilo, c.d. «di sistema», la medesima disposizione recherebbe *vulnus* all'art. 3 Cost., anche in quanto la competenza risulterebbe predeterminabile dall'interessato, in quanto individuata avuto riguardo alla residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso;

che, in ragione dell'identità della norma denunciata e delle censure svolte, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il rimettente sottolinea come l'interpretazione della sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, secondo cui, qualora il credito azionato sia condizionato dalla declaratoria di incostituzionalità di una norma ostativa al suo riconoscimento, il termine prescrizione inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della pronuncia, e non da quella di maturazione del credito, si ponga in insuperabile contrasto con la diversa interpretazione, condivisa anche dalla Corte di cassazione, secondo cui il termine di prescrizione non inizia a decorrere dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità costituzionale ma dalla data di maturazione del credito, in quanto il vizio di legittimità non ancora dichiarato dal giudice delle leggi costituisce una mera difficoltà di fatto;

che — sempre a giudizio del rimettente — quanto sopra evidenziato comporterebbe l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i ricorrenti sottoposti alla giurisdizione della sezione regionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, per i quali la suddetta interpretazione, isolata ma radicata in quanto costantemente seguita nei giudizi pensionistici di competenza di tale giudice d'appello, costituirebbe «diritto vivente», ed i ricorrenti residenti nel restante territorio nazionale, dove costituirebbe «diritto vivente» la diversa interpretazione;

che le modalità di prospettazione della questione, con le quali viene evidenziata la autorevole presenza di un indirizzo giurisprudenziale che interpreta la denunciata disposizione nel senso auspicato dal rimettente, rendono palese che l'invocata declaratoria di incostituzionalità non risulta diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma costituisce piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata (*ex multis*, ordinanza n. 299 del 2006);

che questa Corte ha, altresì, più volte affermato che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenze n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 86

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Marche - Consiglieri regionali - Indennità di carica - Ritenuta obbligatoria, nella misura del 20%, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia previdenziale - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, artt. 3, comma 2, e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), promosso con ordinanza del 6 aprile 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Grandinetti Fabrizio contro l'Agenzia delle entrate - ufficio di Tolentino, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento della Regione Marche;

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Macerata, investita di un ricorso proposto da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Tolentino, con ordinanza del 6 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nella parte in cui prevede che sull'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali «è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9», nonché di detto art. 9 della medesima legge regionale;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che un consigliere regionale ha proposto ricorso avverso il rifiuto tacitamente opposto dall'Agenzia delle entrate alla sua istanza di rimborso della somma pagata, nell'anno 2002, a titolo di IRPEF sulla trattenuta obbligatoria operata sulla indennità di carica percepita, a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 1995, deducendo la non sottoponibilità a tassazione di tale trattenuta, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), e che la convenuta Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sull'assunto della natura non previdenziale dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 9 della citata legge regionale e, quindi, della non applicabilità al caso di specie dell'invocato art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1995 stabilisce, riguardo all'indennità di carica dovuta ai consiglieri della Regione Marche, che su tale indennità «è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9», il quale, a sua volta, prevede che detto assegno vitalizio «compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14», aggiungendo che il medesimo assegno, «tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità»;

che, poiché l'art. 51 (*olim* 48), comma 2, lettera *a*), del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che non concorrono a formare il reddito «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge», è necessario, ad avviso del giudice rimettente, verificare «la finalità previdenziale o meno» del contributo per accertare se questo «sia o meno estraneo all'area dell'imposizione»;

che, a giudizio del rimettente, l'art. 9 sopra citato, nel far riferimento ad «ogni altro eventuale trattamento di quiescenza», dà ad intendere che anche l'assegno vitalizio da esso previsto deve essere considerato trattamento di quiescenza, anche perché «le disposizioni della legge regionale che lo disciplinano ricalcano la struttura propria degli istituti previdenziali e mutuano le regole proprie dei vari regimi pensionistici»;

che, inoltre, argomenti a favore della natura previdenziale dell'assegno di cui trattasi sono desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994, giacché essa, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale del trattamento tributario degli assegni vitalizi a favore dei parlamentari cessati dalla carica, ha affermato che trattasi di un «particolare tipo di previdenza», il quale «ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere»;

che, ad avviso del rimettente, non diversamente dai regolamenti parlamentari, la legge regionale in questione ha «inteso attribuire natura previdenziale alle trattenute operate sull'indennità di carica in base alle regole vigenti in ordine all'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti», atteso che essa, prevedendo l'assegno in discorso, «persegue le stesse finalità ed utilizza le medesime discipline tipiche delle assicurazioni sociali quali l'oggetto della tutela e gli eventi considerati dagli artt. 9 e seguenti della stessa legge»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* osserva che la normativa regionale censurata, avendo finalità previdenziale, rientra nella materia «previdenza sociale», che è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera *o*), Cost;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che, ove le norme impugnate fossero legittime, «la trattenuta, in quanto diretta a finanziare un trattamento previdenziale, sarebbe immune da prelievo tributario», a norma dell'art. 51 (già 48), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, mentre, qualora dette norme fossero dichiarate incostituzionali, la trattenuta «dovrebbe essere restituita all'avente diritto e rientrerebbe quindi negli emolumenti retributivi soggetti ad imposizione»;

che è intervenuta nel giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, infondata la questione, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione per non avere il giudice rimettente assolto l'onere — più volte affermato dalla Corte costituzionale — «di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 322 del 2001) e per avere omesso di accedere a una «interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione» (ordinanza n. 107 del 2003), e, in secondo luogo, il difetto di rilevanza della questione, nella parte in cui investe l'art. 9 della legge regionale n. 23 del 1995, non dovendo il giudice rimettente fare applicazione di tale norma, la quale disciplina l'assegno vitalizio, su cui non v'è controversia;

che, nel merito, la pretesa natura previdenziale dell'assegno vitalizio e della relativa trattenuta non è desumibile né dalla lettera né dalla *ratio* della legge regionale n. 23 del 1995, la quale prevede, tra l'altro, la reversibilità non automatica bensì solo volontaria dell'assegno (art. 14) e la sospensione di esso qualora il titolare «venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale» (art. 15);

che la natura previdenziale è da escludere anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994, la quale, riguardo all'assegno vitalizio a favore dei parlamentari cessati dalla carica, ha affermato che «l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego», ed ha precisato che «il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) — purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati: *cfr.* sentenza n. 289 del 1994 —, ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacità contributiva» (ordinanza n. 412 del 2000);

che il legislatore statale, con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), ha introdotto nel d.P.R. n. 917 del 1986 l'art. 48-*bis* — attuale art. 52, nel testo di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80) —, il quale, al comma 1, lettera *b*), stabilisce che gli assegni vitalizi «sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali»;

che, pertanto, l'assegno vitalizio ha «natura di vera e propria indennità correlata alla carica di consigliere regionale», tanto che la Regione Marche, proprio con la legge regionale n. 23 del 1995, ha soppresso il «Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche», facendo così gravare gli assegni vitalizi ai consiglieri cessati dalla carica sul bilancio regionale;

che l'eventuale accoglimento della questione comporterebbe il rimborso non solo della ritenuta IRPEF (come richiesto dal ricorrente), ma dell'intera trattenuta operata sull'indennità di carica, e ciò determinerebbe violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe fra i consiglieri regionali cessati dalla carica e i parlamentari ugualmente cessati.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Macerata dubita, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera *o*), della Costituzione della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nella parte in cui il primo prevede che sull'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali «è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9», e quest'ultimo disciplina l'assegno vitalizio a favore dei consiglieri regionali cessati dalla carica;

che la questione di legittimità costituzionale è estranea all'oggetto del giudizio *a quo*, dal momento che la Commissione rimettente è chiamata a pronunciarsi su una domanda di rimborso delle somme prelevate a titolo di IRPEF, e pertanto sulla assoggettabilità a prelievo fiscale della trattenuta operata sulla indennità di carica, laddove la questione sollevata investe il se sull'indennità di carica possa operarsi tale trattenuta e se possa riconoscersi ai consiglieri cessati dalla carica un assegno vitalizio;

che, ponendosi per il giudice rimettente l'esistenza di tale trattenuta come un fatto in ordine al quale è chiamato a determinare il regime fiscale (se assoggettata o non a prelievo IRPEF), la questione di legittimità costituzionale sollevata è irrilevante nel giudizio *a quo* e, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), sollevata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

07C0327

N. 87

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova a scopo terapeutico - Applicabilità della misura per più di due volte - Esclusione - Dedotta disparità di trattamento con la misura ordinaria dell'affidamento in prova al servizio sociale nonché lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto alla salute - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza del 19 luglio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 19 luglio 2005, ha sollevato — con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che il rimettente è investito della richiesta di affidamento in prova con finalità terapeutica formulata da persona che già due volte si è avvalsa, in relazione a precedenti condanne, del medesimo beneficio;

che il Tribunale, per quanto le precedenti esperienze si siano concluse negativamente, con la revoca dell'affidamento e la perdurante condizione di tossicodipendenza dell'interessato, ritiene sussistano le condizioni per una nuova applicazione del beneficio, la quale dunque sarebbe preclusa in forza della sola disposizione censurata;

che, a parere del giudice *a quo*, il divieto d'una ulteriore concessione dell'affidamento a scopo terapeutico violerebbe il principio di uguaglianza ed il «canone di ragionevolezza» sancito dall'art. 3 Cost., posto che la legge, per la misura «ordinaria» dell'affidamento in prova al servizio sociale, non limita in astratto il numero delle possibili applicazioni (art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»);

che infatti, secondo il rimettente, le differenze tra i due istituti non legittimano una siffatta disparità di trattamento, ed anzi sarebbe proprio l'affidamento terapeutico, per la sua stessa natura, a richiedere le maggiori possibilità di applicazione, ferma restando la necessità che il giudice valuti, sul piano concreto, l'idoneità del programma proposto in rapporto alla vicenda personale del richiedente;

che ulteriori ed ingiustificate discriminazioni sarebbero determinate, tra soggetti più volte condannati, dalla casualità della sequenza di formazione del giudicato;

che il Tribunale premette, a tale proposito, come l'affidamento in corso di esecuzione possa essere «estesivo», ove ne ricorrano le condizioni, a pene inflitte con sentenze passate in giudicato successivamente al provvedimento di ammissione, quale che sia il numero dei provvedimenti da eseguire;

che, dunque, le condanne divenute irrevocabili successivamente alla seconda applicazione del beneficio possono trovare o meno esecuzione, mediante l'affidamento a scopo terapeutico, a seconda della circostanza — casuale e, comunque, non controllabile dall'interessato — che il giudicato si formi prima o dopo la cessazione dell'affidamento medesimo;

che la norma censurata contrasterebbe, secondo il rimettente, anche con il terzo comma dell'art. 27 Cost., frustrando la finalizzazione rieducativa della pena nei confronti di soggetti in ipotesi ancora bisognosi di terapia e supporto psicologico;

che il Tribunale prospetta, infine, una violazione dell'art. 32 Cost., posto che l'affidamento terapeutico varrebbe a garantire al condannato attività di riabilitazione fisica e psichica non praticabili nelle strutture carcerarie, e che una preclusione della misura su base meramente numerica impedirebbe, di contro, la valutazione concreta dei bisogni di cura del condannato e l'applicazione di forme esecutive idonee ad assicurarne la salute;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 22 novembre 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che tali conclusioni risultano ribadite, nel complesso, in esito alla produzione di memorie nelle date del 23 gennaio e del 6 febbraio 2007;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo*, in quanto il condannato avrebbe potuto chiedere ed ottenere, in alternativa all'affidamento terapeutico, un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che la questione, sempre a parere dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe comunque infondata, risultando arbitraria la comparazione dell'affidamento terapeutico con quello «ordinario», in quanto quest'ultimo, pur applicabile per un numero indefinito di volte, sarebbe caratterizzato da «limiti quantitativi e qualitativi» ben più penetranti del primo;

che non sussisterebbe, d'altro canto, alcuna discriminazione fondata sulla sequenza di formazione del giudicato, posto che l'affidamento terapeutico potrebbe essere applicato, in ogni caso, con riguardo a due soli provvedimenti di condanna.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva — con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che il rimettente fonda la rilevanza della questione sull'assunto che, nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni per disporre l'affidamento a scopo terapeutico del condannato, e che l'accoglimento della domanda sia precluso solo dalla norma censurata, la quale dispone che detta misura non può essere applicata per più di due volte;

che per altro, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo concernente i presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico è mutato per effetto delle modifiche introdotte, nel testo dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 4-*undecies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 303), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49;

che in particolare, secondo il nuovo testo del comma 4 dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'affidamento terapeutico può essere disposto solo quando il tribunale di sorveglianza ritiene che il programma concordato, con le prescrizioni correlate, contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che questi commetta ulteriori reati;

che la rilevanza della questione sollevata, la quale pure concerne una disposizione rimasta inalterata, è condizionata dalla ricorrenza di tutti i presupposti sostanziali per l'affidamento in prova del condannato, così che l'effetto preclusivo in ordine all'accoglimento della richiesta resti connesso unicamente al dato della duplice precedente concessione del medesimo beneficio;

che spetta al giudice *a quo* valutare in quale misura lo *ius superveniens* abbia inciso sulla disciplina dei presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico, così come delineata, prima dell'intervento di riforma, nell'elaborazione giurisprudenziale della materia;

che, comunque, dall'ordinanza di rimessione non può evincersi che sia stata specificamente apprezzata l'idoneità della misura a prevenire il rischio della commissione di nuovi reati da parte dell'interessato, idoneità richiesta dalla norma censurata, nei termini indicati, per effetto di modifiche sopravvenute all'ordinanza medesima;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente perché proceda ad una nuova valutazione circa la rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Pluralità di questioni riferite a materie diverse - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Applicabilità nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le disposizioni statutarie - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Eccezione di inammissibilità, essendo prospettata una questione di natura interpretativa - Reiezione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 610.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Eccezione di inammissibilità in relazione all'asserita facoltà delle Regioni di applicare o meno le disposizioni impugnate - Reiezione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Possibilità di realizzazione anche tramite concessione di beni demaniali marittimi o mediante riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti - Facoltà dei soggetti promotori di presentare le relative proposte alla Regione interessata - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione, trattandosi di ampliamento, piuttosto che di restrizione, delle prerogative regionali - Non fondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 583.

– Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Introduzione di un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo, del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione ad emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 584.

– Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione delle caratteristiche e degli elementi identificativi degli insediamenti - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione - Legittimità del riferimento ad ambiti di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 585.

– Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione con regolamento interministeriale dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti abilitati a presentare le proposte - Necessità che il regolamento sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni - Mancata previsione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 586.

– Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Necessaria redazione delle proposte di insediamento secondo modelli definiti con regolamento interministeriale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, in ragione della intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 586 - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 587.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Obbligo per le Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 588.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione dettagliata delle verifiche a cui le Regioni devono sottoporre le proposte di insediamento, dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute, e del silenzio assenso in caso di inerzia - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 589 e 590.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione degli effetti giuridici dell'accordo di programma (variazione degli strumenti urbanistici e sostituzione delle concessioni edilizie) - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Disposizione strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 591.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, commi quarto e secondo, lettera s), e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Pluralità di proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali - Obbligo delle Regioni, prima della stipula dell'accordo di programma, di indire la gara rispettando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Esclusione, in conseguenza della dichiarata incostituzionalità dei commi 589, 590 e 591 - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 592.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q); Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Facoltà dei comuni interessati di prevedere regimi agevolati dei contributi di costruzione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione di competenze regionali - Esclusione, dovendo i regimi agevolati essere conformi ai parametri indicati dalla Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 593.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera *q*); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 583 a 593 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 1°, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il successivo 1° marzo (reg. ric. n. 30 del 2006), la Regione Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste ha impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra cui l'art. 1, commi da 583 a 593, lamentando la violazione dell'art. 2, lettera *q*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Il comma 583 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che «Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti».

Dispone, poi, il comma 584 che «Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata nell'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione».

In base al comma 585, «Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici [...] devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Il comma 586 prevede, ancora, che «Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Ai sensi del comma 587, «Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Secondo il comma 588, «Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi».

In base al comma 589, «La Regione, entro 30 giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero delle economie e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo».

Il comma 590 stabilisce che «Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Secondo il comma 591, «La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Ancora, il comma 592 prevede che «Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'art. 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Infine, il comma 593 stabilisce che «Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

2. — Secondo la Regione ricorrente, le disposizioni impugnate — riguardanti le procedure per la realizzazione di «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale» — si pongono in contrasto con l'evocata norma statutaria, la quale le attribuisce una potestà legislativa primaria in materia di «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio».

Nemmeno può invocarsi — a giudizio della ricorrente — l'attrazione di tale materia, in via sussidiaria, nell'orbita delle competenze normative statali: come chiarito dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, perché tale attrazione sia legittima, è necessario che lo Stato abbia previamente assunto, per ragioni di tutela dell'esercizio unitario ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., le relative funzioni amministrative, mentre queste ultime, nel caso di specie, sono rimaste in capo alle Regioni.

In particolare, la Regione Valle d'Aosta denuncia la violazione della propria riserva di potestà regolamentare da parte del comma 586, il quale rinvia — per quanto riguarda i requisiti necessari per presentare le proposte sugli insediamenti previsti — ad un regolamento del Ministro per le attività produttive. Secondo la Regione ricorrente, l'illegittimità della norma in questione è duplice, poichè, oltre ad invadere direttamente un ambito rientrante nelle competenze regionali, rimette altresì ad una successiva fonte secondaria la disciplina di aspetti di esso tutt'altro che irrilevanti. Del resto, la potestà regolamentare è costituzionalmente attribuita allo Stato — a norma dell'art. 117, sesto comma, Cost. — limitatamente alle materie di legislazione esclusiva, elencate nel secondo comma del medesimo articolo, tra le quali non figura il turismo.

3. — Le medesime disposizioni, unitamente ad altre della stessa legge n. 266 del 2005, sono state impugnate con separati ricorsi — notificati il 25 febbraio 2006 e il 27 febbraio 2006 e depositati il 3 marzo 2006 (reg. ric. nn. 36 e 39 del 2006) — dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost.

Secondo la Regione Campania, tali disposizioni si pongono in contrasto con le citate norme costituzionali poichè la materia «turismo e industria alberghiera» non compare più tra quelle elencate dal nuovo art. 117 Cost., né risulta rifluita in alcuna delle formule contenute nei successivi commi secondo e terzo della medesima disposizione, sicché la materia stessa appartiene ormai alla competenza legislativa residuale, esclusiva, delle Regioni.

In particolare, la Regione ricorrente denuncia la violazione della propria riserva di potestà regolamentare, dal momento che il comma 586 rinvia — per l'attuazione dei requisiti necessari per presentare le proposte sugli insediamenti previsti — ad un regolamento del Ministro per le attività produttive: in tal modo, la disposizione impugnata, oltre ad invadere direttamente un ambito rientrante nelle competenze regionali, rimette ad una successiva fonte secondaria la disciplina di aspetti di esso tutt'altro che irrilevanti. Del resto, la potestà regolamentare è costituzionalmente attribuita allo Stato — a norma dell'art. 117, sesto comma, Cost. — limitatamente alle materie di legislazione esclusiva, elencate nel secondo comma del medesimo articolo, tra le quali non figura il turismo.

4. — A sua volta, la Regione Emilia-Romagna lamenta una specifica violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., nella parte in cui le disposizioni impugnate attribuiscono ad una fonte regolamentare ministeriale il potere di definire parte della disciplina procedimentale, laddove «la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva, e alle Regioni in ogni altra materia».

La ricorrente sostiene che le norme impugnate introducono una categoria nuova, cioè gli «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale», priva di una precisa definizione; il che non consente di accertarne i requisiti in sede di approvazione dei progetti. Inoltre, anche a voler sostenere che, trattandosi di interventi di interesse nazionale sia consentito allo Stato di «chiamare in sussidiarietà» le funzioni promozionali degli investimenti turistici, non potrebbe comunque negarsi l'obbligo di prevedere il rispetto del principio di leale collaborazione, da cui discende l'obbligo di sperimentare previamente un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

Illegittima è, altresì — secondo la medesima Regione — la normativa in cui si stabilisce che i comuni possono prevedere regimi agevolati ai fini del contributo di costruzione, poiché essa invade un ambito di competenza legislativa regionale, col risultato di consentire ai comuni, in applicazione diretta della norma statale, di disapplicare le norme regionali attualmente vigenti (artt. da 27 a 32 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, recante «Disciplina generale dell'edilizia»).

5. — Con ricorso notificato il 25 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006 (reg. ric. n. 41 del 2006), la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, tra cui, per quanto qui interessa, l'art. 1, commi 586 e 593, deducendo l'illegittimità del primo, in quanto non prevede alcuna intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e del secondo, in quanto invasivo della competenza statutaria primaria regionale in materia di urbanistica (art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia») col risultato di consentire ai comuni, sulla base della norma statale, di disapplicare le norme regionali vigenti.

6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Con riferimento al ricorso della Regione Valle d'Aosta, la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità delle censure riferite a tutti i commi in quanto esse prospetterebbero una questione interpretativa — non proponibile in questa sede — del comma 610 della stessa legge n. 266 del 2005, secondo cui «le disposizioni di detta legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

L'Avvocatura erariale rileva che le disposizioni impugunate riguardano non tanto il settore turismo, ma facilitazioni a favore dei concessionari di arenili e, in genere, di beni del demanio marittimo appartenenti allo Stato. In ogni caso — osserva — i ricorsi sono inammissibili, oltre che infondati, in quanto la Regione può salvaguardare la propria sfera di competenze semplicemente non dando applicazione alle disposizioni di che trattasi.

Infondata è altresì — secondo l'Avvocatura — la censura mossa al comma 593: poiché ai comuni non è attribuita alcuna potestà legislativa, i «regimi agevolativi» non possono che essere previsti dal legislatore competente.

7. — In prossimità dell'udienza le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie cui ha replicato l'Avvocatura dello Stato con altrettante memorie.

Considerato in diritto

1. — La Regione Valle d'Aosta ha impugnato numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2006), tra cui l'art. 1, commi da 583 a 593, sostenendo che essi, disciplinando in termini dettagliati gli «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale», sarebbero invasivi della competenza riservata alla Regione, titolare — ai sensi dell'art. 2, lettera *g*), del proprio statuto speciale di autonomia, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — di una potestà legislativa primaria con riguardo alla «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio», oltre ad essere in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost.

2. — Le medesime norme sono state impugunate anche dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna, in quanto invasive della competenza esclusiva loro riservata in materia di turismo, e dunque in contrasto con l'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione.

3. — A sua volta, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i soli commi 586 e 593 della legge n. 266 del 2005, ritenendoli invasivi della propria competenza statutaria primaria ai sensi dell'art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

4. — Riservata a separate pronunzie la decisione sull'impugnazione, effettuata con i medesimi ricorsi, di altre disposizioni della stessa legge, l'identità della materia, anche per quanto riguarda l'ambito di competenza legislativa delle ricorrenti, siano esse Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario, nonché l'analogia delle questioni prospettate, rendono opportuna la riunione dei giudizi, per una loro trattazione congiunta e per la loro decisione con unica sentenza.

Induce alla trattazione unitaria il rilievo che nel caso in esame, le competenze in materia di turismo previste dagli statuti delle due Regioni con autonomia speciale ricorrenti coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa esclusiva (residuale) delle Regioni ad autonomia ordinaria.

5. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento al ricorso della Valle d'Aosta, sul presupposto che esso prospetterebbe una questione di natura interpretativa, come tale estranea a questa sede. L'eccezione fa riferimento al comma 610 della stessa legge n. 266 del 2005, secondo cui le disposizioni di tale legge «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Secondo l'Avvocatura, un ricorso diretto a questa Corte non potrebbe essere proposto solo per ottenere un chiarimento o una interpretazione.

L'eccezione non è fondata, atteso che la giurisprudenza costituzionale ritiene in ogni caso ammissibili le questioni di natura interpretativa nel giudizio in via principale (sentenza n. 412 del 2004).

6. — Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità di tutti i ricorsi sollevata dall'Avvocatura erariale sul presupposto che alle Regioni è data solo facoltà di applicare o meno le disposizioni impugnate.

L'eccezione non è fondata.

Le Regioni, in quanto conservano un ruolo determinante nello svolgimento delle procedure di valutazione delle proposte, nonché la competenza a promuovere gli accordi di programma ai fini della definizione ed attuazione degli interventi, quando ricevono le proposte formulate dai «promotori», sono tenute, in ogni caso, per effetto delle norme impugnate, ad avviare e portare a termine l'istruttoria secondo le modalità procedurali descritte nella normativa in esame.

7. — Nel merito, va premesso, in linea generale, che le norme impugnate sono dirette a favorire insediamenti turistici di qualità. In particolare, l'intervento tende a favorire gli insediamenti collocati su aree demaniali marittime, escluse quelle già destinate a finalità turistico-ricreative (ad esempio, gli stabilimenti balneari), nonché la riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti. Il fine è quello di valorizzare un settore che ha un forte impatto economico su base nazionale ed internazionale.

Requisiti essenziali di tali insediamenti sono individuati dal legislatore nella loro compatibilità ambientale, nell'idoneità a tutelare e valorizzare il contesto culturale circostante, nell'elevato livello dei servizi erogati, nella capacità di attrarre flussi turistici anche internazionali e, in ogni caso, nella capacità di garantire una base occupazionale di almeno 250 addetti.

Per la realizzazione di una tale molteplicità di obiettivi, la legge si rivolge anzitutto a soggetti (promotori) — pubblici e privati — dotati di requisiti tecnici, organizzativi e finanziari sufficienti per garantire il buon esito dell'investimento, ai quali riserva agevolazioni anche di natura fiscale, ed in secondo luogo alla Regione, titolare esclusiva della competenza in materia di turismo, cui viene attribuita, tra altre agevolazioni, una quota degli oneri concessori relativi agli insediamenti collocati sul demanio marittimo. Alle Regioni viene richiesto di attenersi ad una procedura unitariamente regolamentata.

Questa Corte rileva che si tratta di aspetti che richiamano competenze legislative ora statali ed ora regionali e che giustificano la chiamata in sussidiarietà dello Stato ed un coordinamento unitario ai sensi dell'art. 118 Cost.

Da alcune decisioni di questa Corte (sentenze nn. 214 e 90 del 2006 e n. 197 del 2003) si può ricavare che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura. Queste ultime, nel caso in esame, vanno dal recupero di aree demaniali marittime non ancora sfruttate o di insediamenti e impianti non più produttivi, ad un regime speciale dei canoni di concessione riservati a tali insediamenti, alla realizzazione di un elevato livello dei servizi erogati capaci di «attrarre flussi turistici anche internazionali» e di favorire consistenti incrementi dell'occupazione nel settore, al recupero ed alla bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale, all'applicazione di agevolazioni sia sul piano dei contributi di costruzione che dell'imposta comunale sugli immobili.

Questa Corte ha più volte affermato in proposito che, allorché sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificare una deroga. Sempre che, naturalmente, la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).

La presenza di un interesse unitario nella materia del turismo è stata confermata da questa Corte (sentenza n. 214 del 2006) nello scrutinio dei recenti interventi legislativi in materia (art. 12, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernenti la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo — ENIT — in Agenzia nazionale per il turismo, e l'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo).

L'iniziativa dello Stato nella materia in esame è dal legislatore ritenuta necessaria anche per ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e per esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale.

Così individuata la *ratio* che ha ispirato in termini generali le norme impugnate, occorre ora esaminare le medesime, una per una, ai fini di valutarne, alla stregua dei principi di cui all'art. 118 Cost., la loro costituzionalità.

8. — Il comma 583 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale e ne enuncia le caratteristiche. Secondo le Regioni ricorrenti esso inciderebbe in modo significativo nella politica del turismo, di esclusiva spettanza regionale, e ciò ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q), dello statuto per la Valle d'Aosta e dell'art. 117, quarto comma, Cost., per le Regioni Campania ed Emilia-Romagna.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, nell'anticipare le finalità dell'insieme normativo più sopra ricostruito, si limita, da una parte, ad indicare i possibili «promotori» dell'operazione turistica (meglio precisati dal successivo comma 586), dall'altra, ad individuare gli insediamenti turistici di qualità sia in quelli da realizzare su aree demaniali marittime (escluse quelle destinate a finalità turistico-ricreative), sia in quelli risultanti dalla riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti.

In questi termini, non risultano pregiudicate le prerogative regionali le quali, lungi dal subire restrizioni, sono poste in grado di svilupparsi ulteriormente nel settore turistico, anche in aree demaniali marittime o in strutture preesistenti suscettibili di recupero.

9. — La disposizione contenuta nel comma 584 introduce un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione. Questa, anziché seguire le regole contenute nella disciplina comune relativa alle concessioni demaniali marittime (di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) fa rinvio all'atto di concessione (salve, nelle situazioni non contemplate nei commi impugnati, le disposizioni contenute nel codice della navigazione).

Questa disposizione, secondo la Regione Valle d'Aosta, sarebbe incompatibile con l'art. 2, comma 1, lettera q), dello statuto speciale, e, per le Regioni a statuto ordinario ricorrenti, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost. In particolare, la Regione Campania non disconosce il diritto dominicale dello Stato di fissare i canoni di concessione ma ritiene illegittima la prevista ripartizione, in modo rigido e unilaterale, del canone percepito. La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, considera il comma 584 lesivo del principio di leale cooperazione nonché del criterio di ragionevolezza, poiché finisce con l'attribuire il «costo» di oneri amministrativo-burocratici alla Regione senza che essa divenga parte dell'accordo di programma, collegato alle implicazioni di ciascun progetto proposto e approvato. Infine, secondo tale Regione, molte delle disposizioni del comma risultano formulate in termini analitici, con prescrizioni autoapplicative nelle procedure attuative.

La questione non è fondata.

Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura. Esso si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti in questione va determinata nell'atto di concessione. Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce l'art. 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, alla lettera l), attribuisce alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia». D'altro canto, è indubbio il diritto dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a più comuni.

10. — Il comma 585 viene ritenuto, dalle Regioni a statuto ordinario ricorrenti, lesivo dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dalla Regione Valle d'Aosta anche dell'art. 2, lettera *q*), del proprio statuto, per la considerazione che la materia «industria alberghiera e turismo» appartiene alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

La questione non è fondata.

Rinviando ai commi successivi la determinazione della fonte regolamentare statale della disciplina procedimentale di dettaglio, anche la disposizione in esame si limita a completare la descrizione degli elementi identificativi degli insediamenti turistici di qualità che si intendono sviluppare. Essa integra, in tal modo, il disposto del precedente comma 583. In particolare, appare del tutto legittimo il richiamo ad aspetti che toccano la compatibilità ambientale e la tutela dei beni culturali esistenti sul territorio, ambiti di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. Né appare limitativa delle prerogative regionali la previsione del requisito concernente l'ampliamento della base occupazionale, condizione che qualifica ulteriormente l'operazione che si intende promuovere e sostenere.

11. — Il comma 586, nell'individuare i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte dirette alla realizzazione degli insediamenti turistici in questione, fa rinvio all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), concernente la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, nonché ad apposito regolamento — da adottare con decreto interministeriale — per la definizione dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari.

La disposizione — a giudizio delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia — si pone in contrasto con i rispettivi statuti speciali (rispettivamente, con l'art. 2, lettera *q*) del primo, e con l'art. 4, n. 12, del secondo), in quanto lesiva delle loro competenze primarie, rispettivamente in materia di turismo e di urbanistica. Secondo le Regioni Campania ed Emilia-Romagna, la norma in questione viola l'art. 117, sesto comma, Cost., sia perché la potestà regolamentare è attribuita allo Stato limitatamente alle materie di legislazione esclusiva elencate nel secondo comma del medesimo articolo (tra cui non figura il turismo), sia perché non prevede l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, condizione necessaria ove si ritenga che il principio di sussidiarietà giustifichi la competenza statale.

La questione è fondata.

La norma rinvia ad una fonte esclusivamente statale (il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) la fissazione dei criteri, ai quali la Regione — onerata comunque degli adempimenti istruttori sulla legittimazione dei promotori abilitati ad avviare il programma volto alla realizzazione degli insediamenti turistici in questione — resta vincolata, senza possibilità di interlocuzione.

Sotto questo profilo, il comma è illegittimo costituzionalmente nella parte in cui, in violazione dell'obbligo di leale collaborazione, non comprende anche la preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

12. — Il successivo comma 587 prescrive che le proposte, comprensive dello studio di fattibilità ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dell'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, nonché della previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, siano redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al precedente comma 586.

La questione non è fondata.

La norma, riletta alla luce della declaratoria della parziale illegittimità costituzionale del comma 586, non è più lesiva delle prerogative regionali, contemplando l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

13. — Il comma 588 dispone che le proposte sono valutate dalle Regioni sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Aggiunge però — secondo le Regioni Valle d'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna, in modo costituzionalmente illegittimo — che devono essere valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

La questione non è fondata.

A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione, nella parte in cui impone alle Regioni criteri inderogabili di priorità nella valutazione di alcune determinate proposte, non è censurabile, dal momento che detti criteri rispondono all'esigenza di non compromettere la tutela dell'ambiente la quale appartiene in via esclusiva alla competenza statale (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*).

14. — Il comma 589 determina le verifiche a cui la Regione deve sottoporre le proposte, mentre il comma 590 interferisce sull'iter negoziale del rapporto tra promotori, amministrazioni interessate e Regione, stabilendo la regola del silenzio assenso.

Le Regioni Valle d'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna denunciano la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, lettera *g*), dello statuto speciale e dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto risultano ignorate le funzioni regionali di programmazione dello sviluppo del territorio e della propria economia. Le disposizioni appena richiamate non solo determinano le verifiche a cui la Regione deve sottoporre le proposte, ma fissano anche i termini in cui esse debbono essere compiute.

La questione è fondata con riferimento ad entrambi i commi.

In sostanza, anche se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo centrale nella valutazione delle proposte, le norme in esame finiscono poi col circoscriverne i margini di apprezzamento. Alla Regione, in altri termini, restano affidati compiti di mera istruttoria tecnica, attraverso un modulo organizzativo che richiama non la «nuova» potestà residuale della Regione, ma il vecchio schema dell'avvalimento d'ufficio.

In entrambi i casi, vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio. Non v'è dubbio, infatti, che lo sfruttamento a fini turistici del demanio marittimo, attraverso la costruzione di strutture di notevoli dimensioni, incide di per sé significativamente sull'esercizio di quelle funzioni.

15. — Il comma 591 ricollega alla stipula dell'accordo di programma l'effetto di sostituire ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, e di consentire la realizzazione e la gestione di tutte le opere contemplate nella proposta approvata, determinando le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie. Esso viene impugnato dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione della più volte citata norma dello statuto speciale, nonché dalle Regioni a statuto ordinario ricorrenti, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La questione è fondata.

La disposizione, di per sé, non è lesiva delle competenze esclusive regionali, limitandosi essa a delineare gli effetti giuridici dell'accordo di programma, nel rispetto della proposta approvata dalla Regione stessa, con l'indicazione del «limite esterno» costituito dal rispetto dei beni culturali la cui tutela appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera *s*), Cost.). Essa però, in quanto strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, non può che subire la stessa caducazione disposta per i due commi precedenti.

16. — Il comma 592 stabilisce che, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta del promotore, secondo le procedure di cui all'art. 34-*quater* della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

Il comma, che, nel ricalcare quest'ultima norma, riconosce alle «amministrazioni aggiudicatrici» il compito di indire la gara tra le proposte pervenute, rispettando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b*), della stessa legge, è ritenuto costituzionalmente illegittimo dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna.

La questione non è fondata in quanto la caducazione dei commi 589, 590 e 591 rende inoperativa l'espressione «prima della stipula dell'accordo di programma».

Considerato che le Regioni figurano, nella normativa in esame, tra le «amministrazioni aggiudicatrici», certamente non può ledere le competenze regionali una norma che riproduce testualmente una legge già da tempo per esse in vigore.

17. — Il comma 593, per promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità, stabilisce che i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

La disposizione è censurata da tutte le Regioni ricorrenti, sulla base, rispettivamente, delle proprie norme statutarie già richiamate, ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., sul presupposto che essa, invadendo un ambito di competenza legislativa regionale, primaria o esclusiva, consentirebbe ai comuni, in applicazione diretta della norma statale, di disapplicare leggi regionali vigenti (ad esempio gli artt. da 27 a 32 della legge della Regione

Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31, recante «Disciplina generale dell'edilizia», che disciplinano la determinazione dei contributi di costruzione, sulla base degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione e l'adozione di una Convenzione-tipo da parte della Giunta regionale).

La questione non è fondata.

L'art. 16, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al consiglio comunale la competenza a stabilire l'entità del contributo, da corrispondersi ai comuni per il rilascio del permesso di costruire. Tale contributo è commisurato, oltre che al costo di costruzione, all'incidenza degli oneri di urbanizzazione stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione a vari elementi (quali, l'ampiezza e l'andamento demografico dei comuni; le caratteristiche geografiche dei comuni; le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; i limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41-*quinques*, penultimo ed ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica»). Inoltre, ai sensi del successivo comma 9 dell'art. 16, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni.

Nessuna delle descritte competenze regionali viene intaccata dal comma 593 il quale, nel riconoscere ai comuni interessati al programma di realizzazione degli insediamenti turistici di qualità la facoltà di adottare o meno — nell'ambito delle proprie competenze individuate dalla citata normativa statale — regimi contributivi agevolati, ne presuppone necessariamente la conformità ai parametri fissati dalle Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006 dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 266 del 2005;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593, della medesima legge n. 266 del 2005, promosse — in riferimento all'art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, nonché all'art. 4, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 — dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Sentenza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Pluralità di questioni - Trattazione separata, per ragione di omogeneità di materia, di alcune questioni rispetto alle altre sollevate con il medesimo ricorso.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Riduzione dei trasferimenti erariali per l'acquisto da terzi di immobili in misura pari alla differenza tra la spesa 2006 e quella media sostenuta nel quinquennio precedente - Obbligo trimestrale di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio dell'informativa relativa agli acquisti e alle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 4, 45 e 48-bis; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, artt. 7 e 8; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Riduzione dei trasferimenti erariali per l'acquisto da terzi di immobili in misura pari alla differenza tra la spesa 2006 e quella media sostenuta nel quinquennio precedente - Deroga ai prescritti limiti per gli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili - Obbligo trimestrale di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio dell'informativa relativa agli acquisti e alle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Regione Siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento - *Ius superveniens* - Abrogazione delle disposizioni censurate - Mancata attuazione *medio tempore* delle stesse - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 14, lettera p), 20 e 23; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83, 84 e Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; legge 30 novembre 1989, n. 386; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. da 48 a 54; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Prevista esclusione dall'osservanza dell'obbligo da parte degli enti territoriali - Ricorso della Regione Veneto - *Ius superveniens* - Abrogazione della disposizione censurata - Intervenuta attuazione *medio tempore* della stessa - Insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 23.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Esclusione dell'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali - Mancata previsione - Ricorso della Regione Veneto - Esorbitanza dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di questione relativa a disposizioni correlate.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 23.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Veneto, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Siciliana, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Trentino-Alto Adige, della Regione Liguria, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio 2006, il 1°, 2, 3 e 4 marzo 2006 e rispettivamente iscritti ai numeri 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria e Friuli-Venezia Giulia, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Toscana (r. ric. n. 28 del 2006), Veneto (r. ric. n. 29 del 2006), Valle d'Aosta (r. ric. n. 30 del 2006), Trentino-Alto Adige (r. ric. n. 37 del 2006), Liguria (r. ric. n. 38 del 2006), Emilia-Romagna (r. ric. n. 39 del 2006), Friuli-Venezia Giulia (r. ric. n. 41 del 2006), la Regione Siciliana (r. ric. n. 31 del 2006), e le Province Autonome di Bolzano (r. ric. n. 33 del 2006) e di Trento (r. ric. n. 40 del 2006) hanno proposto distinti ricorsi con i quali hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», tra cui l'art. 1, commi 24 e 26; il Veneto ha impugnato anche i commi 23 e 25, la Provincia di Trento e il Friuli-Venezia Giulia anche il comma 25.

Le questioni sono state sollevate in riferimento: agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; agli artt. 4, 45 e 48-*bis*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta); agli artt. 14, lett. *p*), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

L'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005 prevede un limite all'acquisto di immobili per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con l'eccezione degli enti territoriali, fissandolo in un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquistati nel precedente triennio.

Il comma 24 stabilisce che «nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti».

Il comma 25 sottrae l'acquisto di immobili, da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili, alla disciplina dettata dai due commi precedenti.

Il comma 26 si occupa dell'attuazione dei commi 23 e 24, stabilendo che le amministrazioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento e che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione». La stessa disposizione stabilisce che la comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio, che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

Tutte le Regioni e le Province autonome lamentano la lesione della propria autonomia, essenzialmente finanziaria. In particolare, la Regione Veneto sostiene che tutte le disposizioni impugunate violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. attraverso l'imposizione alle Regioni e agli enti locali, oltre che alle amministrazioni statali, di limiti all'acquisizione di immobili. In tal modo sarebbero stati posti vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e violando l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost.

2. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e/o infondati.

3. — In prossimità della data fissata per l'udienza, le ricorrenti Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, e la Provincia di Trento hanno depositato memorie concludendo per la cessazione della materia del contendere.

Esse danno atto dell'intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate ad opera dell'art. 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Ritengono che dall'abrogazione discenda la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni impugnate e la preclusione di qualunque loro applicazione. Infatti, da un lato, il comma 24 prendeva a riferimento i comportamenti nell'acquisto di immobili relativi al 2006, facendone derivare conseguenze consistenti nella potenziale riduzione dei trasferimenti erariali. Dall'altro, gli oneri di comunicazione a tal fine previsti dal successivo comma 26 non hanno avuto esecuzione, atteso che il decreto ministeriale 5 aprile 2006 ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale modalità e disposizioni per gli enti destinatari del comma 24.

3.1. — Anche la Regione Toscana nella propria memoria depositata chiede che la Corte costituzionale dichiari cessata la materia del contendere, dando atto che le disposizioni impugnate non hanno avuto attuazione e sono state abrogate.

3.2. — La Provincia di Bolzano nella memoria non prende in considerazione l'avvenuta abrogazione e insiste per la dichiarazione di illegittimità dei commi 24 e 26.

3.3. — Anche la memoria della Regione Veneto non prende in esame l'intervenuta abrogazione e insiste nel chiedere la dichiarazione di illegittimità di tutte le disposizioni impugnate.

In particolare, con riferimento al comma 23, la Regione sostiene che l'espressa esclusione della sua applicazione agli enti territoriali non è sufficiente per ritenere illesa l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, atteso che non sarebbero esclusi gli enti strumentali, come scuole ed ASL, che, pur non essendo enti territoriali, «appartengono a questi ultimi e su questi gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali».

3.4. — Prima dell'udienza di discussione, la Regione Valle d'Aosta ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

4. — Le memorie depositate dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi relativi a tutti i ricorsi (con eccezione di quelli relativi ai ricorsi proposti dalla Regione Siciliana e dalla Regione Veneto), nel dare atto dell'intervenuta abrogazione, affermano che non risulta che le disposizioni abrogate abbiano prodotto effetti ostativi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.

5. — Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia al ricorso presentata dalla Regione Valle d'Aosta.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione Siciliana, hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», tra cui l'art. 1, commi 24 e 26; la Provincia di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato anche il correlato comma 25, solo la Regione Veneto anche il comma 23, e i correlati commi 25 e 26.

Le impugnazioni delle citate disposizioni vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con gli stessi ricorsi e, per ragioni di omogeneità di materia, possono essere decise, previa riunione *in parte qua* dei giudizi, con la medesima sentenza.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l'art. 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che ha espressamente abrogato le norme impugnate.

2. — Il comma 24 prevede la riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, rapportandola alla spesa sostenuta negli anni precedenti per l'acquisto di immobili. Il comma 25 esclude gli immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili. Il comma 26 individua la procedura di attuazione dei commi precedenti.

Tutte le ricorrenti lamentano la lesione della propria autonomia, in particolare finanziaria, in riferimento a più parametri costituzionali (par. 1 del «ritenuto in fatto»).

3. — La Regione Valle d'Aosta ha rinunciato al ricorso e, alla pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia. Tanto comporta l'estinzione del giudizio *in parte qua*, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4. — Il comma 24, e i correlati commi 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, ora abrogati, non hanno avuto attuazione, come hanno riconosciuto nel corso della pubblica udienza tutte le ricorrenti. La previsione della riduzione dei trasferimenti erariali era subordinata, al fine di individuarne la misura, alla conoscenza dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti per l'acquisto di immobili nel 2006 e alla conoscenza della spesa media per le stesse finalità sostenuta nel quinquennio precedente. Invece, la procedura per l'acquisizione di tali informazioni, regolata dal comma 26 mediante rinvio a un decreto ministeriale, non è stata neppure avviata, atteso che il relativo provvedimento, preannunciato nell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non è stato mai emanato.

Poiché dall'abrogazione discende la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni e la preclusione di qualunque applicazione, può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. — Solo la Regione Veneto ha impugnato il comma 23, e i correlati commi 25 e 26, della legge n. 266 del 2005. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), esclusi gli enti territoriali, il comma 23 prevede un limite all'acquisto di immobili e lo individua nell'importo non superiore alla spesa media sostenuta per l'acquisto di immobili nel triennio precedente. Anche rispetto a questa disposizione sono esclusi gli immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili (comma 25) ed è disciplinata la procedura di attuazione (comma 26).

La ricorrente lamenta che, attraverso vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, lo Stato avrebbe ecceduto la propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e avrebbe violato l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost. In particolare, l'espressa esclusione degli enti territoriali non sarebbe sufficiente a ritenere illesa l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, atteso che non sarebbero esclusi gli enti strumentali, come scuole ed ASL, i quali, pur non essendo enti territoriali, «appartengono a questi ultimi e su questi gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali».

L'abrogazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso ad opera della legge n. 296 del 2006 ha espressamente riguardato anche il comma 23. Tuttavia, la disposizione impugnata ha avuto attuazione. Infatti, il d.m. 5 aprile 2006 ha previsto sia le comunicazioni trimestrali relative agli acquisti di immobili a partire dal 2006, sia la comunicazione del valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, tutte da effettuarsi ad opera delle amministrazioni individuate nel comma 23. Pertanto deve passarsi all'esame del merito.

5.1. — La questione è fondata.

La disposizione statale impugnata pone puntuali vincoli di spesa. Nel fissare limitazioni agli acquisti immobiliari delle pubbliche amministrazioni (individuate con riferimento a quelle contemplate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), l'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005 esonera gli «enti territoriali». Tale esclusione ha lo scopo di garantire l'autonomia delle Regioni e degli enti locali nelle scelte relative alla composizione del loro patrimonio.

Le menzionate limitazioni, tuttavia, non possono colpire le amministrazioni o gli enti pubblici strumentali o dipendenti dalle Regioni e dagli enti locali, cioè le strutture operative delle quali le une e gli altri si avvalgono per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione.

Il successivo comma 25 già prevede che le limitazioni in argomento non si applichino ove gli acquisti immobiliari delle pubbliche amministrazioni abbiano ad oggetto beni con speciale destinazione (ospedali, ospizi, scuole e asili); con la conseguenza che tali acquisti sono sottratti a quelle limitazioni, anche se effettuati da amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali. Si tratta, peraltro, di una esclusione solo parziale dall'obbligo di osservare le predette limitazioni, mentre l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali richiede che essa riguardi tutti gli acquisti delle amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali. La norma impugnata prevede puntuali vincoli di spesa nei confronti di questi ultimi, in tal modo eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005).

Ne discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui, non contemplando tra i soggetti esonerati dal vincolo di spesa le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali, include tali amministrazioni ed enti tra i soggetti ai quali si applicano le limitazioni stabilite dalla stessa disposizione.

Resta assorbita la questione relativa ai correlati commi 25 e 26 della stessa legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali;

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 26, della legge n. 266 del 2005, proposta — con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) — dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate — in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) — dalle altre ricorrenti con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 90

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norma della Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari ed incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della subordinazione, rispettivamente, al rapporto di lavoro esclusivo e all'esercizio dell'attività assistenziale esclusiva - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante «Modifiche della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2006,

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2006 e depositato il successivo giorno 28, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso — in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005»;

che l'impugnato articolo, evidenzia il ricorrente, ha «dettato una interpretazione autentica» dell'art. 59 della citata legge della Regione Toscana n. 40 del 2005 «non in linea con il vigente assetto costituzionale», stabilendo che esso vada interpretato «nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari “presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo” e che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori o ricercatori) “presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento”»;

che la norma censurata — al pari del predetto art. 59 della legge regionale della Toscana n. 40 del 2005 (articolo che la difesa erariale rammenta essere stato anch'esso «oggetto di impugnativa») — si pone in contrasto con il principio desumibile dall'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), inserito dalla relativa legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138, disposizione, quest'ultima, con cui il legislatore statale ha parzialmente modificato il testo del comma 4 dell'art. 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, pertanto, nella sua attuale formulazione, «statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che «la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse»»;

che secondo il ricorrente, la censurata norma regionale di interpretazione autentica, secondo il ricorrente, si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con il terzo comma dell'art. 117 Cost., «disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto non esclusivo», principio conseguente alla scelta, compiuta dal decreto-legge n. 81 del 2004, di superare il regime «della irreversibilità che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari», nella configurazione data al sistema dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

che, inoltre, l'impugnato art. 6 — giacché «interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo sulla materia «ordinamento civile» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato» — violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ponendosi, infine, in contrasto anche con l'art. 3 della Carta fondamentale, «sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento»;

che, difatti, è irragionevole differenziare «i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, hanno optato per tale rapporto», in quanto la non esclusività non incide «sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;

che — secondo il ricorrente — la norma censurata, poi, realizzerebbe una ingiustificata «disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione»;

che, con memoria depositata il 9 marzo 2006, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, deducendo l'infondatezza del ricorso, atteso che la norma regionale censurata «non interviene sul rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, ma esclusivamente sull'organizzazione del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di tutela della salute»;

che la Regione ha, quindi, concluso — «con riserva di deduzioni e deposito di documenti» — affinché la questione proposta «sia dichiarata inammissibile ed infondata»;

che, con atto depositato il 3 ottobre 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri — sul presupposto che questa Corte, con sentenza n. 181 del 2006, ha dichiarato l'infondatezza delle censure da esso ricorrente proposte avverso l'art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, cioè a dire la norma oggetto di interpretazione autentica da parte della disposizione censurata nel presente giudizio — ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che a tale rinuncia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Toscana, manifestata all'udienza pubblica del 20 febbraio 2007.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 91

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nel procedimento penale a carico di M. A., iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che il rimettente censura la predetta norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che, secondo il giudice *a quo*, la censurata disposizione «introduce, di fatto, una diversità di trattamento dei processi già pendenti ed incardinati» (categoria alla quale appartiene — rileva il rimettente — il giudizio principale), rispetto a quelli «per i quali il dibattimento in primo grado non è ancora stato dichiarato aperto», donde la conseguente «violazione dell'art. 3 della Costituzione», atteso che i «benefici relativi alla maggiore brevità del termine prescizionale» sono circoscritti «ad alcuni processi e, quindi ad alcuni cittadini».

Considerato che il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che — a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» — deve rilevarsi che il giudice *a quo* ha omissso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, di talché la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (in tal senso, si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 49 del 2007 e n. 459 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 92

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Termini di prescrizione - Modifiche normative - Applicabilità ai soli imputati in procedimenti «non ancora incardinati» - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché lamentata lesione della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel complesso e, in particolare, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione — della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, della stessa legge;

che il rimettente premette che nel giudizio devoluto al suo esame — del quale, peraltro, non precisa né la natura né il contenuto — è stata ipotizzata, su eccezione di parte, l'illegittimità costituzionale della legge suddetta, «in quanto essa è diretta unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano già incardinati»;

che il giudice *a quo*, per contro, reputa impossibile «concepire una normativa in contrasto con i principi costituzionali che pongono in primo piano la persona umana e i suoi diritti fondamentali», se non «in situazioni di eccezionalità, ovvero quando occorre far luogo a una cosiddetta “legislazione di emergenza”», evenienza non ipotizzabile, però, nel caso di specie.

Considerato che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione — della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e in particolare dell'art. 10, comma 2, della stessa legge;

che nella specie — a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» — il giudice *a quo* omette tanto di descrivere la fattispecie sottoposta al suo vaglio, quanto di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione stessa (si vedano, *ex plurimis*, le ordinanze n. 439 e n. 339 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e in particolare dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, sollevata — in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione — dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 93

Ordinanza 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai rimettenti.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di Roma, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Chiavari, del 21 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Bologna, del 13 gennaio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 10 marzo 2006 dal Tribunale di Bologna, del 16 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, del 20 gennaio 2006 e del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 15 febbraio 2006 dal Tribunale di Teramo, del 20 dicembre 2005 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, del 23 marzo 2006 dal Tribunale di Frosinone, del 1° marzo 2006 dal Tribunale di Monza, del 16 febbraio 2006 dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri e del 28 gennaio 2006 dal Tribunale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 77, 81, 84, 86, 100, 167, 171, 181, 182, 292, 296, 305, 310, 390, 395, 419, 462 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 41, 43 e 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di R.F. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza, hanno sollevato, con le ordinanze di cui in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano la predetta norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale della norma suddetta, evocando quali parametri gli artt. 3, 10 e 11 della Carta fondamentale;

che il rimettente — nel premettere che le fattispecie criminose sottoposte al suo esame risulterebbero, in entrambi i giudizi *a quibus*, ormai estinte per prescrizione, se l'applicazione della nuova (e più favorevole) disciplina relativa alla predetta causa di estinzione del reato non fosse preclusa dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento — censura la scelta operata dal legislatore con l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 di far dipendere dal compimento o meno di tale incombenza processuale l'operatività della *lex mitior*;

che il rimettente — pur dicendosi consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione deve intendersi limitata al «divieto di retroattività della norma penale incriminatrice», non investendo «anche il principio della retroattività della norma penale più favorevole» — evidenzia, tuttavia, come le deroghe a tale ultimo principio (sancito, in via generale, dall'art. 2, quarto comma, del codice penale) debbano essere «sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli»;

che detta evenienza, però, ad avviso del giudice *a quo*, non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la scelta compiuta con la censurata disposizione — e cioè l'individuazione, quale discrimine temporale per l'applicazione retroattiva della *lex mitior*, del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, in luogo di quello della pronuncia della sentenza di primo grado — non appare giustificata dalla «necessità di “neutralizzare” un accertamento giurisdizionale già effettuato sotto il vigore della precedente disciplina»;

che la detta opzione legislativa, per contro, «determina una selezione tra le due normative» (in tema di prescrizione) «collegata a profili di aleatorietà, non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza», donde la sua irrazionalità;

che il rimettente ipotizza, inoltre, la violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione;

che, al riguardo, egli sottolinea, innanzitutto, come «il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole» sia enunciato dall'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, articolo riprodotto nell'art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57);

che tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente «alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», e dunque quale «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare»;

che, pertanto, costituendo il principio stesso sia una «norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta» (alla quale «l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost.»), sia un «principio generale del diritto comunitario» (rilevante come tale «ai sensi dell'art. 11 Cost.»), risulterebbero evocabili anche tali parametri costituzionali, senza, invece, che esso rimettente possa «disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria», non essendo questa soluzione prospettabile — secondo il Tribunale di Roma — rispetto «a principi di carattere generale», cioè «non consacrati» in «strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata»;

che anche il Tribunale di Chiavari censura l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, ipotizzandone il contrasto — sempre nella parte in cui «esclude che i più favorevoli termini di prescrizione si applichino ai processi pendenti in primo grado», ove risulti già espletato l'incombenza di cui all'art. 492 del codice di procedura penale — con gli artt. 3 e 117 Cost;

che, secondo il Tribunale chiavarese, la questione sollevata è rilevante, giacché, «se si applicassero le norme più favorevoli», il reato sottoposto al suo esame risulterebbe prescritto «non solo prima dell'apertura del dibattimento, ma addirittura prima dell'inizio delle indagini preliminari»;

che, ciò premesso, il rimettente reputa non ragionevole la scelta compiuta con la censurata disposizione, richiamando quel consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo il quale, in materia penale, «le deroghe alla retroattività della norma di favore sono legittime ove ricorra una sufficiente ragione giustificativa», evenienza non ipotizzabile, però, nel caso di specie;

che la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce, ad avviso del giudice *a quo*, «una mera formalità, che non implica alcuna attività di acquisizione probatoria o di altro genere», e che risulta, inoltre, carente di «significatività in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato»;

che, di conseguenza, essa è priva di qualsiasi correlazione con la summenzionata causa di estinzione del reato, come conferma il fatto «che tale incombente non costituisce atto interruttivo della prescrizione»;

che quanto, poi, all'ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost., il Tribunale di Chiavari — richiamata la già citata sentenza del 3 maggio 2005 della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale «il principio dell'applicazione della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea e deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare» — sottolinea che «il valore del diritto comunitario nei confronti del legislatore nazionale concerne anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»;

che, a sua volta, anche il Tribunale di Genova — sul presupposto che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (censurato «nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento») porterebbe «al proscioglimento per intervenuta prescrizione» della quasi totalità dei reati devoluti al suo esame — ipotizza la violazione degli artt. 3 e 27 Cost.;

che quanto, in particolare, al primo di tali parametri, assume il rimettente che la norma sospettata di illegittimità costituzionale appare in grado di «comportare un trattamento irrazionalmente differenziato tra imputati in analoga situazione processuale», attribuendo rilievo «ad una mera formalità», qual è la dichiarazione di apertura del dibattimento, «il cui momento può essere casuale, talora diverso, o mancare del tutto» e che, inoltre, «ai sensi dell'art. 160 del codice penale non è neppure idonea ad interrompere il corso della prescrizione»;

che, infine, la norma censurata — derogando a quel «criterio canonico» (art. 2, quarto comma, cod. pen.) che, nei casi di successione nel tempo di leggi penali, individua quale limite alla applicazione retroattiva della *lex mitior* quello della «definitività della sentenza di condanna», criterio «recepito» dall'art. 27, secondo comma, Cost. — si porrebbe, secondo il rimettente, in contrasto anche con il suddetto parametro costituzionale;

che anche il Tribunale di Bologna, con due ordinanze, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005;

che con la prima ordinanza (r.o. n. 80 del 2006), il rimettente — nell'assumere di dover giudicare della responsabilità penale di un soggetto imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. — rileva, in via preliminare, che, ove l'applicabilità delle nuove disposizioni sulla prescrizione del reato non fosse preclusa, nel giudizio *a quo*, dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, «il termine ultimo di prescrizione» del reato risulterebbe già decorso;

che, ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale bolognese reputa non ragionevole la scelta compiuta con la censurata disposizione;

che essa, difatti, «ha delimitato l'area applicativa della nuova disciplina della prescrizione, ove più favorevole, fissando nell'intervenuta apertura del dibattimento di primo grado lo spartiacque rispetto all'applicazione della normativa precedente»;

che, tuttavia, l'esigenza alla quale detta scelta è ispirata, e cioè «raccordare alla novella una parziale salvaguardia dei processi in corso», non risulta perseguita in modo «rispettoso del principio costituzionale di eguaglianza»;

che sul piano generale, rileva il giudice *a quo*, la disciplina della prescrizione risulta ispirata alla seguente logica: estinzione del reato allorché sia decorso un lasso di tempo «sintomatico di un sopravvenuto disinteresse punitivo»; allungamento del termine prescrizionale a seguito del compimento di atti procedurali o processuali «i quali implicano concettualmente un'attivazione qualificata dell'interesse punitivo»; definitiva estinzione della fattispecie criminosa in caso di decorso del «termine allungato», atteso che alla sua scadenza «il legislatore presume *iuris et de iure* il disinteresse punitivo dello Stato», a prescindere «dalla quantità e qualità degli avanzamenti processuali intervenuti»;

che la norma censurata, invece, nel «ritagliare un'area applicativa alle vecchie norme più sfavorevoli all'imputato», ha ritenuto «sintomatico di apprezzabile avanzamento della pretesa punitiva» un momento processuale, qual è quello della apertura del dibattimento, «privo di rilievo nella disciplina (vecchia e nuova) delle cause interruttrive della prescrizione»;

che tale norma, inoltre, non ha in alcun modo rapportato il predetto momento processuale «al tempo trascorso dal commesso reato», ovvero in alternativa «alla precedente causa interruttriva», ma piuttosto «a un elemento temporale del tutto casuale», quale quello costituito dal giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 251 del 2005 nella *Gazzetta Ufficiale*;

che, così operando, la norma stessa ha «ignorato l'elementare esigenza, riconducibile al principio di eguaglianza, per la quale il termine allungato di prescrizione», come risultante all'esito della modifica in *melius* recata dalla nuova disciplina «a regime», si dovrebbe applicare indifferentemente a tutti i reati, i quali, «per componenti sostanziali oggettive e soggettive, siano stati dal legislatore ritenuti meritevoli di appartenere a uno stesso "comparto prescrizionale allungato"»;

che il censurato art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 non ha, quindi, «razionalmente mediato tra l'esigenza di salvaguardia dei processi giunti in avanzato stadio nel rispetto dei termini precedenti» e quella, opposta, di evitare «enormi discrepanze tra previsioni prescrizionali parallele, particolarmente in tema di termini allungati di prescrizione»;

che, con la seconda delle citate ordinanze (r.o. n. 167 del 2006), il Tribunale di Bologna censura la norma suddetta, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 111, secondo comma, Cost.;

che il rimettente — nel premettere che taluni dei reati di bancarotta fraudolenta sottoposti al suo vaglio «sarebbero oggi prescritti», se l'applicazione della nuova disciplina sui termini di prescrizione del reato non fosse preclusa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, dal già avvenuto espletamento dell'incombente processuale *ex* art. 492 cod. proc. pen. — evidenzia come la prescrizione sia «istituto di diritto sostanziale»;

che, ravvisato il fondamento della prescrizione anche nel cambiamento che «la personalità del colpevole» potrebbe aver subito, «trascorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato», il giudice *a quo* sottolinea che, verificatasi la condizione da ultimo descritta, l'irrogazione della sanzione penale «avrebbe solo funzione afflittiva e retributiva», e non pure di rieducazione del reo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 27 della Carta fondamentale, atteso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, nessuna delle finalità che tale articolo attribuisce al trattamento sanzionatorio penale potrebbe essere «obliterata» dal legislatore;

che il giudice *a quo* — non senza rammentare che la «determinazione del tempo necessario a prescrivere è compito discrezionale del legislatore», anche perché l'art. 25, secondo comma, Cost. «non garantisce la retroattività delle disposizioni più favorevoli» per il reo — evidenzia come la Corte di giustizia delle Comunità europee (nella già citata sentenza del 3 maggio 2005) abbia riconosciuto il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite come appartenente alle «tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri», e dunque come «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare»;

che, pertanto, appare «difficile negare» che il principio di retroattività della disposizione più favorevole «trovi tutela nell'art. 10 della Carta costituzionale»;

che, inoltre, il Tribunale di Bologna evidenzia che il legislatore, nello scegliere «il *dies a quo* per l'applicazione del trattamento più favorevole», avrebbe dovuto compiere detta opzione «ragionevolmente e nella salvaguardia del principio di eguaglianza», e dunque secondo i canoni «sanciti dall'art. 3 della Costituzione»;

che, per contro, la scelta compiuta con la censurata disposizione ha dato luogo, a seconda del maggiore o minore grado di progressione del processo, ad «ingiustificate e irrazionali disparità di trattamento», e ciò «non solo fra imputati dello stesso reato, ma anche fra coimputati e concorrenti nello stesso reato»;

che lo stato di avanzamento del processo, e segnatamente l'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, diviene, in base alla norma *de qua*, la (sola) «ragione che giustifica l'applicazione di una pena che, dato il decorso del tempo necessario a prescrivere e secondo la valutazione normativa già in vigore, è divenuta anacronistica e ingiustificata»;

che ipotizza, da ultimo, il rimettente «anche una violazione del principio di ragionevole durata del processo», in quanto, se la disciplina della prescrizione del reato è diretta «ad offrire un punto di riferimento certo», quanto all'estinzione delle fattispecie criminose, «una sua diversificazione tra imputato e imputato che

tenga conto dell'andamento del processo», seppure giustificata «in nome dell'interesse alla conservazione del processo», determina «sperequazioni incompatibili con la situazione giuridica soggettiva direttamente protetta dalla norma costituzionale» di cui all'art. 111, secondo comma, Cost;

che anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita — in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. — della legittimità costituzionalità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, «nella parte in cui non prevede che possa applicarsi la disciplina contenuta nel testo legislativo richiamato anche ai processi in corso di celebrazione in primo grado, processi in cui sia stato dichiarato aperto il dibattimento»;

che il rimettente — preliminarmente dedotto che «il fatto per cui si procede (art. 479 c.p.)» sarebbe già estinto «per effetto di intervenuta prescrizione», ove la censurata disposizione non individuasse nell'avvenuto espletamento dell'incombente *ex* art. 492 cod. proc. pen. lo «sbarramento» per applicare la nuova normativa sulla prescrizione del reato — contesta, innanzitutto, la ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore;

che difatti, secondo il giudice *a quo*, sebbene la condizione dei soggetti imputati di un medesimo reato sia identica, trattandosi «di presunti innocenti in attesa di primo giudizio», gli stessi, «nell'applicazione della norma più favorevole sul piano del diritto sostanziale», risultano assoggettati «senza ragione» ad un differente regime, conseguente «all'accidente processuale di mero rito, connesso, come esplicitato, alla formale apertura del dibattimento di primo grado»;

che alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. segue quella dell'art. 111 della Carta fondamentale, in quanto esso, nel costituzionalizzare il principio del giusto processo, «tende innanzitutto, nel rispetto delle regole sostanziali e di rito, ad una sentenza giusta», e cioè ad un risultato che può ritenersi raggiunto «solo quando la decisione di differenziare il trattamento normativo si fonda su ragioni solide, logiche e razionali»;

che tale evenienza, però, deve escludersi nel caso di specie, giacché la posizione degli imputati è stata distinta «sulla scorta di un accidente processuale, assolutamente casuale»;

che, con quattro ordinanze (tre delle quali di contenuto sostanzialmente identico), il Tribunale di Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio) ipotizza il contrasto dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 con l'art. 3 Cost;

che in particolare, quanto ai provvedimenti pronunciati dal giudice preposto alla sezione distaccata di Gubbio (r.o. nn. 181, 182, 296 del 2006), il rimettente — premesso di dover giudicare di reati (quelli previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 589, 591 e 643 cod. pen.) che sarebbero tutti estinti per prescrizione, se l'applicazione della nuova normativa, introdotta sul punto dalla legge n. 251 del 2005, non fosse preclusa, per ciascuno dei giudizi dinanzi a lui pendenti, dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento — lamenta l'irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore;

che, sebbene l'art. 25, secondo comma, Cost. «non imponga la retroattività di norme penali più favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattività *in malam partem*», ciò non toglie — osserva il rimettente — che al legislatore sia comunque vietato «eludere il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.»;

che, viceversa, ciò è quanto si sarebbe verificato nel caso in esame, giacché la norma censurata ha fatto «dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioè alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all'evoluzione del processo penale»;

che d'altra parte, in senso contrario, non potrebbe sostenersi — sempre secondo il rimettente — «che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio *tempus regit actum*, atteso che la prescrizione costituisce certamente istituto di diritto sostanziale»;

che anche il Tribunale di Perugia in composizione collegiale (r.o. n. 462 del 2006) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione, della quale ipotizza il contrasto sempre con l'art. 3 della Carta fondamentale;

che il rimettente — chiamato a giudicare di una pluralità di reati — deduce che, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 251 del 2005, i nuovi termini di prescrizione «sarebbero interamente decorsi» per talune delle fattispecie criminose oggetto del giudizio *a quo*, se l'applicazione del *ius superveniens* non fosse preclusa nei procedimenti di primo grado che hanno già raggiunto la fase della dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, ciò dedotto in punto di rilevanza della questione, quanto alla sua non manifesta infondatezza, il rimettente muove dalla constatazione che l'art. 25 Cost. «vieta esclusivamente la retroattività *in malam partem* delle norme penali», mentre «non impone la retroattività delle norme più favorevoli»;

che, ciò nondimeno, il legislatore, nel derogare al principio del *favor rei*, «non può eludere il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.», donde la necessità che la deroga abbia «una giustificazione razionale»;

che in tale prospettiva, dunque, la norma censurata — nel porre limiti all'applicabilità della disciplina sopravvenuta in ordine alla prescrizione (attesa anche la sua natura di istituto di diritto sostanziale) — avrebbe dovuto privilegiare «la considerazione del tipo di reato», e non invece «fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio», come ha invece fatto, scegliendo di far dipendere «la esclusione della retroattività della norma più favorevole solo dall'evoluzione del processo e dallo stadio in cui esso sia pervenuto ad una certa data»;

che la violazione dell'art. 3 Cost. da parte della norma denunciata è dedotta anche dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea;

che il rimettente premette che la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 — censurato sempre nella parte in cui esclude, *ratione temporis*, l'applicazione della nuova più favorevole disciplina sulla prescrizione del reato alle fattispecie oggetto dei procedimenti di primo grado già pervenuti alla fase della dichiarazione di apertura del dibattimento — è rilevante nel giudizio *a quo*, atteso che il citato *ius superveniens* «fa sì che il reato di cui all'art. 372 cod.pen. si prescriva nel termine massimo di sette anni e sei mesi», già interamente decorso;

che ciò premesso, il giudice *a quo*, nel rilevare come i principi «della retroattività delle legge più favorevole e della irretroattività della legge più sfavorevole» non si applichino «in caso di leggi eccezionali o temporanee», afferma, tuttavia, che la legge n. 251 del 2005 «non appare rientrando in nessuna delle due categorie»;

che la scelta con essa compiuta crea, dunque, una ingiustificata disparità, «producendo un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti “indagati” e soggetti “imputati” ed ancora peggio tra gli stessi “imputati” nel giudizio di primo grado, ponendo come discrimine la dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che la violazione degli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione è ipotizzata, invece, dal Tribunale di Teramo;

che il rimettente — previamente informata la Corte di dover giudicare della responsabilità di 43 imputati, «rinvii a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 112, 81 capoverso, 476 capoverso, e 61, n. 2, codice penale» — rileva che, in forza del più volte citato *ius superveniens*, costituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, per «alcuni dei prevenuti» tutte le fattispecie delittuose loro contestate «sarebbero indubbiamente già prescritte», se l'applicazione del nuovo regime sulla prescrizione del reato non fosse preclusa dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il Tribunale di Teramo — richiamato quell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni o deroghe, purché «sancite non senza una qualche ragionevole giustificazione da parte del legislatore» — esclude che tale evenienza sia ipotizzabile nel caso in esame;

che muovendo, difatti, dalla constatazione — confermata, nuovamente, nella giurisprudenza costituzionale — secondo cui la prescrizione del reato è il risultato di una «valutazione del disvalore sociale del fatto», il rimettente rileva che il legislatore, modificando il termine prescrizione fissato per un certo tipo di reato, mostrerebbe, per ciò solo, di aver anche «mutato il proprio interesse a perseguirne gli autori»;

che il giudice *a quo*, pertanto, assume che una «disciplina differenziata della prescrizione in relazione allo stesso identico reato» si presenta irragionevole, quando — come nella specie — non risulti ispirata alla necessità di evitare di «applicare la normativa più favorevole soltanto ai reati rispetto ai quali il processo era già concluso in primo grado», giacché solamente in questo caso «la pretesa punitiva dello Stato» avrebbe raggiunto «una fase tale da giustificare (forse) la prosecuzione del giudizio nelle fasi successive»;

che, viceversa, l'opzione compiuta con la norma censurata determina «un'evidente disparità di trattamento» tra soggetti, in particolare a danno di «coloro che, pur avendo commesso uno stesso tipo di reato», abbiano «scelto il rito abbreviato» («ove notoriamente non vi è apertura del dibattimento»), con conseguente violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost;

che di riflesso, secondo il rimettente, risultano violati anche gli artt. 97 e 111 della Carta fondamentale: «l'ulteriore dispendio di risorse, in termini di mezzi e persone, per perseguire il reato il cui disvalore è stato valutato in termini di minore importanza rispetto al passato» incide negativamente «sul buon andamento della p.a.» e comporta, inoltre, «la irragionevole maggiore durata del processo»;

che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, censura il predetto art 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in riferimento agli artt. 3 e «24» (*recte*: art. 25) Cost.;

che, dopo aver dedotto che il delitto di cui all'art. 590 cod. pen., oggetto del giudizio principale, dovrebbe ritenersi prescritto se l'operatività della nuova disciplina sulla prescrizione del reato non fosse preclusa, nella specie, dall'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, il rimettente ipotizza, in primo luogo, la violazione dell'art. 24 (*recte*: art. 25) della Carta fondamentale;

che, difatti, «la norma sostanziale sulla prescrizione nel caso di specie è più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione esistente nel momento nel quale il reato è stato commesso o si afferma sia stato commesso»;

che, quanto poi al dedotto contrasto con l'art. 3 Cost., esso è motivato in base all'assunto che la censurata disposizione «porta a trattare in maniera diversa situazioni analoghe», e ciò, in special modo, nell'ambito dei «processi con più imputati», segnatamente quando uno di essi «acceda avanti al G.u.p. a riti alternativi mentre altri preferiscano la via del dibattimento ordinario»;

che il Tribunale di Frosinone, con due ordinanze (la seconda adottata dalla sezione distaccata di Alatri), censura l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sempre nella parte in cui esso esclude l'applicazione, nei procedimenti di primo grado, delle disposizioni di cui all'art. 6, non consentendo, in particolare, che le stesse operino quando sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, con il primo dei citati provvedimenti (r.o. n. 390 del 2006), il giudice *a quo* assume la violazione degli artt. 3 (sebbene erroneamente indicato come art. 2 nel dispositivo), 27 e 111 Cost., deducendo — quanto alla rilevanza della questione — che in forza del *ius superveniens*, se la sua applicazione non fosse nella specie preclusa dal già avvenuto espletamento dell'incombente *ex* art. 492 cod. proc. pen., i termini prescrizionali dei reati sottoposti al suo vaglio, tranne che per un imputato, sarebbero «irrimediabilmente decorsi»;

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente, ribadita anche la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, rileva che la differente disciplina, applicabile alle singole fattispecie di reato per effetto della norma censurata, «non corrisponde ad una opzione processuale riferibile all'iniziativa dell'imputato quanto, piuttosto, ad una scelta del legislatore», cui il primo non può, evidentemente, «che soggiacere», indipendentemente «dalle scelte processuali compiute»;

che la descritta evenienza rende il differente trattamento, riservato ai singoli imputati, non «sorretto da un criterio di ragionevolezza»;

che, pertanto, risulta «violato l'art. 3 della Costituzione», nonché l'art. 27 della Carta fondamentale, «sotto il profilo della necessità che il complessivo trattamento sanzionatorio apprestato dall'ordinamento nei confronti del reo sia coerente e proporzionale rispetto al fatto di reato», ivi compreso «il tempo entro il quale lo Stato ritenga di dover conservare memoria del fatto lesivo e, quindi, perseguire penalmente il reo»;

che, infine, il rimettente prospetta il contrasto della norma censurata anche con l'art. 111 Cost., atteso che «l'esigenza di un processo giusto» richiede «parità di complessivo trattamento sanzionatorio per fattispecie incriminatrici dalle pene edittali invariate», mentre la necessità «di assicurare una durata ragionevole del processo può indubbiamente confliggere con la sopravvenienza di soluzioni normative eterogenee in grado di arrestare o protrarre lo sviluppo del processo senza essere ancorate ad elementi di natura oggettiva»;

che, con la seconda ordinanza di rimessione, pronunciata dalla sezione distaccata di Alatri del medesimo Tribunale (r.o. n. 395 del 2006), il giudice *a quo* censura l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in riferimento all'art. 3 Cost.;

che — dopo aver premesso che, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata l'illegittimità della norma censurata, il delitto (di ricettazione) contestato all'imputato «dovrebbe considerarsi prescritto per il decorso del termine massimo», come novellato dalla stessa legge n. 251 del 2005 — il rimettente ritiene che la disposizione in esame dia vita «ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati per lo stesso reato», sebbene quest'ultimo risulti «di eguale gravità», attribuendo rilievo, ai fini della prescrizione, ad «evenienze processuali meramente occasionali» e, inoltre, «indipendenti dalle stesse scelte difensive delle parti»;

che, inoltre, rientrando la prescrizione «nella valutazione sociale del fatto tipico del giudizio», da ciò deriva che «un diverso trattamento dell'istituto fra persone imputate degli stessi fatti commessi nello stesso momento potrebbe essere legittimo soltanto se fondato su canoni di assoluta razionalità ed oggettività e non invece, come nel caso di specie, su circostanze eventuali non oggettive e spesso indipendenti dalla stessa volontà dell'imputato»;

che, infine, anche il Tribunale di Monza evoca come parametro il solo art. 3 Cost;

che il giudice *a quo* — esposto preliminarmente che, in difetto della norma censurata, «i reati ipotizzati a carico di tutti gli imputati» sarebbero estinti «per la maturazione del termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6» — solleva questione di legittimità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude, in relazione al processo nel quale sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'operatività del «termine massimo di prescrizione, come più favorevolmente stabilito, rispetto alla disciplina pregressa»;

che secondo il rimettente, sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che il principio del *favor rei* può essere derogato a condizione che ricorra una «pertinente ragione giustificativa» (individuata «nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti», e dunque «l'intangibilità delle sentenze divenute irrevocabili»), la norma censurata attribuisce rilievo ad una circostanza — l'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento — «che non ha nulla a che vedere con l'irrevocabilità della sentenza»;

che trattandosi, per vero, di «un momento processuale iniziale rispetto allo svolgimento del processo di primo grado», esso risulta «non sintomatico di apprezzabile avanzamento della pretesa punitiva», come conferma la circostanza che lo stesso «è privo di qualsiasi rilievo nella disciplina (vecchia e nuova) delle cause interruttive della prescrizione»;

che, pertanto, secondo il rimettente, «non appare ragionevole una differenziazione dei termini massimi di prescrizione per fattispecie criminose, che siano identiche sotto il profilo sostanziale e diverse solo quanto all'avanzamento processuale»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, salvo che in quelli che traggono origine dai provvedimenti di remissione pronunciati dai Tribunali di Roma, Bologna (limitatamente a quello di cui all'ordinanza r.o. n. 88 del 2006), Perugia (limitatamente a quelli di cui alle ordinanze r.o. n. 181 e 182 del 2006) e Monza;

che la difesa erariale sostiene che la questione sottoposta all'esame della Corte, non comportando alcuna soluzione costituzionalmente «obbligata» (ed, anzi, ammettendo una serie di possibilità nell'individuazione di una diversa fase processuale quale discrimine temporale per l'applicabilità della nuova disciplina in tema di prescrizione), risulta per ciò stesso inammissibile;

che in ogni caso — conclude l'Avvocatura generale dello Stato — la questione si palesa infondata, posto che, per un verso, il principio della retroattività della norma più favorevole al reo «non risponde ad un precetto costituzionale» e che, per altro verso, la scelta del legislatore pare comunque ispirata alla ragionevolezza nell'individuazione dell'apertura del dibattimento — vale a dire, il segmento del processo «legato all'inizio del momento del pieno contraddittorio», ovvero idoneo ad assicurare il rispetto del principio di «non dispersione della prova» — quale momento rilevante per l'applicazione delle nuove disposizioni;

che è intervenuto, nel giudizio che trae origine dalla seconda delle ordinanze di remissione (r.o. n. 167 del 2006) pronunciate dal Tribunale di Bologna, uno degli imputati nel processo pendente innanzi al predetto giudice *a quo*;

che l'interveniente — fatti propri i rilievi del Tribunale rimettente in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, e non senza richiamare le norme di diritto comunitario ed internazionale che enuncerebbero il principio della necessaria applicazione retroattiva della *lex mitior* (in particolare l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 1966 relativo ai diritti civili e politici e l'art. II-109, comma 1, del Trattato costituzionale europeo) — sottolinea, in particolare, il difetto di ragionevolezza della censurata disposizione;

che, difatti, questa — nello stabilire un discrimine temporale per l'applicazione della nuova (più favorevole) disciplina sulla prescrizione del reato sulla base dell'avvenuta apertura del dibattimento — «non risulta coerente e conseguente rispetto alle esigenze e agli scopi del regime transitorio in tema di prescrizione»;

che, ad avviso della parte privata, una scelta ragionevole sarebbe stata, invece, quella di correlare «l'irretroattività a fatti processuali che siano indicativi della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato», come, ad esempio, gli atti interruttivi del corso della prescrizione contemplati dall'art. 160 cod. pen;

che la norma censurata, inoltre, «è irragionevole anche rispetto ad un bilanciamento degli interessi processuali in gioco», dal momento che non tende a salvaguardare «interessi processuali meritevoli di protezione, quali ad esempio la conservazione di una sentenza ancorché non definitiva».

Considerato che i Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza, hanno sollevato, con le ordinanze di cui in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano tale norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione identica a quelle in esame, con sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»;

che, secondo la citata sentenza, la scelta «compiuta dal legislatore — in relazione ai processi di primo grado già in corso — di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente *ex art. 492 cod. proc. pen.*» non si conforma «al canone della necessaria ragionevolezza»;

che, difatti, tale incombenza processuale non è idoneo «a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento», in quanto esso «non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi — e, tra essi, il giudizio abbreviato — che hanno la funzione di “deflazionare” il dibattimento)», né risulta «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione *ex art. 160 cod. pen.*, il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori»;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una rinnovata valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2007
(della Regione Siciliana)*

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni dei redditi da determinarsi con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - Modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni da determinarsi con atto del direttore dell'Agenzia delle dogane - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata previsione di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali anziché con la Conferenza unificata, nonché omessa previsione di intesa con la Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, lesione delle attribuzioni regionali, irragionevolezza.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 54 e 55.
- Costituzione, artt. 3, 5, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome dell'esercizio di funzioni statali - Disciplina per l'attuazione, per il coordinamento della manovra finanziaria statale e l'ordinamento della finanza regionale, e per il versamento dell'Irap e dell'addizionale sull'Irpef - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato trasferimento di funzioni senza adeguate risorse economiche, risparmio per il bilancio dello Stato perseguito con squilibrio finanziario del bilancio regionale, nonché predeterminazione unilaterale del contenuto delle future norme di attuazione - Denunciato contrasto con il criterio di simmetria previsto nello Statuto, lesione dei principi in tema di copertura di nuove spese e di autonomia finanziaria, lesione dei principi di armonizzazione e coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica, lesione del principio di pariteticità.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 661 e 662.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - Applicazione oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata previsione di prelievo senza indicazione dell'aliquota - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra cittadini residenti nelle diverse regioni, con il principio della capacità contributiva, con il principio dell'unitarietà del sistema tributario e con il principio perequativo, lesione dell'autonomia finanziaria regionale di entrata e di spesa.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 23 e 119; Statuto della Regione Siciliana, art. 36.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione siciliana - Aumento della quota di compartecipazione della Regione, previsione di intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, nonché retrocessione del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione e simmetrico aumento del concorso della Regione alla spesa sanitaria - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato aumento unilaterale della quota di compartecipazione senza trasferimento di risorse aggiuntive, determinazione di grave squilibrio nella finanza regionale, arbitrarietà - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del principio della copertura delle spese, del principio di corrispondenza delle risorse alle funzioni pubbliche attribuite, lesione delle norme statutarie con riferimento al ruolo della Commissione paritetica in materia finanziaria.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 830, 831 e 832.
- Costituzione, artt. 3, 81 e 119; Statuto della Regione Siciliana, art. 43.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55, commi 661 e 662, comma 796, lett. *b*), nonché commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006 - Serie generale.

F A T T O

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pur imponendo, all'art. 1, comma 1363, una applicazione della recata normativa compatibile con le sovraordinate norme degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, contiene talune disposizioni che sembrano porsi in contrasto con la pur asserita salvaguardia delle prerogative delle Autonomie speciali e quindi, per quanto rileva, della Regione siciliana.

In particolare, sotto il profilo della ritenuta illegittimità costituzionale, si censurano le disposizioni recate dai commi sottoelencati dell'articolo unico di cui si compone la legge:

commi 54 e 55. Tali commi, rispettivamente, statuiscono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica alle regioni, alle province autonome e ai comuni, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti, e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.

commi 661 e 662. Il comma 661 prevede che «Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite»;

il successivo comma 662, dispone che «Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;

comma 796, lett. *b*). Il richiamato comma, al sesto periodo, prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, «l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi»;

commi 830, 831 e 832. Il comma 830 prevede, al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Siciliana, che la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.

Il comma 831, dopo aver disposto che resta sospesa fino al 30 aprile 2007 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 e che entro tale data dovrà essere raggiunta un'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia sanitaria, dispone che «In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione Siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento».

Il comma 832, poi, statuisce che nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione Siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, e che tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830.

Le richiamate disposizioni si palesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni proprie della Regione Siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate Norme di attuazione per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Commi 54 e 55. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

Le disposizioni dei richiamati commi, rispettivamente nella parte in cui riservano alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e non alla Conferenza unificata, l'espressione dell'intesa concernente il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 54), e nella parte in cui non prevedono l'intesa della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane (comma 55), si pongono in contrasto con il principio costituzionale di leale cooperazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica.

Assolutamente arbitraria, e come tale destinata a convertirsi in vizio d'incostituzionalità, appare la scelta del Legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il ruolo, il rilievo e gli interessi delle regioni.

L'aver sancito che l'intesa prevista al fine di definire le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni dei redditi da trasmettere anche alle regioni ed alle province autonome si perfezioni in una sede di concertazione e di confronto che esclude la partecipazione delle regioni e delle province autonome, oltretutto irragionevole ed irrispettoso del ruolo istituzionale agli indicati enti costituzionalmente riconosciuto, appare irrazionale in quanto incompatibile con la logica interna del sistema ed in palese contraddizione con la stessa scelta del Legislatore finalizzata ad attivare un confronto con altre realtà istituzionali al fine di elaborare soluzioni condivise.

Parimenti irragionevole è il non prevedere l'acquisizione di un'intesa delle regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane che, assunto senza valutare le esigenze e le necessità regionali, rischia pertanto di non corrispondere alle finalità che la prevista trasmissione dei dati relativi all'import/export mira a perseguire.

La leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa imposto di individuare una sede di raccordo fra i diversi livelli di governo — quale appunto, rispettivamente, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-regioni — per consentire un esercizio coordinato delle funzioni e meglio rispondere ai criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Commi 661 e 662. Violazione degli articoli 36 e 43 dello Statuto regionale e degli articoli 81 e 119 della Costituzione - Violazione delle norme di attuazione dello statuto regionale approvate con d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241, recanti attuazione dell'art. 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze - Violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma 661 impone alle Autonomie speciali, e tra esse dunque anche alla Regione Siciliana, di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica oltretutto nei modi convenuti nel patto di stabilità che ciascuna regione dovrà stipulare con il Ministro dell'economia, «anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, ..., anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria.» La recata previsione, mirante a produrre un risparmio per il bilancio statale — e, quindi, stabilendo sostanzialmente il trasferimento di funzioni senza trasferimento di risorse economiche o con il trasferimento di risorse inferiori al necessario — si pone in contrasto con il criterio di simmetria sancito dalle «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'art. 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», approvate con d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241, ed è foriera di uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale in spregio dei principi sanciti dall'art. 36 dello statuto e dagli articoli 81 e 119 della Costituzione in tema di copertura di nuove spese e di autonomia finanziaria, nonché della clausola di salvaguardia recata dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Disposizione, tale ultima, che — caratterizzata da assoluta specialità (*cfr.* sentenze nn. 370 del 2006 e 383 del 2005 di codesta ecc.ma Corte), e mirante a garantire alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, quelle forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo Titolo V — non pregiudica in alcun modo quelle attribuzioni e prerogative riconosciute dai singoli statuti di autonomia, e dunque, al contempo, non consente che al di fuori degli strumenti pattizi in essi individuati, od anche liberamente convenuti, si incida sull'equilibrio finanziario e sull'autonomia regionale.

Va a tal proposito osservato che il patto di stabilità interno che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma dovrà — ai sensi di altre, non contestate, disposizioni della medesima legge finanziaria 2007 — concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce un quadro unitario e complessivo, all'interno del quale, in una condivisa visione d'insieme, completa e coerente, dovrà essere fissato un livello complessivo della spesa rilevante al fine del perseguimento degli individuati obiettivi di finanza pubblica, risultante dalla sommatoria di limiti quantificati per la spesa corrente ed in conto capitale, anche con riferimento alle economie di spesa. In tale omnicomprensiva sede, va definito ogni obiettivo cumulativo e globale di risparmio, sia relativo alla regione che attinente allo Stato.

Ciò premesso, si osserva che la disposizione contestata, finalizzata unicamente a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, comporta di contro, palesemente, un corrispondente aggravio di spesa per il bilancio delle considerate Autonomie speciali, ponendosi dunque in aperta ed insanabile violazione, come cennato, con i principi sanciti dall'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e dall'art. 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, e dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione per ciò che attiene all'obbligo della copertura delle nuove o maggiori spese, e determina altresì una lesione ai connessi principi di armonizzazione e coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.

Il perseguito riequilibrio della finanza pubblica, invero, non può essere raggiunto mediante un mero spostamento della incidenza dei costi derivanti dall'esercizio di funzioni pubbliche, bensì soltanto attraverso interventi equilibrati, coinvolgenti tutti i soggetti che ai sensi dell'art. 114 della Costituzione costituiscono la Repubblica, finalizzati alla eliminazione degli sprechi ed alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

La disposizione del comma 661, poi, unitamente a quella recata dal successivo comma 662, si pone altresì in contrasto con l'art. 43 dello Statuto, che demanda alla Commissione paritetica ivi prevista la determinazione del contenuto delle norme attuative dello Statuto regionale.

Ed invero ambedue i commi in questione, predeterminando unilateralmente il contenuto di future norme di attuazione statutaria, violano il principio di pariteticità che presiede alla determinazione pattizia delle medesime, palesandosi evidentemente, allo scopo, del tutto insufficiente la garanzia procedimentale, del resto ovvia, alla quale si rinvia, svuotata di fatto di ogni contenuto, laddove esso viene individuato, viceversa, in via anticipata ed unilaterale.

Comma 796, lett. b). Violazione degli articoli 3, 23 e 119 della Costituzione, e dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana.

Premesso che secondo il costante orientamento di codesta ecc.ma Corte (*ex multis*, sentenze nn. 50 del 2005, 287, 196, 6 e 4 del 2004), va ritenuta ammissibile la censura proposta dalla regione anche in ragione del contrasto con le caldate norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato, poiché, nella fattispecie tale violazione comporta una compromissione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione stessa, si rileva che la disposizione impugnata si pone in contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione, confligge con il principio dell'unitarietà del sistema tributario e con il principio perequativo di cui all'art. 119 della Costituzione, e lede l'autonomia finanziaria regionale di entrata e di spese riconosciuta dal medesimo art. 119 Cost. e dall'art. 36 dello Statuto regionale.

Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che la riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione non può ritenersi soddisfatta da una previsione normativa (come quella censurata) che ipotizza l'applicazione di tributi senza individuare alcuna aliquota che limiti il prelievo fiscale ad una percentuale della base imponibile considerata. Siffatta previsione, invero, non tiene conto della capacità contributiva degli obbligati e determina altresì una gravissima disuguaglianza — in spregio dell'articolo 3 della Costituzione — tra i cittadini residenti (e le persone giuridiche aventi sede) nelle diverse regioni italiane, in relazione a fatti ed accadimenti che si pongono al di fuori della loro possibilità di determinazione e di controllo.

La disposizione impugnata si pone altresì in violazione dell'autonomia finanziaria regionale, quale risulta sancita dagli art. 36 dello Statuto e 119 della Costituzione — che non prescinde tuttavia dalla riconosciuta unitarietà del sistema tributario, che, peraltro, si impone anche in ragione di quel «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» individuato tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione — e, rimettendo in fondo al potere, peraltro discrezionale, dell'amministrazione statale l'accertamento del verificarsi di quella situazione da cui scaturisce l'applicazione delle considerate imposte «oltre i limiti massimi previsti dalla vigente legislazione», altera il sistema costituzionale di imputazione della titolarità di competenza nella materia considerata, non consentendo alla regione di provvedere, nei limiti delle scelte possibili e delle risorse disponibili, alle determinazioni che le competono secondo quei «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», espressamente richiamati dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione.

Commi 830, 831 e 832. Violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale e degli articoli 3, 81 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni in questione fissano un aumento unilateralmente disposto della quota di compartecipazione della regione per gli anni 2007-2009 (comma 830), senza che venga contemporaneamente previsto il trasferimento delle necessarie risorse.

Infatti la retrocessione, in forza di apposite norme di attuazione (comma 832), di quote del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, è prevista soltanto per quote aggiuntive e ulteriori — sia rispetto a quelle unilateralmente disposte per gli anni 2007-2009, sia rispetto a quella (sempre unilateralmente) fissata dal comma 831 per il solo anno 2007 nell'ipotesi in cui non si addivenga alla prefigurata intesa preliminare — di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

Le disposizioni, pertanto, imponendo un rilevante aggravio di spesa a carico del bilancio regionale — quantificabile, per gli anni 2007/2009, e sulla base dei dati riferiti all'esercizio in corso, rispettivamente in 185, 371 e 556 milioni di euro — determinano anche un grave squilibrio finanziario della Regione Siciliana, palesemente non in grado, in relazione all'entità delle somme in gioco, di sopportarlo mediante la rimodulazione e la compressione di altre voci di spesa, in spregio ai principi sanciti dagli articoli 81, quarto comma, e 119, quarto comma, della Costituzione che sanciscono rispettivamente l'obbligo della copertura delle nuove o maggiori spese ed il principio di corrispondenza delle risorse alle funzioni pubbliche attribuite che integralmente, mediante le diverse fonti di entrata, devono essere finanziate.

Le disposizioni medesime, prevedendo una maggiorazione di quote della compartecipazione finanziaria per gli anni 2007-2009 senza trasferimento alcuno di risorse aggiuntive, e determinando quindi un trattamento difforme rispetto a quanto previsto in relazione alle ulteriori maggiorazioni prefigurate dal comma 832 — per le quali, di contro, è prevista una simmetrica retrocessione di risorse — peraltro, violano quel principio di eguaglianza che, sancito dall'art. 3 della Costituzione, è destinato a trovare applicazione, in forza di un procedimento di astrazione e secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, anche nei confronti dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici, ponendo sostanzialmente un divieto di discriminazioni arbitrarie ed ingiuste, e configurano quella arbitrarietà della legge che si converte in vizio di costituzionalità anche in ragione della violazione dell'appena richiamato principio di eguaglianza.

Rilevato, incidentalmente, quanto appaia velleitario il dichiarato «fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Siciliana» (*cfr.* comma 830), se solo si considera che l'importo globale di detta spesa — quale risulta in astratto imputabile rispetto alla popolazione ed all'ambito regionale in seguito alla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale — corrisponde, sostanzialmente, al complesso delle entrate tributarie regionali, e che pertanto l'auspicato integrale trasferimento impedirebbe di fatto lo svolgimento di tutte le altre fondamentali funzioni pubbliche ascritte alla regione, si osserva che le disposizioni impugnate si pongono altresì in contrasto con l'art. 43 dello Statuto laddove limitano l'intervento della Commissione paritetica ivi prevista all'individuazione di quelle misure percentuali di concorso regionale alla spesa sanitaria discendenti dalla prevista simmetria rispetto alla quota di gettito da devolvere, mentre rientra viceversa tra i suoi compiti il definire, tra gli altri, anche tutti i profili finanziari connessi all'esercizio delle funzioni attribuite.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto lesive delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dagli articoli 36 e 43 dello Statuto e dalle norme di attuazione in materia finanziaria, e poste in essere in violazione degli articoli 3, 23, 81 e 119 della Costituzione e del principio costituzionale di leale cooperazione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si deposita con il presente atto:

1) Autorizzazione a ricorrere (Deliberazione della giunta regionale n. 11 del 21 febbraio 2007).

Palermo, addì 21 febbraio 2007

AVV. Michele ARCADIPANE - AVV. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

N. 105

*Ordinanza del 20 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Proietti Paolo*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 2361/01 a carico di Proietti Paolo appellante avverso la sentenza di condanna emessa dal G.u.p. c/o il Tribunale di Roma dell'8 febbraio 2001 per il reato *ex* ordinanza n. 453 e 455 c.p. commesso il 7 febbraio 2005.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, secondo comma, c.p., così come modificati dalla legge n. 251 del 2005, il reato risulterebbe prescritto *de plano*, mentre, in virtù dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, applicabile al procedimento *de quo*, in quanto pendente in appello alla data di entrata in vigore della legge, il termine di prescrizione non si è ancora compiuto, dovendosi applicare la pregressa normativa, giusto il richiamo ad essa fatto dal comma sopra menzionato;

Ritenuta, pertanto, la questione rilevante ai fini della decisione in quanto, nel caso di applicazione della nuova disciplina al processo *de quo*, deriverebbe la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, pronuncia che, invece, alla stregua della disciplina originaria l'imputato non potrebbe;

Ritenuta, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, poiché la scelta di non rendere applicabile la disciplina della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti in appello non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico e giuridico né ispirata a finalità tali da giustificare il diverso trattamento riservato a categorie di cittadini.

Rilevato che, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», ritenendo non ragionevole la scelta del Legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della normativa; che la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che «lo scrutinio di costituzionalità *ex* art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza», in quanto, sebbene il principio della retroattività della *lex mitior* non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (Patto di New York) e europee (Trattato di Amsterdam e decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e Carta dei diritti di Nizza);

Ritenuto che non risulta ragionevole non applicare la nuova disciplina della prescrizione ai processi già pendenti in appello non essendo indicata la pendenza in appello tra gli atti interruttivi della prescrizione, dipendendo la pendenza stessa dalla data in cui il processo perviene presso il giudice *ad quem*, data che dipende da una pluralità di fattori esterni (gli incombenti di cancelleria per la trasmissione del fascicolo) e non da attività puramente giurisdizionale, connotandosi il fatto da giudicare nel processo d'appello, proprio per l'ulteriore decorso del termine rispetto a quello di primo grado, di minore allarme sociale, da una parte, e rendendo più difficile l'esercizio del diritto di difesa;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della medesima legge e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Proietti Paolo, sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.

Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 20 dicembre 2006

Il Presidente estensore: ROSELLI

07C0299

N. 106

*Ordinanza del 20 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di La Verde Alessandro*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 7888/02 a carico di La Verde Alessandro, nato a Roma il 10 gennaio 1971, appellante avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 368 c.p., commesso in Roma, il 9 aprile 1998, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in data 18 aprile 2000, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, in data 30 settembre 2002, che annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 25 ottobre 2001, con la quale era confermata la sentenza del g.u.p.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, secondo comma, c.p., così come modificati dalla legge n. 251 del 2005, il reato risulterebbe prescritto *de plano*, mentre, in virtù dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, applicabile al procedimento *de quo*, in quanto pendente in appello alla data di entrata in vigore della legge, il termine di prescrizione non si è ancora compiuto, dovendosi applicare la pregressa normativa, giusto il richiamo ad essa fatto dal comma sopra menzionato;

Ritenuta, pertanto, la questione rilevante ai fini della decisione in quanto, nel caso di applicazione della nuova disciplina al processo *de quo*, deriverebbe la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, pronuncia che, invece, alla stregua della disciplina originaria l'imputato non potrebbe invocare;

Ritenuta, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, poiché la scelta di non rendere applicabile la disciplina della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti in appello non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico e giuridico né ispirata a finalità tali da giustificare il diverso trattamento riservato a categorie di cittadini.

Rilevato che, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», ritenendo non ragionevole la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della normativa; che la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che «lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza», in quanto, sebbene il principio della retroattività della *lex mitior* non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (Patto di New York) e europee (Trattato di Amsterdam e decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e Carta dei diritti di Nizza);

Ritenuto che non risulta ragionevole non applicare la nuova disciplina della prescrizione ai processi già pendenti in appello non essendo indicata la pendenza in appello tra gli atti interruttivi della prescrizione, dipendendo la pendenza stessa dalla data in cui il processo perviene presso il giudice *ad quem*, data che dipende da una pluralità di fattori esterni (gli incombenti di cancelleria per la trasmissione del fascicolo) e non da attività puramente giurisdizionale, connotandosi il fatto da giudicare nel processo d'appello, proprio per l'ulteriore decorso del termine rispetto a quello di primo grado, di minore allarme sociale, da una parte, e rendendo più difficile l'esercizio del diritto di difesa.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della medesima legge e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di La Verde Alessandro, sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.

Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 20 dicembre 2006

Il Presidente: ROSELLI

L'estensore: MARESCA

N. 107

*Ordinanza del 20 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Fabbrocile Bruno ed altro*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 2666/05 a carico di Fabbrocile Bruno, nato in Ottaviano (Napoli) il 12 luglio 1960, e Fabbrocile Pasquale, nato in Ottaviano (Napoli) il 7 gennaio 1958, appellanti avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chieti, in data 17 dicembre 1997, in relazione ai delitti di cui ai capi: *a)* artt. 11, 61 n. 2, 423 c.p. e *b)* artt. 110, 56, 640, 61 n. 7 c.p., commessi entrambi in Sambucato di San Giovanni Teatino il 29 novembre 1993, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, in data 28 gennaio 2005, che annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, in data 2 febbraio 2001, con la quale era confermata la condanna degli appellanti per i suddetti reati.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, secondo comma, c.p., così come modificati dalla legge n. 251 del 2005, il reato risulterebbe prescritto *de plano*, mentre, in virtù dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, applicabile al procedimento *de quo*, in quanto pendente in appello alla data di entrata in vigore della legge, il termine di prescrizione non si è ancora compiuto, dovendosi applicare la pregressa normativa, giusto il richiamo ad essa fatto dal comma sopra menzionato;

Ritenuta, pertanto, la questione rilevante ai fini della decisione in quanto, nel caso di applicazione della nuova disciplina al processo *de quo*, deriverebbe la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, pronuncia che, invece, alla stregua della disciplina originaria l'imputato non potrebbe invocare;

Ritenuta, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, poiché la scelta di non rendere applicabile la disciplina della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti in appello non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico e giuridico né ispirata a finalità tali da giustificare il diverso trattamento riservato a categorie di cittadini.

Rilevato che, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», ritenendo non ragionevole la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della normativa; che la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che «lo scrutinio di costituzionalità *ex art. 3 Cost.*, sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza», in quanto, sebbene il principio della retroattività della *lex mitior* non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (Patto di New York) e europee (Trattato di Amsterdam e decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e Carta dei diritti di Nizza);

Ritenuto che non risulta ragionevole non applicare la nuova disciplina della prescrizione ai processi già pendenti in appello non essendo indicata la pendenza in appello tra gli atti interruttivi della prescrizione, dipendendo la pendenza stessa dalla data in cui il processo perviene presso il giudice *ad quem*, data che dipende da una pluralità di fattori esterni (gli incombenti di cancelleria per la trasmissione del fascicolo) e non da attività puramente giurisdizionale, connotandosi il fatto da giudicare nel processo d'appello, proprio per l'ulteriore decorso del termine rispetto a quello di primo grado, di minore allarme sociale, da una parte, e rendendo più difficile l'esercizio del diritto di difesa e non risultando vulnerati diritti primari di altre parti, nella specie della parte civile, avuto riguardo alla tutela prevista dall'art. 578 c.p.p.;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della medesima legge e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Fabbrocile Bruno e Fabbrocile Pasquale sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.

Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 20 dicembre 2006

Il Presidente: ROSELLI

L'estensore: MARESCA

07C0301

N. 108

*Ordinanza del 10 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Pomes Stefano ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole, riconosciuto dal diritto comunitario e dal diritto internazionale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11 e 117, primo comma.

II TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in data 13 maggio 2003 (che si allega alla presente ordinanza) gli imputati Di Domenico Giorgio, Esposito Raffaele, Croce Pasquale, Miglino Maria Pia, Miglino Nicola, Russo Carmela, Russo Anna, Truda Francesco, Duvia Orazio, Pomes Stefano, venivano tratti a giudizio dinanzi a questo tribunale per rispondere delle imputazioni ivi indicate. Tale processo veniva riunito con quello a carico di Fallucchi Domenico, tratto a giudizio con decreto del g.u.p. in data 15 novembre 2000 (che si allega all'ordinanza) per i reati ivi indicati.

All'udienza del 13 marzo 2006 — dopo che all'udienza del 5 marzo 2004 era stato aperto il dibattimento, ammesse le prove indicate dalle parti, ed iniziata l'istruzione dibattimentale con l'esame di testimoni ed indagati di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. — i difensori degli imputati Duvia, Di Domenico, Russo Anna, Pomes, Russo Carmela, Truda e Miglino Maria Pia eccepivano l'incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. «ex Cirielli»), nella parte in cui rende inapplicabili le più favorevoli norme in tema

di termini di prescrizione dei reati ai processi nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa, vi era già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il pubblico ministero ed il difensore della costituita parte civile si rimettevano.

Il tribunale si riservava di decidere rinviando all'udienza del 12 aprile 2006. Detta udienza, attesa la precaria composizione del collegio in quanto uno dei giudici *a latere* era impegnato presso l'Ufficio elettorale veniva rinviata alla data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tribunale ritiene di dover rimettere alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 per violazione degli artt. 3; 117, primo comma, 10 ed 11 della Costituzione.

Va anzitutto precisato che la questione è rilevante nel presente processo, in relazione ai reati di cui ai capi B (artt. 319-319-*bis* e 321 c.p., contestati sino al 1997), ascritti a Pomes, Esposito, Croce, Russo Anna, Russo Carmela e Di Domenico; C (artt. 319-319-*bis* e 321 c.p., contestati fino al 1996), ascritti a Miglino Maria Pia, Truda, Russo Anna, Russo Carmela, Miglino Nicola; E (artt. 319-319-*bis* e 321 c.p., contestati fino al 1991/1992), ascritti a Duvia e Miglino Nicola.

Infatti, sulla base della previgente disciplina relativa ai termini di prescrizione, il tempo necessario a prescrivere un delitto per il quale la legge prevede una pena edittale massima compresa tra i cinque ed i dieci anni di reclusione è pari a dieci anni, suscettibile di aumento sino ad un massimo complessivo di quindici anni in caso di atti interruttivi.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si doveva infatti avere riguardo — ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p. — al massimo della pena stabilita per il reato tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilita per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. In caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti deve applicarsi il giudizio di valenza di cui all'art. 69 c.p., e determinarsi quindi la pena massima applicabile all'esito del giudizio stesso (art. 157, comma 3 c.p.).

Non essendovi, allo stato, i presupposti per ritenere immediatamente concedibili le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti contestate, e quindi far operare la disciplina di cui all'art. 226, d.lgs. n. 51 del 1998, i reati per cui si procede risultano allo stato puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione (pena per il reato di cui all'art. 319 c.p. reclusione fino a cinque anni, aumentata di un terzo per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 319-*bis* c.p., pena finale massima anni sei e mesi otto di reclusione).

Pertanto, il termine di prescrizione del reato come sopra indicato è di dieci anni, con aumento a quindici anni, per l'intervento di atti interruttivi. Inoltre, l'art. 158, comma 1 c.p. disponeva che in caso di reato continuato, il termine di prescrizione inizia a decorrere al cessare della continuazione.

Infine, l'art. 161, comma 2 c.p. prevedeva che le cause di sospensione od interruzione relative ad alcuni dei reati per i quali si procede congiuntamente hanno effetto anche per gli altri reati.

Quindi, sulla base di queste disposizioni, i reati ascritti ai suindicati imputati non sono prescritti.

La nuova disciplina contenuta nella legge n. 251 del 2005 (art. 6, che modifica gli artt. da 157 a 161 del codice penale) prevede, invece, che «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto...». Per determinare il tempo necessario a prescrivere «si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

In caso di atti interruttivi, il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere, ma in nessun caso l'interruzione della prescrizione può — per procedimenti diversi da quelli indicati nell'art. 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. e salva l'ipotesi di recidiva aggravata (nella specie non contestata) — comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

È stata, inoltre eliminata la disposizione che prevedeva che, in caso di continuazione dei reati, il termine di prescrizione iniziasse a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la continuazione, nonché quella che, in caso di procedimento unitario per reati tra loro connessi, prevedeva che le cause di sospensione o di interruzione della prescrizione relative ad uno dei reati connessi avesse effetto anche per gli altri. Quindi il termine di decorrenza iniziale della prescrizione coincide, anche in caso di continuazione, con la consumazione di ciascun reato e le cause di sospensione ed interruzione della prescrizione relative ad un reato non esplicano effetto riguardo agli altri reati connessi per i quali si proceda congiuntamente.

Pertanto, sulla base della nuova disciplina, tutti i reati sopra indicati sarebbero già estinti per prescrizione.

Infatti, non avendo più rilevanza le circostanze aggravanti ad effetto ordinario (quale quella indicata nell'art. 319-*bis* c.p. che comporta un aumento della pena fino ad un terzo), tutti gli episodi di corruzione propria aggravata si prescrivono nel termine di sei anni, termine che può essere per l'intervento di atti interruttivi aumentato al massimo a sette anni e mesi sei, decorrenti dalla data di commissione dei singoli reati.

Pertanto, trattandosi di fatti commessi al più tardi nell'anno 1997, sarebbe interamente decorso il termine massimo di prescrizione dei reati, e dunque il tribunale dovrebbe pronunciare sentenza di improcedibilità ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., e 531 c.p.p.

Tale pronuncia è allo stato impedita proprio dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 251, in quanto — poiché alla data di entrata in vigore della legge era già stata dichiarata l'apertura del dibattito — deve trovare applicazione la previgente normativa, che nel caso in esame determina un raddoppiamento dei termini di prescrizione rispetto alla nuova.

Per tali ragioni, la questione appare rilevante nel presente giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (giacché, ovviamente, il Collegio può evitare di rimettere la questione eccepita alla Corte costituzionale solo ove la ritenga manifestamente infondata, e dunque non meritevole dello scrutinio di costituzionalità devoluto al Giudice delle leggi), deve rilevarsi quanto segue.

Per quanto consta, è la prima volta che il legislatore ordinario predispone una disciplina transitoria di natura sostanziale (giacché non sembrano esservi dubbi che la prescrizione non è istituto processuale, ma attiene alle cause di estinzione dei reati e ha dunque evidente natura penale sostanziale), che impone di non applicare retroattivamente nei giudizi in corso la disciplina penale sopravvenuta più favorevole per l'imputato.

È ancora da precisare che — nonostante taluni autorevoli orientamenti della dottrina — codesta Corte ha sempre in passato ritenuto che ha rilievo costituzionale solo il divieto di retroattività della norma penale incriminatrice (art. 25, secondo comma Cost.), e non anche il principio della retroattività della norma penale più favorevole di cui all'art. 2, comma 3 c.p. (v., da ultimo, sent. n. 80 del 1995, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 20 della legge n. 4 del 1929, che prevedeva la irretroattività delle norme penali finanziarie più favorevoli).

Pertanto, tale ultima norma derogatoria è stata infine abrogata dal legislatore con l'art. 24 della legge n. 507 del 1999, di talché, prima della previsione contenuta nell'art. 10 della legge n. 251, non residuavano più nel nostro ordinamento casi di discipline derogatorie al principio generale di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, contenuto nell'art. 2, comma 3 c.p.

Va anche osservato che la Corte di cassazione ha già affrontato la questione in oggetto, ritenendola manifestamente infondata.

In particolare, nella pronuncia più articolata emessa sul punto (VI Sezione penale, sent. n. 460 del 2005, udienza 12 dicembre 2005, deposito 10 gennaio 2006), la S.C. ha ritenuto:

che il principio di applicazione retroattiva della norma penale più favorevole non ha rilievo costituzionale;

che il legislatore ordinario è dunque libero di modulare e graduare le modalità di applicazione della legge penale successiva più mite, introducendo condizioni, limiti ed eccezioni che ritenga opportuni;

che tale disciplina non incorre nella violazione dell'art. 3 della Costituzione ove le soluzioni legislative adottate siano sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli;

che comunque — come evidenziato dalla Corte costituzionale in alcune sue pronunce, e confermato dagli sviluppi del diritto internazionale e comunitario — il principio di retroattività della norma penale più favorevole può avere riguardo solo ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico;

che, nel caso di specie, la soluzione legislativa adottata nel delineare la disciplina transitoria non viola il principio di uguaglianza, in quanto è del tutto normale che la disciplina della prescrizione possa dar luogo a diversità di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, anche commessi nello stesso momento, per effetto di una serie di variabili che incidono sui tempi dell'accertamento penale;

che, inoltre, la disciplina transitoria contenuta nella legge n. 251 da un lato rende inapplicabili retroattivamente le nuove norme in tema di prescrizione, laddove siano meno favorevoli delle precedenti; dall'altro, prevedendo che continuino ad applicarsi nei procedimenti penali relativi ai fatti pregressi le vecchie norme, fa sì che trovino applicazione le norme che vigevano al momento in cui il fatto di reato è stato commesso. Pertanto non viene in alcun modo intaccato il nucleo centrale della garanzia dell'istituto della prescrizione.

Diversi giudici di merito hanno invece sollevato la questione relativa alla legittimità costituzionale della disciplina transitoria, rilevando che l'individuazione della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, quale discrimine per l'applicazione ultrattiva della disciplina della prescrizione previgente nei casi in cui essa sia concretamente più sfavorevole per l'imputato, viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto comporta la conseguenza che, per fatti meramente casuali, vengano applicate norme più sfavorevoli. Non risulta che codesta Corte alla data odierna si sia già pronunciata in ordine a dette questioni.

Ritiene questo Collegio che la sopra indicata disciplina presenti profili di assai dubbia razionalità, tali da determinare una possibile lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

In effetti, per quel che riguarda i processi per i quali sia già intervenuta una sentenza in primo grado, può sostenersi che l'applicazione della pregressa disciplina sulla prescrizione, anche se meno favorevole, può trovare una giustificazione nella necessità di non «neutralizzare» un accertamento giurisdizionale già effettuato sotto il vigore della precedente disciplina.

D'altronde, il sistema processuale già conosce ipotesi nelle quali la sopravvenuta estinzione del reato non impedisce al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi su determinati capi della sentenza (rt. 578 c.p.p., relativo alle pronunce sugli effetti civili della sentenza in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).

Viceversa, avere individuato per i giudizi ancora pendenti in primo grado la dichiarazione di apertura del dibattimento quale spartiacque tra la nuova e la vecchia disciplina della prescrizione determina una selezione tra le due normative collegata a profili di aleatorietà, non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza (quale, ad esempio l'esercizio dell'azione penale, momento nel quale il giudice viene investito della cognizione del processo), ma ad un evento in parte casuale, in parte addirittura dipendente dalle parti (si pensi, ad un difetto di notifica che ne imponga la rinnovazione, ovvero ad un impedimento dell'imputato o del difensore cui consegua il rinvio dell'udienza).

A ciò si aggiunga che nelle ipotesi di concorso di persone nello stesso reato è possibile che nel medesimo processo, trattato congiuntamente, sia stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 una separazione delle posizioni, con rinvio per uno degli imputati e dichiarazione di apertura del dibattimento per l'altro. Ebbene ciò determinerebbe la conseguenza — del tutto irragionevole — che, per colui nei cui confronti è stato aperto il dibattimento, il reato si potrebbe prescrivere in un tempo doppio rispetto al coimputato che ha «beneficiato» del rinvio.

Tale conclusione appare in palese contrasto con il principio per cui situazioni identiche devono essere trattate in modo uguale.

L'avere il Legislatore predisposto una disciplina che comporta conseguenze di questo tipo non sembra dunque conforme all'art. 3 Cost.

Né tale possibile lesione verrebbe meno ove si ritenesse che solo la predisposizione di una siffatta disciplina transitoria (che ha l'effetto pratico di ridurre al minimo l'immediata applicazione dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione dei reati) ha evitato che, sotto le mentite spoglie di una riforma del regime della prescrizione, il Legislatore adottasse una «amnistia impropria» in violazione della peculiare regola circa la maggioranza quali-

ficata richiesta per adottare una legge di amnistia (art. 79 Cost. a seguito della modifica di cui alla legge cost. n. 1 del 6 marzo 1992); con la conseguenza che l'eventuale declaratoria di illegittimità della norma transitoria farebbe assumere alla legge n. 251 valenza di amnistia adottata in violazione dell'art. 79 Cost.

Infatti, quand'anche la pronuncia di incostituzionalità determinasse tale effetto, non può negarsi che, in una scala di valore delle norme costituzionali, tra il principio di cui all'art. 3 Cost. — così come i principi ricavabili dagli artt. 117, primo comma, 10 ed 11 Cost. (di cui si tratterà tra breve) — ed il mancato rispetto di una disciplina procedurale, dovrebbero prevalere i primi, attinenti ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale (per di più direttamente collegati all'applicazione delle sanzioni penali).

La disciplina in questione sembra violare anche altri parametri costituzionali.

Ritiene infatti questo tribunale che il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole (quand'anche non incluso nell'art. 25 Cost.) trovi comunque fondamento costituzionale, in quanto portato della civiltà giuridica internazionale, ed espressamente previsto in convenzioni e trattati internazionali.

In particolare, l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con la legge di ratifica 25 ottobre 1977, n. 881, prevede espressamente che «se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne».

E non sembra priva di rilievo la circostanza che l'Italia, nella citata legge n. 881, ha precisato (art. 4) che tale previsione «deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, preveda l'applicazione di una pena più lieve»; e nello stesso senso è stata inserita una dichiarazione all'atto di deposito dello strumento di ratifica nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1978, n. 328.

Infatti, il limite per l'applicazione della *lex mitior* rappresentato del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (norma purè contenuta nell'art. 2, comma 3 c.p.), rappresenta un principio anch'esso recepito a livello internazionale, quale idonea garanzia della certezza del diritto e della tutela dell'autorità della cosa giudicata (nello stesso senso, codesta Corte ha rigettato una questione sollevata in riferimento alla modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena di cui alla legge n. 220 del 1974, con la quale i giudici remittenti chiedevano una declaratoria che consentisse la revoca del giudicato di condanna al fine di poter concedere la sospensione della pena che non era stata disposta nel giudizio di cognizione in quanto all'epoca la disciplina allora vigente non lo consentiva: sentenza n. 74 del 1980).

Pertanto, nell'ordinamento interno anche tale limite è stato recentemente superato con la legge n. 85 del 24 febbraio 2006 che ha inserito nell'art. 2 c.p. il comma 2-bis, secondo il quale «se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135».

Disposizione identica rispetto a quella del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ora contenuta anche nell'art. 49 comma 1 ultima parte della Carta dei diritti fondamentali, inserita nell'art. II-109 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ratificato in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57).

Inoltre, la Corte di giustizia della Comunità europea, in una recente decisione (Grande Sezione - Sentenza 3 maggio 2005 - Procc. C-387/02, C-391/02 e C-403/02, §§ 67-69), ha precisato che «secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito... Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ne deriva che questo principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario ...».

Il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole è, dunque, «norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta» cui l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost., ed è anche principio generale del diritto comunitario (rilevante dunque ai sensi dell'art. 11 Cost.).

Per di più, l'art. 117, primo comma Cost. — norma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — prevede espressamente che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Pertanto, la disciplina in oggetto appare adottata in violazione di tali vincoli.

Né sembra corretto operare distinzioni tra norme penali che prevedano un pena più mite e norme penali che, modificando la disciplina di istituti di diritto penale sostanziale, come la prescrizione, incidano direttamente sull'estinzione dei reati. A maggior ragione queste ultime devono, se più favorevoli, essere applicate retroattivamente poiché hanno l'effetto, come nel caso di specie, di determinare il proscioglimento dell'imputato (e dunque la non applicazione della pena).

Non è, tuttavia, possibile per questo giudice disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria.

Infatti, se è vero che l'ordinamento comunitario e l'ordinamento statale sono distinti ed al tempo stesso coordinati e le norme del primo vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione in quest'ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali, e che da ciò deriva non la caducazione della norma interna incompatibile bensì la non applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso oggetto della sua cognizione, tale principio, per effetto della giurisprudenza costituzionale, è stato applicato dapprima ai regolamenti comunitari (anteriori o successivi alla norma statale) e quindi esteso, a determinate condizioni, alle decisioni della Corte di giustizia e alle direttive del Consiglio delle comunità (così, Corte cost., sent. n. 168 del 1991).

Perciò discipline legislative interne contrastanti con principi di carattere generale — non consacrati cioè in strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata — non sembra possano essere disapplicate dal giudice italiano.

In tal caso, non essendo possibile che restino prive di sindacato norme di legge interne che confliggono con principi generali del diritto internazionale e dell'Unione europea, ritiene questo giudice che il contrasto può rilevare quale violazione degli artt. 10 ed 11 Cost., nonché dell'art. 117, primo comma Cost., da sottoporsi perciò al Giudice delle leggi.

Per tali ragioni, aparendo la questione rilevante nel presente giudizio e, nei limiti suindicati, non manifestamente infondata, si impone la rimessione della stessa a codesta Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, 10 ed 11 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Manda alla cancelleria per la immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si notificchi agli imputati non presenti in udienza.

Ordinanza letta all'udienza del 10 maggio 2006.

Il Presidente: MESCHINI

N. 109

*Ordinanza del 13 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Padova
nel procedimento civile promosso da Visentini Leopoldo contro Comune di Padova*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso introduttivo del procedimento N.R.G. 2306/06 iscritto in data 10 aprile 2006 da Visentini Leopoldo, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29 giugno 2006;

Rilevato che occorre decidere sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'odierno ricorrente degli articoli n. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-*sexies* c.d.s., così come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168; rilevato che a questo giudicante resta l'onere di verificare la manifesta fondatezza o meno della sollevata questione; ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s. così come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte in cui prevede il sequestro e la confisca del bene, anche se non di proprietà del soggetto che commette l'infrazione, appare in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma in commento pone un evidente disparità di trattamento tra i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia della integrità fisica del cittadino, applicando loro una sanzione totalmente sproporzionata andando la confisca a modificare definitivamente il patrimonio del ricorrente; ritenuto, altresì, che detta sanzione se equiparata a quelle previste in materia penale risulta in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto pone l'esecuzione della pena a carico di un soggetto non personalmente responsabile.

P. Q. M.

*Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-*sexies* c.d.s., così come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione nei termini e per le motivazioni che precedono. Poiché la detta decisione è preliminare ai fini della decisione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale.*

Manda alla cancelleria perché notifichi la presente ordinanza alle parti costituite, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; trasmetta la presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Padova, addì 11 luglio 2006

Il giudice di pace: RAUDINO

N. 110

*Ordinanza del 10 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Pisa
nel procedimento civile promosso da E.T.S. S.r.l., contro Comune di San Giuliano Terme*

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sostanziale ed irragionevole imposizione al proprietario di un comportamento inesigibile consistente nel preteso adempimento di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Ipotetica rilevanza penale di false attestazioni rese dal proprietario alla stregua dell'art. 483 del codice penale - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere* operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G.C. n. 452/06 di questo Ufficio e promossa con ricorso del 1° febbraio 2006 da Edizioni E.T.S. S.r.l. con sede in Pisa, piazza Carrara n. 16 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Mirella Mannucci rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dall'avv. Roberto Favale del Foro di Pisa, presso il quale elegge domicilio in Pisa, via Benedetto Croce n. 79, ricorrente - attore;

Contro Comune di San Giuliano Terme in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato dal capitano di Polizia municipale P. Bonaguidi, resistente - opposto.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22, legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 1° febbraio 2006 la ricorrente riferiva:

a) che in data 4 agosto 2005 con apparecchiatura autovelox 104/C2 veniva rilevata violazione del limite di velocità da parte della vettura Audi A/4 di cui la ricorrente è proprietaria come da verbale d'accertamento e contestazione n. 001209/A/05;

b) che, per tale infrazione la E.T.S. Edizioni pagava la relativa sanzione amministrativa;

c) che successivamente la ricorrente riceveva da parte del resistente notifica di verbale di accertamento di violazione n. 000344/H/05, di cui all'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s., perché «in qualità» di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del conducente al momento della commessa infrazione e le veniva inflitta sanzione pecuniaria di € 366,30 per palese violazione dell'art. 188, comma 8 del c.d.s.

Considera l'esponente che il citato art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. pone in capo al proprietario un obbligo, anche e soprattutto in difetto del mancato intervento degli accertatori contestualmente alla commissione dell'infrazione di rendere una dichiarazione (sull'identità del conducente) che lo stesso non può in alcun caso rendere, al limite del mendacio, se il fatto non si è svolto in sua presenza; sicché viene assurdamente, proprio *ex lege*, messo nella concreta condizione di violare l'art. 483 del vigente codice penale che prevede come reato le false attestazioni al pubblico ufficiale rese in atto pubblico, quale è il verbale di accertamento e/o quello dell'assunzione di informazioni. Nella ipotesi in cui alla guida venga a trovarsi il proprietario del veicolo, costui si vedrebbe costretto a rendere dichiarazioni contro sé.

In ambedue i casi evidenziati dal ricorrente, permane del tutto dubbia la stessa possibilità di ritenere concretamente veritiera la dichiarazione richiesta.

Nella fattispecie in esame pertanto si intende sottoporre alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma ipotesi di violazione per palese ed evidente contrasto con i principi sacrosanti sanciti dagli artt. 3 e 24 della vigente Costituzione.

Soprattutto ed in sintesi nel combinato disposto degli artt. 126-*bis*, 2 e 180, comma 8 c.d.s. vengono stravolti i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rileva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s., in relazione all'art. 180, comma 8 nuovo codice della strada, riferita alla omissione di comunicazione dei dati personali del conducente non identificato per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone pertanto la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al procuratore di parte ricorrente;

Ordina la notificazione al Comune di S. Giuliano Terme (Pisa);

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la notificazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte.

Pisa, addì 6 luglio 2006

Il giudice di pace: SARACINO

07C0304

N. 111

*Ordinanza del 6 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Bologna
nel procedimento penale a carico di Zianna Roberto ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., 606, comma 1, lettera e) c.p.p. e art. 10 della legge n. 46/2006, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale contro Zianna Roberto, Corsini Andrea e Fantino Edilio, osserva quanto segue in fatto e diritto.

La questione prospettata è sicuramente rilevante nella fattispecie poiché per effetto della nuova normativa diviene inammissibile l'appello presentato dal p.m. e da alcune parti civili avverso la sentenza di proscioglimento, emessa dal Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Porretta Terme il 16 giugno 2004.

Nel merito ritiene questa Corte non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli suindicati per violazione degli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

L'art. 111 Cost. precisa che il processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

Tale principio non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali, ma un diverso trattamento deve trovare una ragionevole motivazione e giustificazione alla luce e nel rispetto delle relative funzioni e delle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia (vedi Corte cost. sent. 363/1991).

La funzione e le garanzie della parte privata sono genericamente individuate nel diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

Per converso la funzione del p.m. si dovrebbe, in modo ugualmente generico, individuare nell'accusa.

Tale tautologia non aiuta però a definire la reale funzione dell'accusa e della difesa.

Con riferimento al p.m. la specifica funzione è stata individuata nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale, previsto dall'art. 112 della Costituzione.

Tale funzione non può essere intesa in senso strettamente formale e cioè come mera formulazione dell'imputazione e richiesta di rinvio a giudizio, avendo una rilevanza e una portata ben più ampia, di cui si dirà; in ogni caso non esaurisce i compiti e le funzioni del p.m.

È pertanto evidente che l'esistenza di un ragionevole criterio che giustifichi una diversa disciplina processuale del p.m. deve essere valutata alla luce delle sue funzioni complessive e non del solo esercizio dell'azione penale, anche se ovviamente tale ultima funzione, in quanto costituzionalmente garantita, assume maggiore rilevanza.

Non bisogna pensare all'azione penale come ad una sorta di potere autonomo ed insindacabile del p.m., con la garanzia dell'obbligatorietà quale generica espressione dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La garanzia è in realtà sostanziale e nasce dalla funzione dell'azione penale che è quella di definire il conflitto sociale, alla cui necessaria composizione secondo verità tende il processo.

Tale «definizione» non può realizzarsi in forma meramente ipotetica e probabilistica, ma deve fondarsi su prove già raccolte dal p.m. che in effetti non può esercitare l'azione penale se non in più in presenza di una prova certa, utilizzabile in dibattimento (come si desume dal dovere di chiedere l'archiviazione in caso contrario).

L'attività istruttoria non è quindi meramente discrezionale, e a garanzia di tale attività e della sua obbligatorietà vi è da un lato la possibilità per le altre parti di richiedere o sollecitare singoli atti, ma soprattutto il potere del giudice di imporre ulteriore attività d'indagine, nel momento in cui il p.m. chiede l'archiviazione della notizia di reato o nell'udienza preliminare un rinvio a giudizio non sufficientemente fondato sul piano delle risultanze istruttorie.

Il giudice a fronte di una richiesta di archiviazione può poi sostituirsi al p.m., imponendogli una imputazione, qualora ritenga la fondatezza della notizia di reato.

L'attività del p.m. precedente l'esercizio dell'azione penale ne costituisce il presupposto necessario e rientra quindi in senso lato in tale funzione.

Ugualmente vi rientra l'attività successiva e in particolare il dibattimento quale necessario impulso e verifica dell'azione penale, ove le parti non concordino sulla «definizione» del conflitto sociale e non decidano di comporlo attraverso una applicazione di pena.

Il collegamento è talmente pregnante da coinvolgere il giudice, sino al punto che il sistema gli conferisce specifici poteri in merito.

Così il giudice qualora ritenga che il fatto sia diverso da quello contestato deve sostituirsi al p.m. nell'individuare l'esatta imputazione e deve ritrasmettergli gli atti per la formulazione di una imputazione di cui il p.m. resta solo formalmente titolare, in quanto nel caso di specie diventa coatta.

Ugualmente il giudice deve sostituirsi al p.m. e alla difesa rispetto ad una attività istruttoria necessaria e ciò si noti non solo in forma integrativa, ma anche suppletiva.

Tale funzione è stata pacificamente ritenuta doverosa da parte del giudice, quale espressione del principio in esame.

Il giudice è quindi terzo rispetto alle parti, ma non rispetto al processo e al suo principio cardine, costituito appunto dall'obbligatorietà dell'azione penale.

La Corte cost. ha ritenuto che l'appello non rientri nell'ambito del principio in esame, stante le facoltatività dell'esercizio e la possibilità di rinuncia (vedi Corte cost. sent. n. 280/1995).

Ciò è sicuramente esatto in senso formale e con riferimento all'atto specifico attraverso cui si esercita l'azione penale, ma non in una visione generale del sistema.

Del resto il concetto di esercizio dell'azione penale, è ben più ampio di quello di attivazione della stessa.

È ovvio che non esiste un dovere di impugnazione poiché la sentenza, in questo momento di sintesi, può costituire un'equa composizione del conflitto, secondo una ricostruzione della verità convincente, alla luce della motivazione, anche per chi inizialmente credeva nelle ragioni dell'accusa o della difesa.

Ma di fronte ad una sentenza non corretta e non convincente la funzione del p.m. non è arbitraria, ma vincolata ad un dovere di impugnazione, quale espressione proprio del principio di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale.

Tale dovere di impugnazione per evidenti ragioni non può essere garantito da un intervento sostitutivo del giudice, come avviene per le carenze istruttorie in fase predibattimentale e dibattimentale, per il mancato esercizio dell'azione penale, per la difformità del fatto rispetto all'impugnazione.

Ma anche in tal caso il sistema offre una garanzia che è sintomo ed espressione delle doverosità dell'impugnazione in presenza di una sentenza non corretta e non convincente e cioè l'autonomo potere di impugnazione del p.g.

Una volta proposto un appello, lo stesso poi si svolge nell'evidente salvaguardia del principio in esame.

Nei limiti dei motivi d'appello e quindi del devoluto la cognizione del giudice è infatti piena nel senso che egli non è vincolato alle risultanze istruttorie del primo grado, alla motivazione del giudice, alle ragioni specifiche dedotte nei motivi, ben potendo integrare l'istruttoria anche d'ufficio, costituire una propria motivazione a quella del primo giudice anche per arrivare alle medesime conclusioni, risolvere il *devolutum* alla luce di proprie considerazioni, anche diverse da quelle delle parti.

Non è pensabile che il giudice d'appello abbia simili poteri collegati al principio di obbligatorietà dell'azione penale, senza ritenere che anche per l'appello operi tale principio cardine.

Si può anzi affermare che la coerenza del sistema impone la devoluzione piena in sede di impugnazione quale necessaria conseguenza e garanzia del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

In effetti ciò che è in crisi non è l'appello in quanto devoluzione piena, ma il potere di sostituzione nel senso che si comprende a fatica per quale ragione la decisione dell'appello debba essere migliore di quella del giudice di primo grado.

Con il venir meno della struttura piramidale dell'ordine giudiziario (che originariamente vedeva al culmine della struttura il re quale espressione del potere assoluto) sono venuti meno molti dei criteri che giustificavano la bontà della decisione del giudice superiore (collegialità o maggior collegialità, selezione dei giudici più esperti e più preparati), e l'ulteriore elemento costituito dal fatto che il giudice superiore decide su una motivazione e su dei motivi d'appello, pur significativo e pregnante, non è tale da garantire e giustificare il prevalere della seconda decisione sulla prima, anche perché a fronte del più costituito dalla motivazione e dai motivi, vi è il meno costituito dalla mancata percezione diretta delle prove.

Tale argomento non vale però solo nell'ipotesi di condanna in appello a fronte di una assoluzione in primo grado, ma anche nell'ipotesi inversa.

De iure condendo, fermo il principio della devoluzione piena dell'impugnazione quale garanzia dell'obbligatorietà dell'azione penale, si può eliminare il potere di sostituzione, limitatamente al punto della responsabilità, ed agire attraverso il rinvio sino a giungere ad una «doppia conforme» che rappresenta il massimo della garanzia per entrambe le parti.

Quello che non è consentito è risolvere il problema eliminando l'appello per una sola delle parti.

Qual è a questo punto la funzione della difesa al di là del generico riferimento all'art. 24 Cost.?

Di certo non è la contrapposizione all'accusa nella tradizionale immagine del duello (che comunque dovrebbe avvenire ad armi pari) nel senso che è possibile che le valutazioni coincidano e soprattutto concorrano ad una definizione comune.

Anzi i sistemi accusatori sono di regola, strutturati in maniera tale da rendere normale una simile soluzione ed eventuale il permanere di un dissenso che porti al dibattimento.

Nel sistema anglosassone più del 90% dei processi trova una definizione immediata e il dibattimento costituisce un evento eccezionale e patologico perché o il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio in assenza di prove idonee o l'imputato ha falsamente dichiarato la propria non colpevolezza, avendo invece il dovere di dire la verità sul punto.

In realtà la funzione della difesa è quella del bilanciamento dell'accusa che, come detto, può arrivare alla contrapposizione, ma anche all'accordo e il diritto di difesa ha senso in funzione dei poteri dell'accusa: ove cioè esiste un potere dell'accusa dove in linea di massima esistere qualche potere di difesa, ancorché diverso e non contestuale, che bilanci la situazione e determini la parità delle parti.

La sentenza in quanto momento di sintesi è al di fuori da questo schema e la possibilità di impugnazione non nasce dalla necessità di una difesa rispetto ad un potere dell'accusa, ma dalla consapevolezza della fallibilità della decisione del giudice.

È tale fallibilità che giustifica l'appello e rispetto ad essa e in generale alla sentenza non esiste quindi una maggiore pregnanza del diritto di difesa rispetto all'accusa.

Da ciò deriva la visione di un processo di parti portatrici di interesse diversi i cui poteri devono bilanciarsi, ma non necessariamente e funzionalmente contrapposte e quindi in definitiva portatrici di un interesse convergente quale è appunto la necessità di composizione del conflitto sociale secondo verità.

È proprio questa funzione sociale comune che dà significato al principio di parità.

In conclusione il sostanziale divieto d'appello da parte del p.m. nell'ipotesi di sentenza di assoluzione viola il principio di parità delle parti, non esistendo alcuna valida giustificazione ad una così incisiva e pregnante limitazione dei poteri del p.m. rispetto a quelli corrispondenti dell'imputato, e viola altresì il principio di obbligatorietà dell'azione penale nel cui ambito deve ricomprendersi l'obbligo di impugnazione da parte del p.m. di una sentenza di assoluzione non corretta e non convincente.

Tale divieto viola anche il principio costituzionale di cui all'art. 3 poiché non si comprende per quale ragione un cittadino ingiustamente assolto dovrebbe essere favorito rispetto ad un altro condannato ad una pena ingiustamente troppo mite, al punto da permettere l'appello del p.m. nel secondo caso ed escluderlo nel primo, pur essendo la lesione sociale più grave nel primo caso e meno nel secondo.

Né la ragionevolezza di un simile strabico sistema potrebbe fondarsi sulla considerazione che nel primo caso vi sarebbe comunque il ricorso per Cassazione, perché questo non realizza l'effetto devolutivo pieno dell'appello e resterebbe comunque la disparità di trattamento.

I sostenitori della novella ritengono che in presenza di una sentenza di assoluzione in primo grado, l'eventuale condanna in appello non potrebbe superare il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.

Tale argomento ha un difetto di prospettiva poiché l'assenza di dubbio deve riguardare le risultanze processuali e non il processo formativo della decisione nei vari gradi di giudizio.

Il dubbio sulla maggiore validità della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado è, come detto, legittimo, ma non bisogna confondere l'effetto devolutivo dell'appello, necessario per dare piena attuazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale, con il potere di sostituzione.

Quest'ultimo può essere ritenuto non giustificato per le ragioni anzidette e quindi eliminato in tema di responsabilità e sostituito da meccanismi di rinvio, ma con riferimento ad entrambe le parti, in condizioni di parità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1983, n. 87, dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 legge 20 febbraio 2006 e 46 in relazione agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla cancelleria di notificare l'ordinanza e la relativa motivazione al Presidente del Consiglio dei ministri, di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 6 aprile 2006

Il Presidente: LENZI

N. 112

*Ordinanza del 6 settembre 2006 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Girardi Pasquale*

Reati e pene - Prescrizione - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il G.i.p. del Tribunale di Rimini nei confronti di Girardi Pasquale nato il 1° maggio 1969, avverso sentenza del 1° marzo 2006 dal G.i.p. del Tribunale di Rimini.

Sentita la relazione fatta dal consigliere Macchia Alberto lette le conclusioni del p.g. dott. V. D'Ambrosio che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.

O S S E R V A

Con sentenza del 1° marzo 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha pronunciato sentenza con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Girardi Pasquale in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 594 cod. pen. al medesimo ascritti, e commessi il 2 ottobre 2001, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 157 cod. pen., come modificati ad opera dell'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, senza che fossero intervenuti atti interruttivi, a norma dell'art. 160 cod. pen.

Avverso la statuizione adottata dal giudice del merito, evidentemente fondata sulla disposizione dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della richiamata legge n. 251 del 2005 — in base al quale è stabilito che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione di tre anni — ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge. A parere del ricorrente, infatti, non può ritenersi accoglibile la tesi secondo la quale tale disposizione sarebbe riferibile ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali sono previste le peculiari sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, giacché si perverrebbe all'assurdo di ritenere applicabile il termine di prescrizione più breve alle ipotesi più gravi, mentre per i reati meno gravi, puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, rimarrebbe applicabile il maggior termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 157 cod. pen. Donde la conclusione secondo la quale, non potendosi «ritenere applicabile ai reati di competenza del giudice di pace il più breve termine triennale di prescrizione», occorrerebbe nella specie fare riferimento al primo comma dell'art. 157 cod. pen., con la conseguenza che — considerata l'epoca del commesso reato — deve applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 157 nel testo previgente, essendo esso più favorevole, a norma dell'art. 2 cod. pen., del nuovo termine di sei anni stabilito per i delitti dalla novella.

Il testo della norma che viene qui in discorso è peraltro univoco, giacché altro significato non sembra potersi annettere al riferimento ai reati per i quali la «legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», se non quello di un richiamo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali è stabilita l'applicabilità delle cosiddette sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. È quindi del tutto evidente che, ai fini della odierna decisione, occorre fare applicazione della disposizione dettata proprio dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, dovendosi al tempo stesso escludere la possibilità di ricorrere ad interpretazioni adeguatrici, tali da dissolvere i dubbi di costituzionalità che, qui di seguito, si illustreranno. Occorre infatti a tal proposito qui rilevare come la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la cosiddetta interpretazione adeguatrice, pur corrispondendo ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, può in concreto trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui una determinata disposizione presenti un

carattere «polisenso», cosicché da essa sia enuciabile, senza manipolarne il contenuto — ed in ossequio, anche, al principio di conservazione dei valori giuridici — una norma compatibile con la Costituzione «attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale: di talché, nell'impossibilità di conformare il significato della norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio della Corte costituzionale (Cass., sez. un., 31 marzo 2004, Pezzella; Cass., sez. un., 30 maggio 2006, Pellegrino).

Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace — o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000) — l'art. 52 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi — con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie rispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni «paradetentive» sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza: per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato art. 157 cod. pen., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni.

Va poi aggiunto che le indicate sanzioni, che «per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria» (art. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, evocativo di un meccanismo di «sostituzione» che trasporta quelle pene dallo schema dell'editto alla sede squisitamente applicativa), vengono configurate come in ogni caso facoltative e alternative rispetto alle sanzioni pecuniarie: cosicché, commisurazione del termine di prescrizione viene fatto dipendere, non da una pena strettamente prevista (e di certa applicazione), ma dalla teorica irrogabilità di una sanzione, la quale in concreto può anche non essere applicata. D'altra parte, non è senza significato la circostanza che la giurisprudenza di questa Corte si fosse consolidata nell'affermare — con riferimento al «vecchio» testo dell'art. 157 cod. pen. — che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, dovesse farsi riferimento all'art. 157, primo comma, n. 5), cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina(va) il termine prescrizionale in tre anni; e ciò, appunto, proprio in forza della disposizione contenuta nel richiamato art. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, in base al quale — come si è detto — per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e di lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (*cfr.*, *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 16 gennaio 2004, Carlini; Cass., sez. IV, 18 novembre 2003, Cecconi; Cass., sez. IV, 3 dicembre 2002, Guzman Avila).

La previsione che qui si censura appare dunque essere priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza, presidiati dall'art. 3 della Costituzione. Come infatti ha avuto modo di puntualizzare la giurisprudenza costituzionale, ogni tessuto normativo deve «presentare una “motivazione” obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai “motivi”, storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di “causa” o “ragione” della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla “irragionevole” e perciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe» (Corte cost., sentenza n. 89 del 1996). La disposizione oggetto di impugnativa — rilevante, per quel che si è detto, nel presente giudizio — appare dunque essere, ad avviso di questa Corte, priva di una «causa» giustificatrice, proprio nel senso lumeggiato dalla richiamata pronuncia costituzionale, giacché l'evidente propria normativa che con essa si introduce nel sistema non può giustificarsi alla luce di nessun valore, esigenza o *ratio essendi* intrinseca alla intera disciplina che il legislatore ha inteso novellare.

Da tutto ciò la conseguente declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui appunto prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 31 agosto 2006.

Il presidente: FAZZIOLI

Il consigliere estensore: MACCHIA

06C0306

N. 113

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Firenze
sul ricorso proposto da Martyyan Silvana contro Ministero dell'interno ed altra*

Straniero - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti un'invalidità totale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico - Violazione del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lett. *b-bis*).
- Costituzione, artt. 3, 29 e 30.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato al seguente ordinanza.

Nel giudizio promosso da Martyyan Silvana contro il Ministero dell'interno e la Prefettura di Firenze avverso il rigetto di nulla osta al ricongiungimento familiare colla propria figlia Martyyan Oleksandra, pronunciato il 1° febbraio 2006.

Premesso in fatto quanto segue.

Martyyan Svitlana nata il 6 novembre 1956 in Ucraina adiva questo giudice, quale giudice delegato tabellarmente a trattare le questioni relative ai ricongiungimenti familiari *ex lege* 286/1998, esponendo:

- 1) di essere regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Firenze il 9 luglio 2004 con scadenza il 13 agosto 2006;
- 2) di avere presentato domanda di nulla osta l'8 novembre 2005 per ricongiungimento familiare colla figlia Oleksandra, nata in Ucraina il 2 ottobre 1985 e pertanto maggiorenne all'epoca della richiesta di nulla osta;
- 3) che sulla base della raggiunta maggiore età da parte della figlia, la domanda era stata respinta in applicazione del disposto dell'art. 29, decreto legislativo n. 286/1998 dalla Questura di Firenze;

4) che la situazione della propria figlia era la seguente: essa era priva di padre perché riconosciuta solo dalla madre, priva di parenti perché la madre orfana di guerra era cresciuta in orfanotrofio, priva di reddito e al limite dell'indigenza.

Rilevava che la interpretazione della norma applicabile al caso di specie (art. 29-*b.bis*) laddove stabiliva il diritto al ricongiungimento con figlio a carico prescindeva dalla età del figlio e concludeva per rilascio da parte della amministrazione del nulla osta con condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno il quale eccepiva come il ricongiungimento a figlio maggiorenne fosse dalla legge limitato alla incapacità di sostentamento autonoma del figlio maggiorenne causata dal suo stato di salute comportante la invalidità totale, fatto neppure dedotto dalla parte ricorrente.

Rilevato in diritto, quanto segue.

Ritenuta la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 29-*b.bis*, decreto legislativo n. 268/1998 nella risoluzione del caso di specie. Si tratta infatti della domanda di ricongiungimento formulata da cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con il proprio figlio maggiorenne a carico del quale tuttavia non viene dedotto il requisito ulteriore della impossibilità di procurarsi un sostentamento a causa dello suo stato di salute che comporti invalidità totale, unico presupposto legittimante, in forza del detto disposto di legge, il rilascio di nulla osta al ricongiungimento. Il caso di specie appare disciplinato dalla norma in esame che importa la reiezione della domanda per difetto del presupposto della invalidità fisica importante incapacità economica;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma sopra indicata. In fatto dagli atti di causa si desumono i seguenti elementi. La madre ricorrente ha dimostrato a mezzo di un certificato rilasciato dal Ministero della istruzione ucraino debitamente tradotto di essere orfana e cresciuta in orfanotrofio (la ricorrente ha specificato in sede di interrogatorio di avere perso i genitori a seguito di malattia contratta dagli stessi nei campi di concentramento nei quali erano stati rinchiusi al tempo di guerra), di essere ragazza madre (emerge dal certificato di nascita della figlia che le generalità del padre sono fornite dalla madre che la riconosce e di cui porta il cognome), che la figlia è del tutto priva di reddito (provato a mezzo certificato dell'amministrazione statale fiscale dell'Ucraina). È pertanto stato dimostrato e non è contestato dalla amministrazione che la figlia della ricorrente Oleksandra, seppure maggiorenne, è priva di reddito autonomo e d'altra parte non esiste un padre che può provvedere al suo sostentamento né altri parenti prossimi. Gli ulteriori elementi previsti dalla legge per la richiesta di ricongiungimento sono stati dimostrati dalla madre (è in atti il suo permesso di soggiorno che la legittima alla richiesta ai sensi dell'art. 28, legge cit.: doc. 2; sono stati prodotti successivamente alla richiesta di informativa da parte del giudice *ex art. 738 u.c. c.p.c.* documenti attestanti la capacità reddituale e la locazione di un idoneo alloggio da parte della ricorrente).

Ritiene il giudicante che la norma da applicare al caso di specie, laddove limita l'ingresso del maggiorenne non autosufficiente e quindi a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità derivante da stato di salute, configga con il disposto dell'art. 3 Cost. laddove il principio di uguaglianza deve valere anche nel trattamento degli stranieri in modo uguale quando le situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, da tutelare siano uguali.

In particolare la Corte costituzionale ha avuto modo di ritenere la ragionevolezza della normativa di cui all'art. 29, lett. *c*) laddove consente il ricongiungimento coi genitori ultrasessantacinquenni a carico, colla seguente motivazione: «il legislatore può legittimamente, porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un "corretto bilanciamento dei valori in gioco", poiché sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli», il che non è dato ravvisare nella «scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli» (così C. cost. sentenza n. 224 del 2005). Pertanto mentre nelle ipotesi di genitore ultrasessantacinquenne a carico rileva la assenza di altri congiunti in grado di fornire sostentamento, mentre nel caso di genitore senza indicazione di fasce di età, rileva la assenza di altri figli in loco, nel caso di maggiorenne la mancata indipendenza (l'essere a carico) deve essere causata dalla valutazione di una situazione soggettiva ulteriore (malattia), il che appare irragionevole. Infatti mentre nella medesima situazione di dipendenza economica dal familiare residente

in Italia, per il genitore è sufficiente la assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere ai bisogni dello stesso, la medesima condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio non è ritenuta sufficiente per il ricongiungimento del figlio maggiorenne, essendo richiesto che la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attività lavorativa. Non si può tuttavia rinvenire la *ratio* della differenza di presupposti nella presunzione che il figlio (più giovane del genitore) possa (debba) trovarsi una occupazione: ciò si tradurrebbe in una indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno che comunque non è richiesta dal legislatore per il genitore a carico e d'altra parte non essendo prevista una età minima per il genitore a carico da ricongiungere (nel caso di assenza di figli nel Paese di origine), ben potrebbe anch'egli godere di piena capacità lavorativa. In questo senso il trattamento disuguale verrebbe eliminato da una sentenza che dichiarasse la incostituzionalità dell'inciso di legge «qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale».

Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 29 e dell'art. 30 della Costituzione la norma si appalesa incostituzionale: l'art. 29 riconosce infatti i diritti della famiglia, in essa dovendo ricomprendersi relativamente al figlio naturale riconosciuto anche la famiglia non fondata sul matrimonio: la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli figli minorenni non trova riscontro nella Carta costituzionale laddove il dovere di mantenere istruire ed educare la prole (art. 30) non termina col raggiungimento della maggiore età, ma permane infatti sicuramente oltre la maggiore età nei criteri che in applicazione del dettato costituzionale sono stati individuati dalla giurisprudenza di merito. Anche in questo senso la norma nell'inciso che si è sopra individuato deve essere ritenuta incostituzionale poiché il dovere di mantenimento non è esercitabile direttamente dallo straniero cui venga impedito il ricongiungimento del figlio maggiorenne ancora a carico. Né appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiché i doveri che incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost. non si limitano al solo aspetto economico ma coinvolgono anche doveri a carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi che necessitano di un diretto contatto tra genitori e prole. La norma di cui all'art. 29, lett. *b.bis*), decreto legislativo n. 286/1998 appare pertanto incostituzionale con un giudizio di non manifesta irrilevanza nel raffronto degli artt. 3, 29 e 30 Cost.

P. Q. M.

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b.bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale, per contrasto con gli artt. 3, 29 e 30, della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 5 giugno 2006.

Il giudice: MARIANI

N. 114

*Ordinanza del 4 agosto 2006 emessa dal Giudice di pace di Novara
sul ricorso proposto da Sandu Sorin Vasilica contro Prefettura di Novara*

**Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza -
Ingiustificato deteriore trattamento del convivente padre rispetto al marito padre (cui si applica il divieto di
espulsione in conseguenza della sentenza della Corte n. 376/2000) - Lesione di diritto inviolabile della persona -
Violazione dei principi di tutela della famiglia (anche naturale) e della maternità ed infanzia.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2006 il cittadino rumeno Sandu Sorin Vasilica impugnava il decreto — reso in data 26 giugno 2006 — col quale il Prefetto della provincia di Novara ne disponeva l'espulsione dal territorio nazionale, per violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente, al fine di sostenere la tesi dell'illegittimità del provvedimento prefettizio, deduceva varie argomentazioni in linea di fatto e diritto; sollevava inoltre, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì padre convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro.

Precisava, in linea di fatto, il ricorrente, di essere stato, in epoca antecedente all'espulsione, stabilmente convivente in Italia, con una giovane connazionale — tale Curca Moisur Ana-Maria — in stato di gravidanza (al terzo mese) al momento della presentazione del ricorso.¹⁾

Chiariva il ricorrente di essere il padre del nascituro, deducendo mezzi di prova a sostegno di tale tesi.

In via di diritto, riteneva Sandu che la tesi dell'incostituzionalità dal medesimo dedotta dipendesse dalla violazione degli artt. 2, 3, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione repubblicana.

Sottolineava il ricorrente, in particolare, come, non solo il rapporto di coniugio, bensì anche il rapporto di stabile convivenza goda ormai di rilevanza legislativa nel nostro ordinamento, sia in ambito civile che penale. Proseguiva nella propria argomentazione affermando come la mancata previsione della non espellibilità dello straniero/padre-convivente contrastasse con il diritto all'unità della famiglia e con quello alla piena tutela del rapporto di filiazione.

Concludeva affermando: «... sussiste un vero e proprio diritto del ricorrente, che ha costituito un nucleo familiare ed è in attesa della nascita di un bimbo dalla sua compagna, a permanere sul territorio italiano ai fini dell'esercizio dei suoi diritti di genitore del nascituro...».

¹⁾ Come dimostrato dalla documentazione medica (in particolare, referto ecografico) depositata in allegato al ricorso.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Ritiene il giudice di pace adito che:

a) la questione sollevata dal ricorrente sia rilevante ai fini della risoluzione concreta del presente procedimento, posto che, laddove essa venisse ritenuta fondata da codesta Corte il ricorso dovrebbe essere accolto (laddove, su un piano di fatto, il ricorrente fosse in grado di provare — come è verosimile che avvenga — la propria condizione di padre del nascituro);

b) la detta questione di legittimità costituzionale non è, a giudizio dello scrivente, manifestamente infondata per le ragioni *infra* sinteticamente esposte.

Si consideri, in effetti, quanto segue:

1) non conferenti, nel caso di specie, appaiono a chi scrive, i richiami fatti agli artt. 29 e 32 della Costituzione, posto che il primo degli articoli citati tutela la famiglia esclusivamente quale società naturale fondata sul matrimonio — escludendo, pertanto, che di famiglia in senso costituzionale possa parlarsi in presenza di un mero rapporto di convivenza — mentre il secondo — concepito a tutela della salute — non pare avere alcuna diretta relazione con la vicenda oggetto di attenzione;

2) rilevante potrebbe essere il richiamo all'art. 30 della Costituzione, da un duplice punto di vista:
a) afferma la Carta suprema come ai figli nati fuori del matrimonio debba essere assicurata ogni tutela giuridica e sociale. Codesta Corte, con sentenza 376/2000 ha affermato come lo straniero clandestino che sia marito convivente di donna in stato di gravidanza abbia diritto a permanere sul territorio dello Stato. Laddove tale diritto non venisse esteso allo straniero padre e convivente ciò potrebbe determinare una lesione del diritto del nascituro ad una piena tutela sociale (comprendente *in primis*, a giudizio di chi scrive, la possibilità di crescere accanto ai propri genitori). Tale discriminazione di trattamento non risulta, d'altra parte, giustificata dalla riserva contenuta al terzo comma ultima parte dell'art. 29: «... compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima»;
b) «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Il diritto/dovere al mantenimento dei minori possiede, all'evidenza una particolare intensità, nel corso della primissima fase della vita dei minori medesimi. Durante i primi mesi di vita, infatti, il minore dipende integralmente — in modo «assoluto» dal genitore. Quest'ultimo deve essere posto in grado di procurarsi mezzi mediante i quali assicurare al minore il diritto al mantenimento. In termini concreti, tale possibilità verrebbe frustrata laddove al genitore/clandestino venisse preclusa la permanenza nel nostro Paese, nazione che, per note ed evidenti ragioni economiche e sociali, consente — quanto meno in linea astratta — di sfruttare maggiori opportunità di lavoro e guadagno lecito rispetto ai Paesi dell'est europeo;

3) la mancata tutela del clandestino/padre può, a giudizio del giudicante, determinare la lesione dell'art. 2 della Costituzione, laddove si ammetta che tra i diritti inviolabili dell'uomo debbano essere annoverati anche quello alla paternità ed all'unità della famiglia. Specularmene deve considerarsi la potenziale lesione di diritti inviolabili del nascituro, generata da un'eventuale espulsione, segnatamente quello — potenzialmente rilevante *ex art. 2 Cost.*, a giudizio di chi scrive — ad avere accanto a sé entrambi i genitori, quantomeno nel corso dei primi mesi/anni di vita;

4) potenzialmente violato risulta altresì essere l'art. 3 della Costituzione, poiché la mancata previsione del divieto di espulsione per il padre-convivente/clandestino determinerebbe una disparità di trattamento tra il figlio minore di genitori clandestini sposati e quello di genitori clandestini semplicemente conviventi, significativa ed ingiustificata. Il dato, in definitiva formale (anche se certo assai rilevante) dell'esistenza del vincolo coniugale, non può ridondare a danno del minore, il cui interesse preminente deve, a giudizio di chi scrive, essere rigorosamente tutelato, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 31 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale — relativa la ritenuto contrasto dell'art. 19, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 286/1998 con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione²⁾ previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro — non sia manifestamente infondata;

Visto l'art. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale,

Sospende il procedimento, a norma di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che la cancelleria provveda, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 87/1953, che copia della presente ordinanza sia notificata:

a) al ricorrente;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina che la cancelleria provveda, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 87/1953, che copia della presente ordinanza sia comunicata:

a) al Presidente della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Novara, addì 4 agosto 2006

Il giudice di pace: DUELLA

07C0308

N. 115

*Ordinanza del 28 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Pagnozzi Paolo ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento tra il pubblico ministero e la parte civile.

- Codice di procedura penale, art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla questione di legittimità costituzionale formulata dal procuratore generale in merito al potere di impugnazione della parte pubblica avverso le sentenze di proscioglimento, adottate al termine del giudizio abbreviato,

²⁾ Già riconosciuto al genitore-marito/clandestino dalla sentenza 376/2000 di codesta Corte.

O S S E R V A

Il procuratore generale ha sostenuto quanto segue: «premesso che avverso tale sentenza ha presentato tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Milano, chiedendo che sia dichiarata la responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti e che il pubblico ministero appellante non ha richiesto la riassunzione di prove *ex art.* 603 c.p.p., si osserva che la Corte si trova a dare applicazione alla legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, che ha modificato gli artt. 443, primo comma, e 593 c.p.p., precludendo al pubblico ministero e all'imputato l'appello avverso sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui sia richiesta l'assunzione di una prova che il giudice reputi decisiva (situazione questa che non si prospetta nel presente processo).

La norma transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 46/2006 impone al giudice, innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile con la quale dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Pertanto la normativa in questione deve trovare immediata applicazione nella presente fase che vede gli imputati assolti in primo grado all'esito del giudizio abbreviato e citati a giudizio innanzi alla Corte a seguito dell'appello presentato dal pubblico ministero che, alla stregua di quanto disposto dalla norma transitoria sopra richiamata, dovrebbe essere dichiarato inammissibile; da qui la rilevanza diretta che assume la questione di legittimità costituzionale che si chiede di sollevare.

Altra valutazione che si impone in questa sede è quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate e in siffatta prospettiva non si può disconoscere che il principio di parità tra le parti del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione, appare gravemente compromesso dalle modifiche introdotte con la novella.

Poiché nel processo agiscono parti portatrici di interessi diversi, l'art. 111 Cost. disciplina come la legge ordinaria deve regolamentare l'attribuzione alle stesse parti delle facoltà funzionali all'esercizio delle rispettive pretese.

La condizione di parità che, alla stregua di quanto sancito dall'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta alle parti dalla legge processuale, non può, evidentemente, intendersi limitata alla sola fase della acquisizione delle prove, ma deve trovare applicazione in tutto l'arco del processo fino alla sentenza definitiva, giacché sarebbe altrimenti superflua la previsione specifica di cui al quarto comma del medesimo art. 111.

La legge n. 46/2006, abolendo la facoltà di appello per imputato e pubblico ministero a fronte delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario o abbreviato, priva *in toto* il pubblico ministero del potere di esercitare la pretesa punitiva nei confronti di soggetti nei cui riguardi è stata promossa l'azione penale.

L'imputato, di contro, pur dopo la novella, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione che lo vede soccombente rispetto alla sua pretesa di vedersi riconosciuto innocente.

È pur vero che la medesima riforma restringe rispetto al passato i casi di appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato, ma è del tutto evidente che tale restringimento non opera con la stessa ampiezza e radicalità per tutte le parti.

In realtà, la riforma sottrae solo ad una parte, il pubblico ministero appunto, lo strumento processuale necessario per vedere affermata nel giudizio la fondamentale pretesa di cui è portatore e ciò appare in contrasto con il principio sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., alla cui stregua il processo deve svolgersi in condizione di parità tra tutte le parti, in modo da assicurare a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri.

Lo squilibrio fra le parti creato dalla riforma non appare ragionevolmente accettabile neppure alla luce dei criteri che la Corte costituzionale ha più volte ribadito sul punto.

Si è affermato, infatti, che, se è vero che non esiste una perfetta simmetria ed equivalenza costituzionale fra esercizio dell'azione penale e diritto di difesa, è altrettanto vero che sarebbe censurabile sotto il profilo della ragionevolezza la legge ordinaria che, sbilanciando fra di loro le facoltà attribuite alle parti del processo, rendesse di fatto il potere del pubblico ministero inidoneo all'assolvimento del compito che gli assegna l'art. 112 Cost.

Né è possibile individuare spunti di ragionevolezza nella riforma in esame facendo riferimento ad altre modifiche normative che nel corso del tempo hanno ristretto le facoltà processuali del pubblico ministero rispetto a quelle riconosciute all'imputato e che hanno superato il vaglio di costituzionalità della Corte cost., come, ad esempio, la norma di cui all'art. 443.3 c.p.p. (che esclude la possibilità di appello da parte del p.m. della sentenza

di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato); si tratta, invero, di situazioni non comparabili tra loro, come ha avuto modo di rilevare la stessa Corte costituzionale che, pur affermando che la parità tra le parti non deve essere intesa nel senso di una identità di poteri processuali, ha però ribadito che un'eventuale disparità di trattamento si giustifica ragionevolmente solo alla luce della peculiare posizione istituzionale del p.m. e delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, prima fra tutte quella, costituzionalmente prevista, della ragionevole durata del processo che in particolar modo nel giudizio abbreviato trova attuazione.

Ed è allora proprio la rinuncia da parte dell'imputato ad un altro dei principi cardine del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare l'asimmetria che l'art. 443.3 c.p.p. produce nel sottrarre al p.m. la facoltà di appellare la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato.

Alle osservazioni già svolte dalla Corte cost. può aggiungersi poi la considerazione che il restringimento della facoltà di appello per il p.m. in caso di giudizio abbreviato ha pur sempre come presupposto l'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, laddove, ben più radicalmente, ora risulta compromessa la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento dell'imputato, con il risultato di dar luogo ad un effetto paradossale, dal momento che il p.m. può appellare le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato e non può appellare, invece, le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, neppure in nome del bene costituzionale della ragionevole durata del processo può trovare giustificazione questa più radicale asimmetria introdotta con la modifica normativa in esame; non a caso nello stesso messaggio con cui il Capo dello Stato il 13 gennaio 2006 ha richiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge in esame si è rimarcato il carattere disorganico e asistemico della riforma.

Altro argomento che rafforza il convincimento della non manifesta infondatezza della questione è costituito da una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento che si è venuta a realizzare tra il pubblico ministero e la parte civile, per la quale è sopravvissuta la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per effetto della soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero", già contenuto nel testo dell'art. 576 c.p.p., e poco importa che ciò sia avvenuto a seguito di una specifica osservazione critica formulata dal Capo dello Stato nel suo rinvio alle Camere del testo originario, perché ciò che rileva è il fatto che, alla stregua della riforma, l'organo privato d'accusa ha mantenuto un potere di impugnazione maggiore rispetto a quello riconosciuto all'organo pubblico di accusa, in tal modo configurandosi un ulteriore motivo di irragionevolezza della novella legislativa che arriva a tutelare in modo più efficace il diritto al risarcimento dei danni della parte privata rispetto alla pretesa punitiva dello Stato esercitata dal pubblico ministero.

Per quanto concerne il giudizio abbreviato, va rilevato che l'articolo 576, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., prevede che la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 quando abbia consentito alla abbreviazione del rito. Anche con riferimento al giudizio abbreviato, quindi, deve ritenersi che la sentenza di proscioglimento sia ancora appellabile dalla parte civile e che si sia determinata in tal modo una disparità di trattamento fra parte civile e pubblico ministero.

Alla stregua delle esposte considerazioni si chiede che la Corte d'appello, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 c.p.p. (così come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il giudizio in corso e i termini di prescrizione dei reati».

Tanto premesso, ritenuto che la questione è di ovvia rilevanza perché la vigente normativa è ostativa alla prosecuzione del giudizio e che le argomentazioni esposte analiticamente dal procuratore generale sono condivisibili.

Gli argomenti addotti dalla difesa in data odierna e peraltro riportati in una recente decisione di altra sezione di questa Corte, pur non privi di pregio, non valgono ad elidere la non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dal p.g., nei confronti della quale questa Corte deve limitarsi ad esprimere una valutazione deliberativa preliminare, senza necessariamente spingersi ad un esame approfondito della questione sollevata, al fine di superare ogni dubbio sulla eventuale illegittimità costituzionale della normativa indicata, posto che le limitate differenze fra le parti ritenute legittime in precedenti decisioni del Giudice delle leggi, non sembrano poter palesemente giustificare lo squilibrio denunciato dalla parte pubblica.

P. Q. M.

Visto l'art 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p., così come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina, a cura della cancelleria, che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Si da atto che la presente ordinanza viene letta in pubblica udienza.

Milano, addì 28 aprile 2006

Il Presidente: SILOCCHI

07C0309

N. 116

*Ordinanza del 4 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Locri
nel procedimento civile promosso da Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, lett. c) n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 438/2006 R.G. tra Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa contenente «sequestro ai fini di confisca» operato dalla Stazione dei Carabinieri di Samo «in quanto guidava un motoveicolo senza indossare il casco protettivo», datato 5 maggio 2006.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, c.d.s.

PREMESSO E RITENUTO CHE

Dagli atti del procedimento civile n. 438/2006, vertente tra Grillo Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rocca, contro Prefettura di Reggio Calabria, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566 055 914; contestazione accertata all'opponente addì 5 maggio 2006.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava l'irragionevolezza della norma presa in esame con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

OSSERVATO CHE

L'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dai militi della Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566055914, per non avere Grillo Domenico, nato a Plati il 23 giugno 1941 indossato il casco alla guida del motociclo Piaggio Vespa 50 con targa AD BPA.

Il ricorrente lamentava in ricorso che a seguito dell'accertamento di tale violazione il motociclo guidato dal ricorrente veniva, tout court, sottoposto a sequestro per confisca e consegnato a mano del terzo Belcarauto, quale custode.

L'istante Grillo Domenico ha rilevato come non gli sia stata comminata nessuna sanzione pecuniaria, nemmeno in misura ridotta, nonostante il disposto di cui all'art. 383 Reg. Esec. si esprima in modo diametralmente opposto.

Tanto significa mancata applicazione del disposto di cui all'art. 171 cod. strad. laddove al secondo comma si stabilisce la comminatoria pecuniaria per chi guida senza casco.

Per questo giudice è fuorviante e viola i principi di difesa del cittadino, e l'attribuzione ad esso del giudice naturale, l'avere il verbale di sequestro indicato, quale giudice competente, il Giudice di pace di Locri, allorché la norma, esplicitata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, radica la competenza nel giudice di pace del luogo ove l'infrazione è stata commessa.

E, per contro, presso il Giudice di pace di Bianco.

La vigenza della norma che autorizza la confisca viola il principio di ragionevolezza e di proporzionalità da imputarsi all'art. 213, comma 2-*sexies* in quanto pone sullo stesso piano questioni della stessa portata che sono inassimilabili.

Il ricorrente ha chiesto in ricorso porsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* del codice della strada.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE

Nel caso che ci appassiona la legge n. 168/2005 convertendo il d.l. 115/2005, ha introdotto, mediante l'art. 213 c.d.s. comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del motociclo nel caso in cui si violi l'art. 169 per i commi 2 e 7, e l'art. 170 e 171 ove la violazione riguardi, come nel caso di interesse, il non avere indossato il casco.

Ritiene questo giudice che la sanzione in esame violi, concretamente, l'art. 3 e l'art. 27 della Carta costituzionale, laddove sono deficitari i principi di ragionevolezza e, per di più, il principio di proporzionalità della sanzione, rispetto la violazione che è stata commessa.

Riflette questo giudice adito come tale principio sia stato posto sotto osservazione dalla onorevole Corte delle leggi laddove, con la sentenza n. 349, depositata in cancelleria il 21 novembre 1997, la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità, rilevando come, per superare il lamentato «automatismo» sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento.

E non solo questo, ma nella medesima sentenza di accoglienza della questione sollevata, ha anche affermato come l'eccessiva gravità della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata sospinga la Corte delle Leggi al naturale controllo di ragionevolezza e proporzionalità anche in assenza di supporto del ventilato profilo di illegittimità costituzionale.

In pari misura esplicativa è la sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 23 dicembre 1997, dalle righe della quale si legge che la Corte delle leggi, per superare il lamentato «automatismo sanzionatorio», bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento.

In esito a tale superiore impostazione del problema diverrebbe vieppiù gravoso per che giudica giustificare la disparità di trattamento fra chi abbia violato la norma per avere alterato le condizioni meccaniche del motociclo, alterandone la tecnica originaria e ponendolo in circolazione con grave pericolo per gli altri utenti della strada, e chi, come nel caso di interesse, per scelta di vita o di integrità della sua propria persona fisica, abbia deciso di non fare uso del prescritto casco di protezione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte.

Viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ed esse inerenti parimenti la questione di incostituzionalità della norma presa in esame da questo giudice di pace, pronunciate dal Giudice di pace di Empoli del 16 marzo 2006; dal Giudice di pace di Trieste del 3 marzo 2006; dal Giudice di pace di Napoli del 23 dicembre 2005; da questo Giudice di pace di Locri addì 30 maggio 2006, dal Giudice di pace di Catanzaro del 14 dicembre 2005 e parimenti dal Giudice di pace di Napoli del 3 ottobre 2005.

Sospende il presente giudizio recante n. 438/2006 R.G. e vertente tra Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria.

Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma.

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

Al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;

Al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;

Al signor Presidente del Consiglio regionale della Calabria in Catanzaro;

Al signor Presidente del Tribunale di Locri;

Al ricorrente presso il domicilio eletto;

Alla Prefettura di Reggio Calabria in persona del prefetto pro tempore;

Alla Stazione dei C.C. di Samo.

Emesso in Locri, addì 4 luglio 2006

Il giudice di pace: PEZZANI

N. 117

*Ordinanza del 5 giugno 2006 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Sator Giuseppe Benito*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca, per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Contraddittorietà - Irragionevolezza - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Sator Giuseppe Benito (nato in Grecia il 31 ottobre 1933, detenuto nella Casa circondariale di Trani) avente ad oggetto istanza di applicazione della sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 in relazione alla pena residua, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 1998 (anni 1 di reclusione) per il reato di detenzione di monete false (fine pena: 4 ottobre 2006).

Si solleva *ex officio* questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge 1° agosto 2003, n. 207 — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Carta costituzionale — nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva non debba essere concessa a chi ha già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocatagli — per condotta colpevole — ai sensi dell'art. 51-ter, legge n. 354/1975.

1) Non manifesta infondatezza della questione.

L'individuazione della natura giuridica del nuovo istituto — denominato «indultino» — costituisce la premessa necessaria su cui articolare i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; in tale opera ermeneutica rilevano sia i presupposti richiesti *ex ante* per la concessione del beneficio che le prescrizioni applicabili *ex post* nella fase esecutiva della misura di nuovo conio.

L'art. 1 della legge n. 207/2003 elenca una serie di condizioni e requisiti per l'accesso alla sospensione condizionata da parte del condannato che ne avanzi pedissequa istanza; la sussistenza dei medesimi, accertata in sede giurisdizionale, impone al giudice di applicare al condannato — tout court ed in via automatica — il beneficio richiesto senza poter compiere alcuna preventiva valutazione di meritevolezza e di idoneità dell'istante in rapporto al peculiare programma trattamentale extramurario da osservare durante l'esecuzione della misura richiesta.

Tuttavia, gli articoli 2 e 4 della legge n. 207/2003 delineano una disciplina secondo cui il condannato, dopo essere stato ammesso al beneficio, deve dimostrare di saper e voler osservare le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel programma trattamentale ritagliato per lui in esternato. In particolare si evidenzia che il condannato:

a) all'atto della concessione del beneficio deve sottoscrivere un apposito verbale, in cui sono riportate tutte le prescrizioni da osservare in ordine ai rapporti con il servizio sociale, al lavoro, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano indurlo a commettere altri reati (art. 47, commi quinto e sesto, legge n. 354/1975; art. 282-bis c.p.p.; art. 283 c.p.p. richiamati dall'art. 4, primo comma, lettera b) e secondo comma della legge n. 207/2003);

b) deve adoperarsi per quanto possibile in favore della vittima del reato e deve adempiere agli obblighi di assistenza familiare (art. 41, settimo comma, legge n. 354/1975 richiamato dall'art. 4, secondo comma della legge n. 207/2003);

c) deve avere costanti rapporti con il servizio sociale, il quale ne controlla la condotta e stabilisce interventi di ausilio per superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, interagendo con la sua famiglia e con gli ambienti di vita frequentati (art. 47, nono comma, legge n. 354/1975 richiamato dall'art. 4, secondo comma, legge n. 207/2003);

d) ha la possibilità di proseguire — qualora sia tossico/alcol dipendente — il programma terapeutico in corso, sottostando agli appositi controlli stabiliti dal giudice (art. 283, quinto comma c.p.p. richiamato dall'art. 4, primo comma, lettera b) della legge n. 207/2003).

L'art. 4, legge n. 207/2003, prevede altresì che l'ordinanza concessiva della misura contenga anche particolari obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria in orari e giorni prestabiliti, nonché il divieto di allontanarsi dal comune di dimora abituale e quello di espatriare.

L'attenta verifica dell'andamento del programma trattamentale, recepito nell'apposito verbale sottoscritto per accettazione anche dal condannato, è demandata al magistrato di sorveglianza, il quale la effettua in modo penetrante avvalendosi dell'apporto dei servizi sociali e degli uffici di polizia territorialmente competenti; e il tribunale di sorveglianza, qualora accerti che il condannato non abbia ottemperato — senza giustificato motivo — alle prescrizioni applicate e/o abbia commesso (nei 5 anni successivi all'applicazione della sospensione) un reato non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a 6 mesi, dispone la revoca della sospensione condizionata e nel contempo determina la pena detentiva residua da espiare, tenendo massimamente conto della durata delle limitazioni patite da condannato e della condotta serbata da costui durante il periodo trascorso in «indultino».

Dal quadro normativo testé tratteggiato emerge in modo palese che mentre la concessione della misura costituisce un atto c.d. «dovuto» — per il magistrato di sorveglianza — in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, invece la fase esecutiva è peculiaramente strutturata come mezzo di recupero sociale del condannato nel senso che la legge prevede un autentico programma trattamentale e demanda al tribunale ed al magistrato di sorveglianza di seguirne lo sviluppo e di verificarne l'osservanza da parte della persona beneficiata, monitorandone in particolare la condotta e la conformità della stessa alle prescrizioni ed ai divieti stabiliti.

Si tratta, in buona sostanza, di una particolare misura trattamentale volta a creare — per il condannato — un percorso serio ed occasioni reali nella direzione del recupero, dell'allontanamento da mentalità criminose e da circuiti delinquenziali, del reinserimento e dell'integrazione sociale; tale percorso viene costantemente verificato dai servizi sociali, dall'autorità di polizia e dalla magistratura di sorveglianza e viene interrotto nel caso in cui si accerti che il condannato abbia posto in essere condotte inidonee o colpevoli e, cioè, abbia serbato un comportamento sintomatico dell'impraticabilità del trattamento extramurario peculiarmente intrinseco al c.d. «indultino».

Orbene, alla luce di tali rilievi si dubita che la disciplina normativa, di cui all'art. 1, terzo comma della legge n. 207/2003, sia conforme ai parametri contenuti negli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione per tre ordini di ragioni.

In primo luogo si evidenzia la palese contraddittorietà tra la disposizione dell'art. 1 relativa ai requisiti per l'accesso alla misura e la disciplina positiva degli artt. 2 e 4 relativa all'esecuzione della stessa. Infatti, si è già evidenziato che la prima norma elenca una serie di condizioni, in presenza delle quali il Magistrato di Sorveglianza deve concedere la sospensione condizionata, la quale perciò costituisce un «atto dovuto» sganciato da ogni preventiva valutazione di meritevolezza e di idoneità; per converso, le altre due norme in parola impongono di verificare discrezionalmente se il trattamento extramurario — consacrato nell'apposito verbale contenente le prescrizioni e sottoscritto dal condannato — venga o no rispettato da costui e possa o no proseguire nel caso in cui il beneficiario abbia colpevolmente assunto una condotta difforme, contrastante o inidonea rispetto alle finalità trattamentali della misura concessa.

In altre parole, si rinviene una incoerenza logica ed una contraddittorietà intrinseca nel tessuto della legge n. 207/2003 tra la parte positiva (art. 1) relativa ai requisiti per la concessione automatica della misura e quella (artt. 2 e 4) concernente la sua esecuzione, perché non si riscontra alcuna coerenza razionale tra i presupposti tassativamente previsti per l'accesso ed i successivi sviluppi della misura; ciò è espressione sintomatica del c.d. eccesso di potere legislativo.

Tale incoerenza emerge incontrovertibilmente a tutto tondo soprattutto nell'ipotesi in cui il condannato, già ammesso ad una delle misure alternative alla detenzione revocata *ex art. 51-ter* o.p. per condotta colpevole, chieda di lì a poco l'applicazione della sospensione condizionata in parola; in tale evenienza sarebbe stato coerente sul piano logico e razionale prevedere nella legge n. 207/2003 il divieto per il condannato, che abbia già dato prova negativa dell'impraticabilità del trattamento extramurario, di accedere al c.d. «indultino».

In secondo luogo si osserva che la norma censurata appare in contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale.

Invero, si dà atto che la disposizione dell'art. 1, terzo comma, lett. *d*), legge n. 207/2003, secondo cui al beneficio in oggetto non poteva accedere la persona condannata ammessa ad una delle misure alternative alla detenzione, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con sentenza 15 luglio 2005, n. 278, sicché ora è possibile concedere il c.d. «indultino» anche a chi usufruisca di misura alternativa alla detenzione in corso.

Tuttavia, si rileva che il condannato — in caso di revoca della misura alternativa per condotta colpevole ai sensi dell'art. 51-ter o.p. — deve espiare in regime detentivo la pena residua relativa al titolo in esecuzione e non può accedere nuovamente ad altra misura alternativa nei successivi 3 anni in virtù del chiaro disposto ostativo dell'art. 58-quater o.p.; per converso, si evidenzia che il medesimo condannato, benché sia stato attinto da provvedimento di revoca di misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe inopinatamente accedere al più ampio e favorevole beneficio trattamentale extramurario introdotto dalla legge n. 207/2003, perché questa non prevede alcun divieto di concedere la sospensione condizionata nell'ipotesi testé indicata.

In altri termini, nel *corpus* della legge n. 207/2003 si rinviene un palese profilo di stringente irragionevolezza, laddove non sia previsto il divieto per il condannato, che ha già dato prova di impraticabilità del trattamento extramurario in virtù della revoca *ex art.* 51-ter o.p. per condotta colpevole della misura alternativa applicatagli e che — per l'effetto — non può accedere per i successivi 3 anni alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 58-quater o.p., di conseguire la sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 che è certamente una misura trattamentale extramuraria meno severa e gravosa, nonché ben più ampia, blanda e favorevole di ogni altra misura alternativa alla detenzione.

In terzo luogo si ritiene che l'art. 1 della legge n. 207/2003 non sia conforme al parametro stabilito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, giova evidenziare che ogni tipologia (intramuraria o extramuraria) di esecuzione della pena — in ossequio al principio sancito dalla norma costituzionale in rilievo — deve tendere alla rieducazione del condannato nel senso che deve prevedere reali occasioni, concrete opportunità e seri percorsi che possano indurre il reo a rivedere criticamente, consapevolmente e liberamente le condotte illecite poste in essere ed a prendere le dovute distanze — anche sul piano psicologico — da quella mentalità criminosa e/o da quei circuiti ambientali di riferimento, in cui eventualmente sia rimasto invischiato e sia maturata la volontà di delinquere.

Ora, appare chiaro che l'art. 1 della legge n. 207/2003, non prevedendo alcun divieto di accesso alla sospensione condizionata per chi sia stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole, legittima la concessione di un beneficio trattamentale extramurario (il c.d. «indultino») a chi abbia già dato ampia dimostrazione di non voler intraprendere e portare a termine un programma in esternato finalizzato al recupero ed al reinserimento sociale, nonché alla rivisitazione critica in ordine ai reati commessi; in tale evenienza il condannato ha già posto in essere una condotta chiaramente ed oggettivamente sintomatica dell'impraticabilità di ogni trattamento extramurario, sicché gli dovrebbe essere precluso per legge di accedere nuovamente a misure trattamentali in esternato fra le quali può tranquillamente annoverarsi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207/2003.

2) Rilevanza della questione nella fattispecie concreta per cui è procedura.

Il condannato con ordinanza, emessa in data 28 settembre 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, è stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare *ex art.* 47-ter, comma 1-bis o.p. in relazione alla pena, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 19 febbraio 1998 (anni 1 di reclusione); tale misura alternativa è stata prima sospesa in data 27 aprile 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Bari e poi definitivamente revocata per condotta colpevole ai sensi dell'art. 51-ter o.p. dal Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza del 25 maggio 2006.

Ora, il medesimo condannato con istanza del 5 maggio 2006 ha chiesto la concessione della sospensione condizionata ai sensi della legge n. 207/2003 in relazione alla pena, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 1998 (fine pena: 4 ottobre 2006) per il reato di detenzione di monete false, che non è ostativo ai sensi dell'art. 1, legge n. 207/2003 si fa presente altresì che il condannato è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla sospensione condizionata ai sensi della legge n. 207/2003.

Sulla base di queste emergenze procedurali appare chiaro che la questione di legittimità costituzionale sopra indicata rileva nella presente procedura di sorveglianza.

Infatti, se la questione venga ritenuta fondata e perciò sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, il condannato in parola non può conseguire il beneficio della sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003; per converso, se la questione sia ritenuta inammissibile o rigettata, al condannato in parola va riconosciuto il diritto di accedere alla misura trattamentale in esternato introdotta dalla legge n. 207/2003.

P. Q. M.

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 1° agosto 2003, n. 207 — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Carta costituzionale — nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non debba essere concessa a chi ha già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata — per condotta colpevole del medesimo — ai sensi dell'art. 51-ter, legge n. 354/1975;*

2) *Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi — a cura della cancelleria — i relativi atti alla Corte costituzionale;*

3) *Dispone che copia della presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario in cui l'istante sia detenuto, per la pedissequa annotazione nella posizione giuridica.

Così deciso in Bari, addì 3 giugno 2006.

Il magistrato di sorveglianza: MASTROPASQUA

07C0311

N. 118

*Ordinanza del 29 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena
nel procedimento penale a carico di De Lellis Teresa ed altro*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25, in combinato disposto con l'art. 2 del codice penale.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco o scommessa - Contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 98/34/CE).

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione, art. 117, in riferimento alla direttiva n. 98/34/CE.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che De Lellis Teresa e Semeraro Maurizio — a seguito di opposizione a decreto penale — venivano tratti a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 718, 719 n. 2 c.p., 110, nono comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (come modif. da ultimo dall'art. 22, terzo comma, legge n. 289/2002. All'udienza del 12 luglio 2005 veniva dichiarata la contumacia degli imputati e all'udienza dell'11 ottobre 2005, il giudice revocava l'opposto decreto penale, dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all'assunzione delle prove.

All'udienza odierna l'avv. Nicola De Majo, difensore del Semeraro, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 prevede difatti l'applicabilità delle sanzioni amministrative — anziché quelle penali — per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria, ossia al 1° gennaio 2006.

La norma, a parere di questo giudice, si pone in contrasto in particolare con l'art. 3 Cost., prevedendo la stessa una disparità di trattamento tra imputati per i medesimi reati e di uguale gravità, laddove pone quale unico *discrimen* tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, sia con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.

L'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli all'imputato può, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con sent. n. 74/1980, subire limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario purché ragionevolmente giustificabili. Tuttavia, seppure il principio del *favor rei* non assuma in via diretta rilievo costituzionale, non può non rilevarsi che il principio di retroattività della legge più favorevole può assumere rilevanza costituzionale in base all'art. 3 Cost. sotto il profilo di una parità sostanziale di trattamento: non sarebbe difatti ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che — se commesso in data odierna — non assume più rilevanza penale e che rilevi per l'ordinamento giuridico esclusivamente come illecito amministrativo.

Pertanto la deroga al principio di applicabilità delle legge più favorevole, incidendo sui diritti fondamentali del cittadino, deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale, che nel caso di specie non si rilevano *ictu oculi*, laddove invece emerge dall'intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266/2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio.

L'eccezione, ritenuta così non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio *de quo* in quanto, se così fosse, gli imputati andrebbero immediatamente mandati assolti per il reato ascritto loro di cui all'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.

La difesa ha, inoltre, sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva n. 98/34 CE.

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 statuisce, difatti, che «la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», imponendo così — per ciò che nella specie interessa — al potere legislativo il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'art. 110 T.U.L.P.S. si porrebbe così in contrasto con la normativa comunitaria, dalla quale emerge, invece, la tendenza di vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, di agevolare le occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole, secondo quanto previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione europea. Il caso di specie si inserisce all'interno della più ampia questione inerente la primazia del diritto comunitario sul diritto penale interno in tema di scommesse clandestine, laddove ogni disposizione di diritto comunitario che presenti i requisiti della chiarezza, precisione ed incondizionalità (come quelle direttamente promananti dal Trattato dell'Unione europea) è immediatamente applicabile in quanto di rango superiore rispetto alle norme nazionali, potendo subire nell'ordinamento interno restrizioni unicamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, sempre che siano, funzionali alla tutela di tali esigenze e non si rilevino sproporzionate rispetto allo scopo.

Tali esigenze, peraltro, non paiono rilevarsi nel caso di specie, posto che anche dal quadro normativo sotteso alla legge n. 266/2005 emerge la tendenza dello Stato ad ampliare il monopolio sulle attività di gioco e scommesse.

L'eccezione, ritenuta così non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio *de quo* in quanto, se così fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato — o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 98/34 CE — e pertanto gli imputati andrebbero immediatamente mandati assolti perché il fatto non sussiste.

Per le ragioni di cui in motivazione il processo *de quo* va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p. e dell'art. 110 T.U.L.P.S. per contrasto con l'art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso — impregiudicato ogni diritto di difesa — e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Apricena, addì 29 giugno 2006

Il G.O.T.: D'ALESSANDRO

07C0312

N. 119

*Ordinanza del 29 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena
nel procedimento penale a carico di D'Aiello Matteo*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25, in combinato disposto con l'art. 2 del codice penale.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco o scommessa - Contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 98/34/CE).

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione, art. 117, in riferimento alla direttiva n. 98/34/CE.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che D'Aiello Matteo — a seguito di opposizione a decreto penale — veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 718, 719 n. 2 c.p., 110, nono comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (come modificato da ultimo dall'art. 22, terzo comma legge n. 289/2002).

All'udienza del 1° febbraio 2005 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e all'udienza del 3 marzo 2005, rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa, il giudice revocava l'opposto decreto penale, dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all'assunzione delle prove.

All'udienza odierna l'avv. Nicola De Majo, difensore del prevenuto, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 prevede difatti l'applicabilità delle sanzioni amministrative — anziché quelle penali — per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria, ossia al 1° gennaio 2006.

La norma, a parere di questo giudice, si pone in contrasto in particolare con l'art. 3 Cost., prevedendo la stessa una disparità di trattamento tra imputati per i medesimi reati e di uguale gravità, laddove pone quale unico *discrimen* tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, sia con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.

L'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli all'imputato può, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con sent. n. 74/1980, subire limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario purché ragionevolmente giustificabili. Tuttavia, seppure il principio del *favor rei* non assuma in via diretta rilievo costituzionale, non può non rilevarsi che il principio di retroattività della legge più favorevole può assumere rilevanza costituzionale in base all'art. 3 Cost. sotto il profilo di una parità sostanziale di trattamento: non sarebbe difatti ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che se commesso in data odierna — non assume più rilevanza penale e che rilevi per l'ordinamento giuridico esclusivamente come illecito amministrativo.

Pertanto la deroga al principio di applicabilità della legge più favorevole, incidendo sui diritti fondamentali del cittadino, deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale, che nel caso di specie non si rilevano *ictu oculi*, laddove invece emerge dall'intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266/2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio.

L'eccezione, ritenuta così non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio *de quo* in quanto, se così fosse, l'imputato andrebbe immediatamente mandato assolto per il reato ascrittogli di cui all'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.

La difesa ha, inoltre, sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE.

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 statuisce, difatti, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», imponendo così — per ciò che nella specie interessa — al potere legislativo il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'art. 110 T.U.L.P.S. si porrebbe così in contrasto con la normativa comunitaria, dalla quale emerge, invece, la tendenza di vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, di agevolare le occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole, secondo quanto previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione europea. Il caso di specie si inserisce all'interno della più ampia questione inerente la primazia del diritto comunitario sul diritto penale interno in tema di scommesse clandestine, laddove ogni disposizione di diritto comunitario che presenti i requisiti della chiarezza, precisione ed incondizionalità (come quelle direttamente promananti dal Trattato dell'Unione europea) è immediatamente applicabile in quanto di rango superiore rispetto alle norme nazionali, potendo subire nell'ordinamento interno restrizioni unicamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, sempre che siano funzionali alla tutela di tali esigenze e non si rilevino sproporzionate rispetto allo scopo.

Tali esigenze, peraltro, non paiono rilevarsi nel caso di specie, posto che anche dal quadro normativo sotteso alla legge n. 266/2005 emerge la tendenza dello Stato ad ampliare il monopolio sulle attività di gioco e scommesse.

L'eccezione, ritenuta così non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio *de quo* in quanto, se così fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato — o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 98/34 CE — e pertanto l'imputato andrebbe immediatamente mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Per le ragioni di cui in motivazione il processo *de quo* va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p. e dell'art. 110 T.U.L.P.S. per contrasto con l'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso — impregiudicato ogni diritto di difesa — e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Apricena, addì 29 giugno 2006

Il G.O.T.: D'ALESSANDRO

07C0313

N. 120

*Ordinanza del 26 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Yparraguirre Pinglo Raynaldo*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;

R I L E V A

Yparraguirre Pinglo Raynaldo è stato arrestato, in data 24 luglio 2006, nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Siena in data 11 marzo 2005 e l'ordine emesso dal questore ex art. 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua spagnola gli erano stati notificati in pari data.

All'esito della convalida l'imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato all'esito del quale le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate a verbale.

Poiché è pacifica e ammessa la condotta di materiale inosservanza dell'ordine suddetto, la sanzione da comminare, in caso di positiva verifica della legittimità del provvedimento non ottemperato nonché dell'assenza di giustificato motivo, dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla norma della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso da questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quinqies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 cpp anche in riferimento all'art. 391, quinto comma cpp.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14 comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14 comma 5-*ter* è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire la misura cautelare per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiusuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, insindacabile quale scelta politica, di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte d.lgs n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1 comma 5-bis legge n. 271/2004, di conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 26 luglio 2006

Il giudice: GRATTERI

N. 121

*Ordinanza del 24 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trento
nel procedimento penale a carico di Mullaliu Dritan*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di cui a margine.

Letti gli atti relativi all'appello proposto dal P.M. di Trento avverso la sentenza del 25 gennaio 2006 con cui il G.u.p. del Tribunale di Trento assolveva Muilaliu Dritan dal reato di falsa testimonianza perché il fatto non sussiste;

O S S E R V A

Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui articolo 1, comma 2 ha riformulato l'art. 593 c.p.p. stabilendo che il p.m. può appellare contro le sentenze di proscioglimento nella sola ipotesi che dopo il giudizio di primo grado sopravvengano o siano scoperte nuove prove aventi il requisito della decisività, ed il cui art. 10, comma 2, stabilisce che l'appello proposto dal p.m. contro la sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge dev'essere dichiarato inammissibile.

La novella, limitando la facoltà di appello alla sola ipotesi marginale e di rarissima verificaione testè specificata, ha praticamente soppresso il potere del p.m. di appellare contro le sentenze di proscioglimento.

Ritiene peraltro la Corte che le anzidette disposizioni della nuova legge creino una evidente disparità di trattamento tra p.m. e imputato, laddove si nega soltanto al primo la possibilità di chiedere un controllo di merito sulla decisione difforme dalle proprie aspettative, e che tale asimmetria tra accusa e difesa sembri travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità».

L'appello nasce storicamente e si giustifica giuridicamente come rimedio per correggere nel merito l'erronea decisione del giudice. Il giudice può sbagliare con pari probabilità sia condannando l'innocente che assolvendo il colpevole, e l'interesse pubblico alla punizione del reo è meritevole di tutela tanto quanto l'interesse dell'imputato all'affermazione della propria innocenza. Appare pertanto indubitabile che una disciplina che preveda un contraddittorio dimidiato — in cui l'imputato soccombente può appellare, mentre il pubblico accusatore non può farlo, con la conseguenza che gli eventuali errori di fatto, in caso di assoluzione, diventano irrimediabili — istituisca un'irragionevole disuguaglianza fra le parti necessarie del processo penale.

È noto che la Corte costituzionale con più decisioni (sentenza n. 363/1991 e ordinanze successive, tra cui la n. 421/2001) ha affermato che il limite all'appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato stabilito dall'art. 443 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di condanna che non modificano il titolo del reato) non contrasta con i canoni di ragionevolezza e non viola il principio della parità delle parti sia perché costituisce il «corrispettivo» in funzione premiale (unitamente alla riduzione della pena) della rinuncia al dibattimento da parte dell'imputato attraverso un'opzione processuale che favorisce una più rapida definizione dei processi, sia perché in presenza di una sentenza di condanna comunque il pubblico ministero ha realizzato la pretesa punitiva fatta valere nel processo, rimanendo peraltro intatta la facoltà di impugnazione delle sentenze di assoluzione e delle sentenze di condanna che modificano il titolo del reato pronunziate nel giudizio abbreviato.

Le ragioni giustificative dei limiti, peraltro contenuti, alla facoltà di appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato, ritenute valide dalla Corte costituzionale, sono però totalmente inesistenti nella nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. che disciplina l'appello in generale. La drastica limitazione della facoltà di appellare le sentenze di assoluzione per il pubblico ministero, comparabile nella sostanza ad un divieto totale di appello, costituisce una radicale mutilazione delle facoltà processuali della parte pubblica, facoltà che invece permangono sostanzialmente integre per l'imputato, che non ha interesse ad appellare le sentenze di assoluzione e conserva piena facoltà di appellare le sentenze di condanna.

A tale pesante disparità di trattamento tra la parte pubblica e l'imputato non corrisponde alcuna «contropartita» sul piano processuale o sostanziale che giustifichi il diverso trattamento ed escluda il carattere discriminatorio della disposizione.

Si ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità delle sopracitate disposizioni di legge per contrasto con l'art. 111, secondo comma della Costituzione.

Si ritiene altresì che la questione sia rilevante perché dalla sua soluzione dipende la decisione di questa Corte di esaminare nel merito l'appello del p.m. o di dichiararlo inammissibile.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10, comma 2 della medesima legge per violazione dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trento, addì 24 maggio 2006

Il Presidente: GARRIBBA

N. 122

*Ordinanza del 2 novembre 2005 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento civile promosso da Cantarella Adriano contro Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

In via subordinata: Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegato - Difformità dai principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 366/2001 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. R.G. 10878/2005 osserva

I N F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2005 il sig. Cantarella Adriano, correntista dell'Agenzia n. 7 di Napoli della S.p.A. Monte dei Paschi di Siena, riferiva di essersi rivolto nell'anno 1998 all'addetto alla consulenza finanziaria di tale agenzia che, consultato in merito a possibili investimenti, gli aveva prospettato l'acquisto di obbligazioni argentine con cedola annuale effettuato con ordini telefonici rispettivamente impartiti il 27 marzo, il 31 marzo ed il 30 giugno 1998 per il complessivo importo di £. 223.658.961. Riferiva ancora i Cantarella di aver regolarmente percepito gli interessi sino al 2002 quando era stato dichiarato il default dell'emittente.

Tanto premesso l'istante, assumendo che la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena aveva dato corso ad ordini d'acquisto non impartiti in forma scritta, non aveva fornito alcuna informazione circa le caratteristiche delle obbligazioni sottoscritte, non aveva valutato la bassissima propensione al rischio del cliente evincibile dai precedenti investimenti, non aveva informato l'istante sul basso rating dello strumento finanziario in questione ed aveva agito in evidente conflitto di interessi, in quanto partecipe del sindacato di collocamento dei titoli, inducendo l'attore ad accentrare gran parte della propria liquidità su una sola tipologia di titoli, la conveniva in giudizio chiedendo al tribunale adito di dichiarare la nullità degli ordini di acquisto impartiti e la responsabilità della banca per l'investimento eseguito condannandola al risarcimento dei danni patiti da ragguagliare alla mancata percezione degli interessi annui nella misura stabilita ed alla perdita del capitale.

Con comparsa di risposta notificata il 10 giugno 2005 la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena resisteva alla domanda di cui invocava il rigetto deducendo che: *a)* le disposizioni di acquisto delle obbligazioni risultavano validamente impartite in forma diversa da quella scritta; *b)* nessuna responsabilità le era imputabile per il cattivo esito dell'investimento in quanto: *1)* il cliente aveva ricevuto una dettagliata informativa circa i rischi dello strumento finanziario prescelto ed aveva sempre manifestato propensione verso investimenti ad alta remuneratività accettando i rischi connessi; *2)* all'atto dell'acquisto dei titoli la Repubblica Argentina non dava alcun segno di sofferenza economica e i titoli obbligazionari emessi avevano ancora un rating tale da risultare perfettamente appetibili sul mercato; *3)* nulla comprovava il dedotto coinvolgimento nell'investimento di gran parte delle risorse finanziarie dell'attore e la partecipazione della banca al sindacato di collocamento dei titoli che, in ogni caso, non poteva reputarsi elemento da solo sufficiente a radicare un conflitto di interessi.

La convenuta, in relazione all'eventuale accoglimento della proposta domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari, spiegava poi domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice alla restituzione dei titoli in oggetto e delle somme percepite con le cedole *medio tempore* incassate.

Operata la notifica di memorie di replica ai sensi degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 5/2003, l'attore provvedeva a notificare alla banca convenuta istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo cit. e ne curava il deposito in cancelleria in vista dell'adozione del decreto previsto dal successivo art. 12 ad opera dello scrivente, quale giudice relatore, il quale ritiene preliminarmente di dover affrontare la seguente questione di costituzionalità.

I N D I R I T T O

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

1) Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza, per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, successive modificazioni.

2) Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento, sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all'emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento a principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventual-

mente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo in seguito conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare, che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi cui sarebbe dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo giudice si pongono due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta che questo giudice reputa più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi ed i criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione il quale consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuare le modalità attraverso cui realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al Legislatore delegato però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativa generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (*cfr.* Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedure civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti ai tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa ai convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo; così nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 4, il convenuto può a sua volta fissare all'attore, per eventuale replica, un termine stabilito ancora

una volta solo nel minimo; con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di un controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formate totalmente al di fuori del suo controllo. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi rilevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia di costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente i fatti affermati dall'attore . . . si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa.

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del tribunale, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003. La questione è altresì rilevante in quanto, vertendosi in materia di intermediazione mobiliare e di vendita di prodotti finanziari, il giudizio è stato iniziato nell'alveo procedimentale previsto dal d.lgs. n. 5 del 2003, emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale ivi inclusa la possibilità di poter adottare il decreto di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio.

In via subordinata, e per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 12 della legge n. 366/2001, reputa questo tribunale che non sia manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 5 del 2003 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge al n. 366 del 2001.

Per evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità si dovrebbe invero compiere lo sforzo interpretativo di leggere la legge n. 366 del 2001 facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro II, titolo I, c.p.c., il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante aveva davanti a momento della concessione della delega, sforzo interpretativo già compiuto da altri giudici ordinari (*cfr.* Tribunale Brescia 18 ottobre 2004 che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale).

La disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale contenuta nel codice di procedura civile prevede che il processo si svolga attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie, in particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.) quindi la prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), cui può seguire un'udienza per la discussione e l'ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.) ed eventualmente un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.). Se si volesse individuare una determinatezza dei criteri direttivi nella legge di delega si dovrebbe necessariamente ritenere che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto evidentemente riferimento proprio a questa scansione prevista nel processo ordinario.

Ugualmente il processo ordinario vigente prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni, fissa il termine meramente ordinatorio di quindici giorni per la successione fra le varie udienze (art. 81 delle norme di attuazione c.p.c.), stabilisce ai sensi dell'art. 183, comma 5 c.p.c. un termine massimo di trenta giorni per il deposito di

memorie e di altri trenta per le repliche, non prestabilisce nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c., primo comma seconda parte e prevede il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti per eventuale repliche.

Soltanto con il riferimento a tali termini potrebbe riempirsi di contenuto la generica indicazione del legislatore delegante del principio di «riduzione dei termini processuali». Solo questa lettura, estremamente riduttiva e per questo proposta in via subordinata rispetto all'altra, dei principi fissati dal legislatore delegante, altrimenti invero generici, sarebbe possibile per evitare il dubbio di costituzionalità della legge n. 366 del 2001.

È però evidente che in questo caso l'articolato contenuto negli artt. da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2004 n. 5, con cui si è inteso dare attuazione alla delega, contrasterebbe con i principi fissati dal legislatore delegante per «eccesso di delega», alla luce delle caratteristiche del nuovo rito societario come già sopra sintetizzate. L'operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto all'attuale rito ordinario disciplinato dagli artt. 163 ss. c.p.c. bensì quella, che si è già evidenziata, di introdurre nell'ordinamento un'anticipazione del rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Anche la questione di costituzionalità proposta in via subordinata rilevante ai fini del presente giudizio per le stesse ragioni indicate per la questione proposta in via principale

Tanto premesso, in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale in quanto rilevante non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003.

In via subordinata il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003 perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Napoli, il 25 ottobre 2005.

Il giudice relatore: CANALE

N. 123

*Ordinanza del 20 settembre 2006 emessa dal Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Dolo
nel procedimento penale a carico di Melinato Elio ed altro*

Ambiente - Nuove norme in materia ambientale - Disciplina della gestione dei rifiuti - Sottoprodotti soggetti a tale normativa - Esclusione delle ceneri di pirite - Contrasto con la normativa comunitaria in materia (in particolare direttiva 2006/12/CE) - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. n), quarto periodo.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma.

II TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale *ex* art. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli atti e i documenti del procedimento penale n. 20785/01 R.G.N.R. e n. 20013/05 R.G. promosso contro Melinato Elio, nato a Salzano (Venezia) il 2 gennaio 1938 e Sacco Piergiorgio, nato a Serravalle Scrivia (Alessandria) il 2 luglio 1942, osserva quanto segue.

1. — Gli odierni imputati sono chiamati a rispondere nell'ambito del processo succitato dei reati di cui al decreto di citazione diretta emesso il 27 ottobre 2004 avente ad oggetto (tra l'altro) ipotesi di violazione dell'art. 51, commi 1 e 5 e 51-*bis* del d.lgs. n. 22 del 1997 — trattasi dei capi *a)*, *d)* ed *e)* dell'imputazione.

La vicenda prende le mosse dal sequestro preventivo eseguito in data 22 marzo 2002 di un deposito di ceneri di pirite pari a circa un milione di tonnellate, sito in località Gambarare del comune di Mira ed avente un'estensione di circa 80.000 mq, all'interno del quale la società Veneta Mineraria S.p.A., di cui era all'epoca legale rappresentante l'imputato Piergiorgio Sacco, e Melinato Elio, titolare dell'omonima ditta individuale, avrebbero effettuato, in assenza o sulla scorta di un'autorizzazione comunque scaduta di validità, a mente di quanto previsto dall'art. 57, d.l.gs. n. 22/1997, attività di gestione di rifiuti pericolosi espletando, su tale discarica non più attiva, realizzata negli anni '70, la messa in riserva di tali rifiuti in vista del loro avvio a recupero presso cementifici.

Sempre in assenza della prescritta autorizzazione avrebbero altresì utilizzato nell'ambito della discarica, in attività di recupero ambientale, rifiuti inerti provenienti da demolizioni edili.

Detta attività di gestione e messa in riserva sarebbe stata espletata in violazione del citato decreto legislativo senza che fossero adottate le forme di tutela atte ad assicurare l'integrità dell'ambiente. L'area sarebbe infatti stata sottoposta ad attività di escavazione con conseguente esposizione dei rifiuti pericolosi agli agenti atmosferici ed al dilavamento, senza che fossero stati adottati presidi idonei ad intercettare le acque di percolazione, dal che ne sarebbe derivata una grave compromissione dei terreni confinanti delle falde acquifere sotterranee e dell'area lagunare circostante.

Nell'ambito della predetta attività gli odierni imputati avrebbero altresì ottenuto dalla Provincia di Venezia autorizzazione a miscelare le ceneri di pirite del deposito con altro materiale sempre a base di ceneri di pirite, attività condotta in violazione del disposto di cui agli artt. 2, comma 2 e 9, comma 2, d.l.gs. n. 22/1997, in quanto eseguita con modalità tali da determinare pericolo per la salute dell'uomo e per l'integrità dell'ambiente: attraverso detta attività di miscelazione veniva effettuata una prolungata esposizione delle ceneri al dilavamento delle acque meteoriche che avrebbe provocato i gravi danni ambientali sopra indicati.

Gli imputati avrebbero infine omesso di procedere alla bonifica dei terreni circostanti la discarica pur avendo cagionato, o comunque incrementato, con le condotte sopra descritte l'inquinamento di tali aree.

Il processo, nel corso del quale si sono costituite parti civili la Provincia di Venezia, il comune di Mira nonché i proprietari di uno dei fondi confinanti con il deposito, è in fase decisoria, essendo stato dichiarato chiuso il dibattimento.

2. — *Il quadro normativo di riferimento.*

Orbene, com'è noto, il quadro normativo di riferimento per le fattispecie di reato in oggetto è mutato sia a livello nazionale che comunitario.

Il 29 aprile del corrente anno è infatti entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» che ha inteso riordinare, tra l'altro, nella sua parte quarta, la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, con conseguente espressa abrogazione dell'intero decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (v. art. 264, lett. *i*) d.lgs. n. 152/2006). I fatti di reato contestati agli imputati vanno dunque sussunti sotto le disposizioni sanzionatorie del nuovo testo, in particolare per il capo *a*) va richiamato l'art. 256, comma 1 e per il capo *d*) il comma 5 dello stesso articolo atteso che il tenore delle norme incriminatrici coincide completamente con quello del testo previgente (art. 51, d.lgs. n. 22/1997), fatto salvo un leggero ritocco alle pene pecuniarie. Quanto al reato *sub e*) va invece rilevato che la fattispecie di reato originariamente prevista dall'art. 51-*bis* vecchio testo subisce un'immutazione rilevante, essendo stato introdotto come ulteriore nuovo elemento costitutivo del reato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non previsto dalla precedente disciplina (art. 257 d.lgs. n. 152/2006).

Nella *Gazzetta Ufficiale* europea del 27 aprile 2006, n. 114 è stata frattanto pubblicata la direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il 17 maggio 2006, che sostituisce ed abroga la precedente direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche. Tale nuova direttiva costituisce dunque il nuovo punto di riferimento normativo per il trattamento dei rifiuti nell'ambito dell'Unione Europea e riproduce sostanzialmente invariati i precetti, le definizioni e le nozioni del precedente assetto normativo.

Sono dunque queste le disposizioni legislative che questo giudice è chiamato ad applicare nel presente procedimento.

3. — *Il sottoprodotto.*

La nuova direttiva comunitaria all'art. 1, comma 1, lett. *a*) definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».

Analoga definizione è contenuta nel nuovo testo nazionale all'art. 183, comma 1, lett. *a*): è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Il decreto legislativo contiene altresì allo stesso articolo le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria, che invece non vengono contemplate nella direttiva. Per quanto è qui di interesse alla lett. *n*) del citato articolo vengono definiti sottoprodotto «i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo». Nell'ambito della medesima lettera viene poi stabilito che tali prodotti sono sottratti alla normativa sui rifiuti a condizione che si tratti di «sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo» ... «L'utilizzazione del prodotto dev'essere certa e non eventuale.» ... «L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive». Senonché nel corpo di tale lettera *n*) vengono altresì prese in espressa considerazione — nel quarto periodo — proprio le ceneri di pirite, particolare categoria di sottoprodotto non soggetto alle disposizioni sui rifiuti, definite «polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte al procedimento di bonifica o ripristino ambientale».

Dal tenore complessivo dell'art. 183, lett. *n*), d.lgs. n. 152/2006 emerge dunque che quando un residuo produttivo:

- 1) proviene da attività di impresa (e dunque non di consumo);
- 2) scaturisce dall'attività produttiva in via continuativa (cioè come un materiale tipico di quella produzione);
- 3) non viene abbandonato dall'impresa (che dunque non se ne disfa);
- 4) lo reimpiega direttamente oppure lo commercializza a condizioni per lei economicamente favorevoli e
- 5) senza attività preliminare di trasformazione (che cioè «faccia perdere al prodotto la sua identità»;

6) viene effettivamente e certamente riutilizzato in altro ciclo produttivo (circostanza che deve essere attestata con dichiarazioni scritte delle imprese di partenza e di arrivo);

7) il suo utilizzo non comporta per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle legate alle normali attività produttive tale residuo non è più rifiuto.

È stato osservato dai primi commentatori del nuovo decreto legislativo che la definizione di sottoprodotto di cui all'art. 183 sostituirebbe il noto art. 14, d.l. 8 luglio 2002, n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, già oggetto di aspre critiche e di plurimi rilievi di sospetta incostituzionalità per l'inopinata restrizione della nozione comunitaria di rifiuto. Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale già sollevate ci si limita a rinviare all'ordinanza della Consulta n. 288 del 3 luglio 2006 con la quale è stata disposta la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* ai fini di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce dello *ius superveniens*. Preme tuttavia qui precisare che i rilievi che nel prosieguo del presente provvedimento verranno formulati attengono non tanto alla portata ed agli effetti della nozione generale di sottoprodotto introdotta da legislatore già con l'art. 14 del d.l. n. 2002/138 e in qualche modo riproposta dall'art. 183, d.lgs. n. 152/2006 (seppure in termini più precisi e puntuali), quanto piuttosto alla riconducibilità delle ceneri di pirite alla nozione di sottoprodotto nell'accezione che ne viene data a livello comunitario dalla Corte di giustizia, alla luce della direttive di riferimento in tema di rifiuti.

La categoria dei sottoprodotti ha invero trovato ingresso anche nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, la quale con la sent. sez. VI, 18 aprile 2002, n. C-9/00, *Palin Granit Oy* ha per la prima volta introdotto il concetto di sottoprodotto limitandolo però, tenuto conto del noto principio di interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, al caso di riutilizzo certo di un bene o materiale, senza trasformazione preliminare, nel corso del processo di produzione. Nella successiva sent. 11 settembre 2003 C-114/01, *Avesta Polarit Chrome Oy* viene sostanzialmente ribadito il medesimo principio: laddove la utilizzazione dei residui non è necessaria nel processo di produzione, se per sfruttare o commercializzare i residui stessi in maniera diversa è necessaria una loro trasformazione preliminare, si tratta di rifiuti di cui il detentore si disfa. La sentenza dell'11 novembre 2004 in C-457/02, *NISELLI*, ribadisce al punto 33 che «l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del verbo «disfarsi». Esso deve essere interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che, ai sensi del suo terzo «considerando», è la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti...». Al successivo punto 34 evidenzia come «la direttiva 75/442 non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario». Al punto 44 afferma «Può tuttavia ammettersi un'analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'art. 1, lett. a) primo comma della direttiva 75/442 ...». Al punto 45 chiarisce i limiti dell'apertura: «Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti ed i danni inerenti alla loro natura», il ricorso alla figura del sottoprodotto «dev'essere circoscritta alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale ma certo senza previa trasformazione e avvenga nel corso del processo di produzione». Al punto 46 ribadisce che il bene non deve essere sottoposto ad «operazioni di trasformazione preliminare».

Vi sono stati tuttavia due successivi arresti della Corte di giustizia con la decisioni dell'8 settembre 2005, in cause C-416/02 e C-121/03 pronunciate tra l'altro *ex art. 226* del Trattato (procedure di contestazione della Commissione) e non *ex art. 234* (pronuncia su questione pregiudiziale) nelle quali ha ritenuto che residui dell'attività zootecnica accumulati dall'impresa in attesa di un successivo utilizzo avrebbero potuto essere utilizzati anche «per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotto». Sarebbe dunque sottoprodotto e non rifiuto anche il residuo produttivo destinato dal suo produttore a terzi, cioè all'esterno dell'impresa che lo ha generato. Va peraltro ricordato che tali ultime due pronunce sono state precedute da un'ordinanza del 15 aprile 2004 in causa C-235/02, *Saetti Fredian* nella quale la Corte di giustizia ha enunciato il principio (punto 48) secondo cui un residuo di produzione (nella fattispecie si trattava del coke da petrolio di Gela) utilizzato con cer-

tezza «per il fabbisogno di energia della stessa impresa produttrice e di altre industrie non costituisce rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consiglio 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE».

Dunque, in queste decisioni sembrerebbe ravvisarsi una ulteriore apertura del giudice comunitario del concetto di sottoprodotto nel senso di una sua estensione all'ipotesi di utilizzo del residuo di produzione da parte di soggetti terzi rispetto all'impresa produttrice.

4. — *Le ceneri di pirite.*

Tale essendo il panorama giurisprudenziale a livello comunitario, è bene a questo punto evidenziare come all'esito del dibattito è emerso che le ceneri di pirite costituiscono il necessario ed inevitabile residuo del procedimento industriale di fabbricazione dell'acido solforico. Tale sostanza, fin dai primi anni del secolo scorso, è stata utilizzata su larga scala per la preparazione dei concimi chimici (perfosfati) destinati all'agricoltura; essa, più in generale, rappresenta inoltre uno dei più importanti prodotti intermedi di tutta l'industria chimica di base. L'acido solforico veniva ottenuto attraverso il c.d. arrostitimento del minerale pirite in forni speciali a seguito del quale il residuo solido che ne derivava era costituito, appunto, dalla cenere di pirite. Negli anni che hanno preceduto il secondo conflitto mondiale furono realizzati in Italia circa cento stabilimenti di varia potenzialità per la produzione di acido solforico a partire dalle piriti. Solamente verso i primi anni '70 la materia prima pirite è stata sostituita dallo zolfo — proveniente dalla desolforazione dei gas naturali e dei prodotti petroliferi — che è divenuto l'ingrediente di base per la produzione dell'acido solforico attraverso l'impiego di una diversa tecnologia. Si possono così trovare ancora oggi depositi (più o meno controllati) di queste ceneri in varie zone del Paese (si v. la consulenza tecnica della difesa di Sacco Piergiorgio). Anche il deposito di Gambarare di Mira rientra in questo generale quadro storico, poiché è emerso che esso è stato attivo sino ai primi anni '70, quando è stato definitivamente messo in sicurezza mediante ricopertura dei cumuli di cenere con uno strato di terra successivamente piantumata. Solo dopo un ventennio, e precisamente a partire dal 1994, il deposito è stato riaperto e coltivato da parte della società Veneta Mineraria S.p.A. che aveva appaltato a Melinato Elio i lavori materiali di movimentazione delle ceneri ed il loro conseguente carico su camion per il successivo conferimento del materiale a cementifici italiani ed esteri.

Questi ultimi rappresentano i destinatari «naturali» delle ceneri di pirite, poiché dette polveri sono ricche di ossidi di ferro che costituiscono un additivo fondamentale nella produzione del cemento. Tale pratica di utilizzo risale agli inizi del secolo scorso e si protrae tutt'oggi. Le ceneri vengono mescolate tal quali, senza alcun trattamento preventivo (*rectius*: senza alcuna attività preliminare di trasformazione nel senso previsto dall'art. 183, legge cit.) alle altre materie prime e successivamente la miscela (c.d. farina) viene inserita in speciali forni la cui temperatura viene spinta oltre i 1400 gradi C.; il materiale così ottenuto, dopo essere stato raffreddato, viene macinato e prende il nome di cemento.

5. — *Il contrasto dell'art. 183, lett. n), quarto periodo, d.lgs. n. 152/2006 con gli artt. 11 e 117 Cost.*

Fatta questa doverosa premessa per meglio inquadrare il fenomeno, appare subito chiara una caratteristica del residuo produttivo ceneri di pirite: esse non derivano da un processo produttivo attuale ma derivano sempre da attività industriali non più esistenti da anni, tanto da essere le stesse raccolte, come reca lo stesso art. 183, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, in stabilimenti «dismessi» od in aree di diverso tipo («industriali e non»), segno evidente del fatto che le ceneri sono state nel corso degli anni accantonate in svariate località e con le più diverse modalità e non più utilizzate. Il legislatore italiano «fotografa» la problematica connessa a tale tipo di materiale che presenta la peculiarità «storica» appena evidenziata: così facendo però abbandona completamente uno dei principali cardini della normativa comunitaria vigente in materia di rifiuti rappresentata dal concetto di «disfarsi»: quando il produttore e/o detentore «si disfa» di un determinato residuo produttivo e non lo reimpiega o lo commercializza, allora si ha necessariamente un rifiuto e non un sottoprodotto (art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 2006/12/CE). Stabilire che un residuo va considerato sottoprodotto da sottrarre alla disciplina dei rifiuti a prescindere dal fatto che l'impresa produttrice se ne è già disfatta è operazione che contrasta con il diritto comunitario.

È agevole prevedere l'obiezione che tale ragionamento risulta viziato all'origine poiché assume a punto di riferimento il produttore originario e non l'attuale detentore, che spesso si trova — come nella vicenda per cui è processo — a gestire tali depositi per sfruttare commercialmente dette ceneri ed alienarle a cementifici: tale argomentazione è suggestiva, tuttavia va sempre tenuto presente che il criterio in base al quale adottare l'interpreta-

zione più corretta in materia di rifiuti è quello di non pregiudicare l'efficacia del diritto comunitario che in questo settore si basa sul generale principio di interpretazione estensiva della nozione di rifiuto per tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di tali materiali. Del resto, la stessa normativa nazionale pone a base della disciplina generale dei sottoprodotti l'impresa che li produce, facendo riferimento ad essa per tutto quanto concerne i presupposti (elencati al 3) che debbono ricorrere per sottrarre il sottoprodotto stesso alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

In quest'ottica non sembra avere pregio neppure l'ulteriore rilievo secondo cui tali accumuli di ceneri di pirite distribuiti sul territorio (compreso quello oggetto del presente procedimento) non sarebbero mai stati «abbandonati» nel senso giuridico del termine dal produttore originario, essendo il residuo stato oggetto, negli anni in cui si produceva l'acido solforico, di conferimenti ai cementifici «a piè di impianto» e che solo il *surplus* di produzione ne avrebbe determinato l'accantonamento in previsione di un loro futuro utilizzo. Va infatti evidenziato il dato fattuale (recepito puntualmente dal legislatore nazionale laddove menziona «stabilimenti dismessi» ed «aree industriali e non») che tale accantonamento, raccolta, allocazione che dir si voglia di questi materiali è assai risalente nel tempo (almeno trent'anni): tale aspetto non fa dunque che sottolineare come per un lungo intervallo temporale l'utilizzo di tali ceneri non fosse affatto certo o probabile, e che le decisioni sul suo destino non fossero così scontate. È dunque questo il dato obiettivo che dev'essere preso in considerazione che non fa altro che sottolineare come la normativa di cui si intende qui chiedere lo scrutinio costituzionale pare porsi in contrasto non solo con il requisito del «non disfarsi» del residuo da parte del produttore originario (cosa che invece avviene nel momento in cui egli raccoglie il materiale in una determinata area che viene quindi chiusa o messa in sicurezza e lì lasciata per anni), ma anche con l'ulteriore requisito dell'utilizzo certo ed effettivo del residuo produttivo nella fase in cui questo viene alla luce (dovendosi come già detto farsi riferimento al produttore originario), come invece è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria.

Non solo: l'art. 183, lett. n) nella parte in cui dispone la deroga alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 per le ceneri di pirite «anche se sottoposte a bonifica o ripristino ambientale» appare in contrasto con il principio generale secondo cui l'utilizzo di un sottoprodotto deve avvenire senza che già arrechi pregiudizio per l'ambiente e la salute (art. 4, direttiva 2006/12/CE). Infatti, se le ceneri sono sottoposte a bonifica o ripristino ambientale è probabile che i materiali raccolti possano essere contaminati e dunque pericolosi per l'uomo o per l'ambiente.

In conclusione, si ritiene che la disposizione in oggetto — art. 183, lett. n), quarto periodo, d.lgs. n. 152/2006 — per le considerazioni sopra esposte contrasti con gli artt. 11 e 117 della Costituzione. Con l'art. 11 Cost., laddove questo stabilisce che lo Stato italiano deve osservare la limitazione di sovranità derivante dalla sua partecipazione a ordinamenti internazionali, quale quello della comunità europea e con l'art. 117, primo comma Cost., come novellato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che nel suo primo comma impone allo Stato di esercitare la sua potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sotto tale profilo occorre sottolineare che ai sensi dell'art. 130 R n. 2 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica, art. 174 n. 2 CE) la politica della comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi, in particolare, della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio di correzione, anzitutto alla fonte dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga». Dunque il legislatore italiano nell'introdurre nell'ordinamento giuridico interno una norma in contrasto con tali principi e con la direttiva sopra citata ha altresì violato il generale obbligo di leale cooperazione di cui all'art. 10 (*ex art.* 5) del Trattato CE laddove viene previsto che «gli Stati si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

6. — *Il ricorso alla Corte costituzionale.*

Tanto premesso, si ritiene che lo strumento più corretto per giungere ad eliminare ai fini del decidere tale contrasto tra norma interna e norma comunitaria e, dunque, il conseguente contrasto con le norme della Costituzione sia il ricorso giudice delle leggi.

Non si possono infatti condividere le considerazioni dell'accusa secondo cui, ricorrendo tale antinomia, il giudice nazionale è ammesso comunque a disapplicare la norma interna in favore di quella comunitaria. È stato infatti sostenuto in questa sede che la direttiva 75/442 e succ. mod. e la direttiva 2006/12 debbono considerarsi a tutti gli effetti come direttive autoapplicative, quantomeno sotto il profilo della nozione di rifiuto: la controprova ditale assunto risiederebbe nel fatto che la definizione di rifiuto è stata infatti recepita dal legislatore nazionale del 1997 prima e del 2006 dopo ricalcando pedissequamente la norma comunitaria. Questo è in realtà un

argomento che prova troppo: invero non risulta che le direttive in questione attribuiscono in via chiara e diretta diritti in capo ai cittadini sicché esse hanno la necessità di essere fedelmente recepite dagli ordinamenti nazionali per diventare efficaci nei confronti dei soggetti intrastatali.

Sul punto si fanno comunque proprie le osservazioni cui è pervenuta la recente sentenza della suprema Corte di cassazione, sez. III, con la recente ordinanza n. 1414 del 16 gennaio 2006: la possibilità di procedere alla disapplicazione di una norma nazionale in quanto ritenuta incompatibile con il diritto comunitario è possibile solo nella misura in cui la norma di diritto comunitario abbia efficacia e diretta applicazione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro, cosa che avviene esclusivamente nel caso: 1) di alcune norme del Trattato CE, 2) dei regolamenti, 3) di alcuni tipi di direttive precise e non condizionate per la loro applicazione ad alcun provvedimento ulteriore e, infine, 4) delle decisioni rivolte ai singoli o agli stati membri. Ciò vale a maggior ragione per le pronunce della Corte di giustizia emanate in tema di sottoprodotti e sopra richiamate: la sentenza della Corte emanata ai sensi dell'art. 234 del Trattato è sentenza interpretativa, vincolante solo per il giudice rimettente e ovviamente non ha alcun effetto caducatorio sulla norma nazionale; in altri termini si può dire che l'interpretazione della norma comunitaria resa dalla Corte di giustizia ha la stessa efficacia delle disposizioni interpretate (v. Corte cost. sent. 11 luglio 1989, n. 389) sicché nel caso di specie trattandosi di norme contenute in direttive classiche, gli effetti della sentenza non potranno mai riverberarsi automaticamente al di fuori del procedimento nell'ambito del quale essa è stata pronunciata.

Deve infine essere affrontata la questione degli effetti *in malam partem* di una eventuale sentenza di accoglimento della Consulta. In realtà, come è già stato 4 osservato in occasione di analoghe ordinanze di rinvio alla Corte nell'ambito della medesima materia, la eventuale caducazione della norma più favorevole al reo, qual è quella contenuta nell'art. 183 lett. n), d.l.vg n. 2006/152 c.p.p. in tema di ceneri di pirite non comporterebbe una violazione del principio di irretroattività della norma penale previsto dall'art. 25, secondo comma Cost.: invero, da un lato la pirite doveva infatti qualificarsi senza dubbio come rifiuto quantomeno all'epoca del sequestro dell'area avvenuto il 22 marzo 2002, non essendo ancora stato emanato all'epoca l'art. 14, d.l. 8 luglio 2002, n. 138 poi convertito, recante un'interpretazione autentica e restrittiva della nozione di rifiuto e dall'altro lato l'art. 51 d.lgs. n. 22/1997 era già entrato in vigore prima dei reati contestati. Inoltre l'accoglimento della questione potrebbe incidere comunque sulle formule di proscioglimento o sui dispositivi della sentenza penale e si rifletterebbe comunque sullo schema argomentativo della motivazione della sentenza (*cfr. ex plurimis*: sent. Corte cost. n. 148 del 1983).

7. — *Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.*

Sul secondo requisito si rimanda a quanto sopra esposto. La rilevanza nel presente processo è infine indubitabile poiché tre capi dell'imputazione (a, d ed e) presuppongono la riconducibilità delle condotte poste in essere in tesi accusatoria dagli imputati alle norme incriminatrici originariamente contenute negli artt. 51 e 51-bis del d.lgs. n. 22 del 1997 poi trasposte negli artt. 256 e 257 del d.lgs. n. 152/2006.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, lett. n) quarto periodo d.lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 20 settembre 2006

Il giudice: DE CURTIS

N. 124

*Ordinanza del 4 luglio 2006 emessa dal Giudice di Monza
nel procedimento civile promosso da Fallimento Decori & Decori S.r.l. contro Scotti Carlo Alberto ed altri*

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Causa di diritto societario introdotta con rito ordinario - Ordinanza di mutamento del rito e prosecuzione del giudizio nelle forme del rito societario - Effetti preclusivi in danno dell'attore a seguito dell'avvenuta notificazione da parte del convenuto dell'istanza di fissazione dell'udienza - Denunciata irragionevole lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 1, comma 5, o, alternativamente, 7.
- Costituzione, art. 24.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui sopra così provvede: nella causa già rubricata al R.G. n. 13639/2003, promossa da Fallimento Decori & Decori S.r.l., con gli avv. Paolo Meli e Umberto Ballabio;

Contro Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo, con gli avv. Fausto Martinetti e Gianroberto Villa;

Angelo Gussoni, con gli avv. Fausto Maniàci e Giulio Sprio; Giancarlo Gussoni, con gli avv. Giani Forlani, Federica Castioni e Flavia Uberti; Roberto Marangon, con gli avv. Sonia Cecchi, Giuseppe Corielli ed Elena Corielli; Jean Pierre Desart, con gli avv. Andrea Sparano e Luca Ceriello; Christophe Julien Ruffino, contumace.

Svolgimento del procedimento

Il fallimento Decori & Decori S.r.l. ha convenuto (con il rito ordinario) innanzi al Tribunale di Monza gli amministratori ed i sindaci della società fallita, per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, che sarebbero stati provocati per violazione di doveri inerenti alla carica.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, ad esclusione del Ruffino, rimasto contumace; essi hanno contestato nel merito le pretese del fallimento ed hanno sollevato eccezioni preliminari di rito. In particolare, oltre ad avere eccepito l'incompetenza del Tribunale di Monza, hanno rilevato che la causa, introdotta per alcuni dei convenuti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 e delle norme processuali in materia societaria in esso contenute, dovesse essere appunto trattata secondo le nuove forme processuali.

Venne tenuta l'udienza di prima comparizione prevista dall'art. 180 c.p.c. e, su istanza dell'attore, vennero concessi termini per lo scambio di memorie ai sensi del medesimo art. 180; il fallimento depositò il proprio scritto difensivo *ex art.* 170-180 cod. proc. civ.) e le altre parti replicarono.

Il giudice fissò anche l'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c. che non diede esito positivo.

Le parti convenute rinnovarono l'eccezione relativa all'erroneità del rito prescelto dall'attore.

Il giudice con ordinanza riservata (del 4 novembre 2004) comunicata in data 17 novembre 2004 ha disposto il mutamento di rito (da ordinario a societario) ed ha cancellato la causa da ruolo.

La valutazione del giudice era stata basata sulla considerazione e che, anche se per alcuni convenuti l'atto di citazione era stato notificato prima del 1° gennaio 2004 (entrata in vigore del nuovo rito societario) altri atti di citazione (anche se richiesti prima) erano stati notificati dopo il 1° gennaio 2004. Ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. e 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 ha ritenuto applicabile al procedimento il rito speciale.

Successivamente alla comunicazione di tale ordinanza, i convenuti, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1, u.c. e 7 d.lgs. n. 5/2003 hanno immediatamente notificato alle altre parti ed all'attore, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, istanza di fissazione d'udienza.

Il fallimento attore si è opposto all'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 8, u.c., d.lgs. n. 5/2003 evidenziando che tale istanza gli precludeva ogni possibilità istruttoria, non avendo egli ancora compiutamente articolato i propri mezzi istruttori e le proprie difese.

Il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per decidere sulla inammissibilità della istanza.

L'udienza si è tenuta e le parti hanno variamente articolato le loro difese; è stato evidenziato che molte delle parti hanno continuato a depositare atti difensivi anche in data posteriore alla fissazione della udienza per decidere sulla inammissibilità della istanza *ex art.* 8.

All'esito dell'udienza il presidente si è riservato di decidere.

Motivi della decisione

Appare opportuno (soprattutto per un chiarimento del giudice a se stesso) un riepilogo dei numerosi atti difensivi delle parti che, secondo il rito societario, si sono accavallati senza una guida giudiziaria che, in qualche modo, ne articolasse la sequenza.

Gli atti depositati dalle parti

Fallimento Decori & Decori attore	Gussoni Angelo convenuto	Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo convenuto	Gussoni Giancarlo convenuto	Marangon Roberto convenuto	Desart Jean Pierre convenuto
avv. Meli	avv. Sprio	avv. Villa Marti- netti avv. Villa	avv. Astioni/ Umberti	avv. Ardizzone/ Corrielli	Contumace
atto citazione					
udienza <i>ex</i> 183 c.p.c.					
4 novembre 2004 ordinanza di mutamento del rito					
22 novembre 2004 comunicazione ordinanza					
		26 novembre 2004 istanza <i>ex art.</i> 7 di fissazione udienza di discussione			
22 dicembre 2004 memoria <i>ex art.</i> 6					
3 dicembre 2004 istanza di inam- missibilità dell'i- stanza di fissa- zione di udienza Scotti + 3					
	3 gennaio 2005 nuova fissazione udienza				
				13 gennaio 2005 istanza istruttoria	
8 febbraio 2005 adesione a istanza Gussoni					

La istanza di fissazione di udienza *ex art.* 8, d.lgs. n. 5 de 2003 presentata dei convenuti.

Il punto fondamentale della controversia che deve essere decisa da questo presidente della sezione civile incaricata della trattazione del rito societario è quella di valutare se la parte convenuta potesse, dopo l'ordinanza che mutava il rito (da ordinario a societario) richiedere immediatamente l'istanza di fissazione di udienza *ex art.* 8, d.lgs. n. 5 del 2003.

Infatti l'ordinanza che ha mutato il rito è intervenuta dopo che le parti erano comparse (art. 180 cod. proc. civ.), avevano svolto memorie difensive (art. 170-180 cod. proc. civ.) e si era tenuta anche l'udienza di comparizione personale delle parti (art. 183 cod. proc. civ.).

L'ordinanza riservata (emessa il 4 novembre 2004) è stata comunicata a tutte le parti costituite tra il 16 ed il 22 novembre 2004.

Alla parte attrice è stata comunicata il 22 novembre.

Le parti convenute Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo hanno notificato alle altre parti e successivamente depositato (il 26 novembre 2004), prima che qualsiasi altra parte presentasse atti difensivi, istanza di fissazione dell'udienza.

Tale istanza è stata basata sulla considerazione che:

il mutamento del rito è avvenuto dopo la prima udienza di trattazione *ex art.* 180 cod. proc. civ.;

in tale ipotesi (essendosi già spiegato il contraddittorio) la normativa l'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce il diritto di svolgere le difese al convenuto (richiamo dell'art. 7 del citato d.lgs.);

i convenuti hanno evidenziato che dopo la loro proposizione nessun'altra difesa sarebbe stata giuridicamente possibile.

Hanno, invece, evidenziato che dopo tale loro istanza il fallimento attore ha notificato, in data 22 dicembre 2004, una memoria ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 5/2003.

Successivamente anche un altro convenuto Angelo Gussoni ha notificato ulteriore istanza di fissazione di udienza; ulteriore istanza è stata poi notificata da questi convenuti

Argomenti a favore del fallimento attore.

Il fallimento (attore) ha affermato che l'istanza presentata dai convenuti il 22 novembre e finalizzata a far fissare l'udienza di discussione è inammissibile.

Il punto focale della controversia risiede su un'interpretazione della normativa relativa alla fase immediatamente successiva al mutamento del rito.

L'art. 1, comma 5, dispone che:

Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'art. 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'art. 7; restano ferme le decadenze già maturate.

Le argomentazioni svolte a sostegno di tale tesi si basano sulla considerazione che il giudice nella ordinanza, con la quale aveva cambiato il rito, aveva esplicitamente affermato che si applicavano i termini di cui all'art. 6 (quello per cui, con espressione efficace e sintetica, la «parola passa all'attore»); infatti l'ordinanza così recitava:

(*omissis*) dispone il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo; avverte le parti che dalla comunicazione della presente ordinanza decorrono i termini di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 5/2003.».

La parte attrice evidenzia che in base al disposto di tale ordinanza sarebbe spettato all'attore la facoltà (ai sensi dell'art. 6) di depositare nuova memoria, nonché nuovi documenti e ciò sul presupposto che il mutamento del rito era stato pronunciato a seguito di eccezione sollevata sin dalla prima udienza.

La parte attrice evidenzia, peraltro, che l'ordinanza di mutamento del rito è provvedimento «dal contenuto incontrovertibile e non disapplicabile, in quanto non suscettibile di revoca e non impugnabile.».

Ne conseguirebbe che l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 5/2003 dei convenuti Malegori, Scotti e Giraudo sarebbe, quindi, inammissibile.

La parte attrice, ha aggiunto che, sotto il profilo della *ratio legis*, applicare l'art. 7, anziché l'art. 6) avrebbe l'effetto distorsivo di privare illegittimamente la parte attrice dei termini, non ancora maturati prima del mutamento del rito (e riconosciuti dall'art. 6, d.lgs. n. 5/2003), per integrare le proprie deduzioni istruttorie e le proprie produzioni documentali.

Argomenti a favore dei convenuti Scotti, Malegori e Giraudo.

I convenuti Scotti, Malegori e Giraudo ritengono, invece, infondata l'opposizione formulata dall'attore ai sensi dell'art. 8, u.c., d.lgs. n. 5/2003 e chiedono che l'udienza venga fissata, con conseguente applicazione delle decadenze e preclusioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto.

Ribadiscono che, poiché l'ordinanza di mutamento del rito è stata emessa dopo l'udienza *ex art.* 180 cod. proc. civ. i termini erano esclusivamente quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003; la norma (art. 1, comma 5) non attribuisce al giudice alcun potere di fissazione ed individuazione dei termini e delle attività processuali successive, che sono predeterminate esclusivamente dalla legge; l'ordinanza sul punto è erronea e, comunque, superflua; il provvedimento del magistrato potrebbe limitarsi a discorre il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo senza aggiungere altro. La lettera della disposizione sarebbe chiara nell'indicare, per situazioni corrispondenti a quella verificatasi nel presente giudizio, l'applicazione dell'art. 7, e non dell'art. 6.

La normativa applicabile.

Il momento temporale discriminante per risolvere la presente controversia è l'udienza di prima comparizione *ex art.* 180.

Questo presidente di sezione, in base alla normativa vigente, poiché l'ordinanza è stata emessa tale udienza (addirittura dopo l'udienza *ex art.* 183), ritiene che si debbano applicare i termini dell'art. 7.

Tali termini sono stati, sinteticamente ed efficacemente, definiti come la «parola passa al convenuto». Infatti l'art. 7 così dispone:

Repliche ulteriori. — Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

In base a tale disciplina le parti convenute legittimamente hanno notificato immediatamente l'istanza di fissazione di udienza.

Va escluso che, in via interpretativa, si possa ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 6 del citato d.lgs. n. 5 del 2003.

Si concorda con la considerazione (dalle patti convenute) che la disciplina applicabile discende direttamente dalla normativa e non può essere oggetto di una valutazione di opportunità da parte del giudice che emette l'ordinanza di mutamento del rito. La indicazione fatta da quel giudice risulta, infatti, giuridicamente del tutto inefficace a radicare un diverso momento temporale dello scambio degli atti difensivi, rispetto a quello impresso dal paradigma normativo.

La spiegazione della *ratio* dalla scelta normativa, nel caso che si sia superata la prima udienza *ex art.* 180 cod. proc. civ., di non consentire la «mossa successiva» all'attore, ma al convenuto è basata sulla considerazione che alla udienza successiva l'attore abbia avuto la piena possibilità di svolgere tutte le difese conseguenti alla costituzione del convenuto.

Art. 183 cod. proc. civ. — l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terza comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Il legislatore avrebbe demandato a questo momento la fissazione del *thema decidendum* da parte dell'attore che intenda contraddire alle eccezioni ed alle domande delle altre parti, senza necessità di un'ulteriore attività processuale ulteriore da parte sua. Secondo tale impostazione, se la conversione è avvenuta all'udienza *ex art.* 180 c.p.c. si imporrebbe la necessità di consentire all'attore il dispiegarsi di attività difensiva ulteriore; invece, la conversione successiva, avvenuta in esito all'udienza *ex art.* 183 c.p.c. avendo già lasciato all'attore la facoltà di integrare le proprie difese offrirebbe al convenuto l'esercizio delle facoltà difensive (art. 7).

La costruzione processuale sembrerebbe avere una sua logica intrinseca; tuttavia, ad avviso di questo giudice la previsione normativa non tiene conto di una fondamentale esigenza del contraddittorio e si prospetta un serio problema di costituzionalità della stessa.

La questione è stata esplicitamente sollevata nella memoria della parte attrice la quale, preliminarmente, evidenzia che la scelta (poi ritenuta erronea) del rito ordinario era stata una scelta legittima «per il fatto che nel momento in cui la presente azione è stata proposta non era ancora vigente la normativa del rito societario, essendo la notifica stata chiesta nei confronti di tutti i convenuti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 ed avendo, pertanto, l'attore subito un mutamento del rito per circostanze indipendenti dalla propria volontà (in quanto relative al momento effettivo di consegna della notifica postale)».

La parte attrice ha evidenziato che la concessione al convenuto del potere di replica *ex art. 7* risulterebbe in aperto contrasto con l'inderogabile principio per cui, in caso di passaggio al rito ordinario a quello speciale, l'integrazione degli atti dovrebbe, comunque, avvenire in modo da assicurare l'esercizio delle facoltà di difesa delle parti.

La questione di costituzionalità.

La questione di costituzionalità della disciplina in esame si pone nei seguenti termini: la norma di cui all'art. 7, consentendo alla parte convenuta di richiedere, immediatamente dopo l'ordinanza di mutamento del rito, la fissazione dell'udienza di discussione, preclude definitivamente alla parte attrice di svolgere le sue difese che, nel rito ordinario, ben avrebbero potuto essere proposte (e la soluzione era, in quel rito, fisiologica), nella successiva fase delle memorie *ex art. 184 cod. proc. civ.*

La non manifesta infondatezza della questione attiene al profilo dell'art. 24 Cost. per una non ragionevole violazione del diritto alla difesa.

Invero la scelta di un rito rispetto ad un altro, se pur caratterizzato da un diverso atteggiarsi delle facoltà processuali, non deve assolutamente, per il solo fatto della sua trasmutazione, comprimere i diritti di difesa, assicurati dalla norma costituzionale.

La violazione dei diritti di difesa appare ingiustificata. L'eventuale dispiegarsi del contraddittorio nella fase temporale successiva alla udienza *ex art. 180 cod. proc. civ.* appare finalizzata (nel rito ordinario) alla modificazione e precisazione delle domande (art. 183, quarto comma). La fase delle articolazioni istruttorie, invece, è demandata ad un momento successivo.

La possibilità dopo l'ordinanza di mutamento del rito, di «offrire la parola al convenuto» (art. 7) consente al convenuto di troncare immediatamente l'articolazione delle domande e di impedire (come è avvenuto nel caso in esame) alla parte attrice di articolare quelle le istanze istruttorie che essa avrebbe legittimamente potuto dispiegare in un momento successivo del rito ordinario. In tal modo, senza una adeguata ragionevolezza delle disposizioni processuali, viene data alla parte convenuta il potere potestativo di troncare immediatamente la dialettica probatoria ai danni dell'attore che legittimamente non aveva ancora articolato compiutamente i suoi mezzi istruttori.

Va segnalato che, invece, nelle regole del mutamento tra rito ordinario e speciale del lavoro l'art. 426 cod. proc. civ. opportunamente precede che:

Il giudice quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti di cancelleria.

L'incostituzionalità affetterebbe la norma sotto due profili e che, nella presente ordinanza di rimessione vengono proposti in via alternativa:

1) l'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 5 del 2003 sarebbe incostituzionale nella parte in cui, indipendentemente dal momento in cui viene disposto il mutamento del rito da ordinario a societario, non preveda che i termini per lo svolgimento delle fasi di scambio difensivo siano collegati sempre all'art. 6 anziché all'art. 7;

2) l'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003, così come richiamato dall'art. 1, comma 5, sarebbe incostituzionale nei limiti in cui prevede direttamente la possibilità della parte convenuta di esercitare il potere di presentare l'istanza di fissazione di udienza di discussione senza imporre che, comunque alla parte attrice debba essere offerto il termine di cui alla seconda parte dell'art. 7 («la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica»).

Va escluso che la concessione all'attore, in ogni caso, dei termini *ex art. 6* possa configurare, a sua volta, una violazione di precetti costituzionali del diritto di difesa del convenuto. Invero la concessione dei termini *ex art. 6* pone entrambe le parti in una posizione di sostanziale «parità» correlata all'ulteriore svolgimento del rito societario.

Rilevanza della questione.

La questione di costituzionalità appare rilevante ai fini del presente giudizio.

Se infatti si aderisse alla soluzione normativa attuale la parte attrice, che nella fase trattata con il rito ordinario non aveva svolto le istanze istruttorie finalizzate all'accertamento della responsabilità degli amministratori (potendo svolgerle in sede di termini concessi *ex art. 14*), si vedrebbe preclusa processualmente ogni ulteriore facoltà istruttoria e la istanza di declaratoria di inammissibilità della domanda di fissazione di udienza *ex art. 8*, d.lgs n. 5 del 2003 dovrebbe essere rigettata.

Se, invece, venisse dichiarata la incostituzionalità della norma in oggetto (in una delle due prospettive indicate) questo giudice potrebbe dichiarare la inammissibilità della domanda di fissazione di udienza e la parte attrice potrebbe svolgere le sue difese articolando tutti quei mezzi istruttori che gli sono attualmente preclusi e che, inutilmente, ha cercato di articolare con atti successivi inidonei a rimetterla in termini.

P. Q. M.

Pronunciando nel procedimento di declaratoria di inammissibilità ex art. 8, comma 5 d.lgs n. 5 del 2003 così provvede:

applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.:

dell'art. 1, comma 5 del d.lgs n. 5 del 2003 nella parte in cui, indipendentemente dal momento in cui viene disposto il mutamento del rito da ordinario a societario, non preveda sempre che i termini per lo svolgimento delle fasi di scambio difensivo siano collegati all'art. 6 anziché all'art. 7;

Ovvero, alternativamente:

dell'art. 7 del d.lgs n. 5 del 2003, così come richiamato dall'art. 1, comma 5, nei limiti in cui prevede direttamente la possibilità della parte convenuta di esercitare il potere ai presentare l'istanza di fissazione di udienza di discussione senza imporre che, comunque alla parte attrice debba essere offerto il termine di cui alla seconda parte dell'art. 7;

2. Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

3. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

4. dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Monza, il 4 luglio 2005.

Il Presidente di sezione: D'AIETTI

07C0318

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 3 2 1 *

€ 10,00